

Andrea Castagnetti

*Feudalità e società comunale II. Capitanei a Milano e a Ravenna fra XI e XII secolo**

[In corso di stampa in *La signoria rurale in Italia nel medioevo* (Atti del Secondo Convegno di studi, Pisa, 6-7 novembre 1998) © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti medievali"]

Indice

1. Introduzione
2. I *capitanei* milanesi
 - 2.1. Il governo arcivescovile
 - 2.2. Le prime attestazioni di *capitanei*: costituzione dei legati pontifici e fonti narrative
 - 2.3. Famiglie capitaneali
 - 2.3.1. L'esercizio di diritti signorili
 - 2.3.2. La famiglia degli Avvocati
 - 2.4. Le origini dei *capitanei* milanesi
 - 2.5. Il comune milanese
 - 2.6. I *capitanei* nelle magistrature cittadine del primo comune
3. I *capitanei* ravennati
 - 3.1. L'introduzione dei rapporti vassallatico-beneficiari nell'area ravennate
 - 3.2. Un'investitura in beneficio di diritti fiscali comitali (1034)
 - 3.3. I *capitanei* tra il governo arcivescovile e il primo comune (1079-1115)
 - 3.3.1. Il placito del 1079
 - 3.3.2. Arcivescovo, *capitanei* e consoli cittadini (1109)
 - 3.3.3. Corporazione e *capitanei* in un accordo con i Comacchiesi (1110)
 - 3.3.4. *Negotiatores* in un trattato con i Riminesi (1111)
 - 3.3.5. La ricomparsa dei consoli (1115)
 - 3.4. La ricomposizione della stratificazione feudale attorno all'arcivescovo (1136)
 - 3.5. Stratificazione sociale ed esperimenti istituzionali nel trattato con Forlì (1138)
 - 3.5.1. Il trattato
 - 3.5.2. Gli *ordines* ravennati
 - 3.5.3. *Ordines* e corporazioni
 - 3.6. Il primo periodo federiciano
 - 3.7. *Capitanei* e signoria rurale
 - 3.8. *Capitanei* e stratificazione sociale
4. Persistenza 'sommersa' della qualificazione capitaneale
 - 4.1. Un raffronto: *capitanei*, *cortesii/curiales de Castello* a Verona (1171-1183)
 - 4.2. Un osservatore esterno: Venezia 1177
5. *Capitanei* e primo comune cittadino

* Rispetto all'edizione a stampa la versione qui pubblicata presenta alcune modifiche marginali (Verona, gennaio 2003).

1. Introduzione**

La qualificazione di *capitanei* inizia ad apparire nelle fonti narrative e documentarie dalla seconda metà del secolo XI, dapprima, raramente, nell'ambito di catalogazione di una stratificazione sociale, poi, con maggiore frequenza, nei testi normativi delle 'consuetudini feudali'; quindi in atti pubblici per designare i vassalli maggiori di marchesi, arcivescovi e vescovi; poche volte, in atti privati per qualificare singole persone.

La qualifica capitaneale si diffonde nelle regioni settentrionali del Regno Italico: l'area lombarda, gravitante sulla chiesa metropolitana milanese, e la Marca Veronese; l'odierna Emilia e la *Romania*¹, la prima ancora 'longobarda', la seconda costituita dalla regione di tradizione romanico-bizantina, gravitante su Ravenna². Rimane da spiegare l'assenza della terminologia capitaneale in alcune aree della *Langobardia* settentrionale, ad esempio nella regione da Torino ad Asti, e la scarsa e tarda presenza nella Toscana³.

La scelta del periodo, tra XI e XII secolo⁴, e delle città, Milano e Ravenna, permette di conoscere persone e famiglie del ceto feudale maggiore, poiché anche nelle città e nei territori, nei quali i rapporti vassallatici tra chiesa metropolitana, che svolgeva un ruolo politico preponderante, e vassalli maggiori erano già stati stabiliti tra X e XI secolo, la presenza e quindi la condizione di questi vassalli vengono alla luce diffusamente un secolo dopo, quando la loro qualificazione inizia ad apparire nella documentazione. Nello stesso periodo avviene il processo di formazione del comune cittadino, che vede con frequenza fra i protagonisti, diretti o indiretti, le famiglie capitaneali, che con la capacità di adattamento alle nuove situazioni⁵ consolidano la loro posizione dominante, dovuta, oltre che alla preminenza di alcune nella società urbana, ai rapporti vassallatici con la chiesa vescovile e alla detenzione di diritti decimali e signorili nel contado.

Dopo avere constatato la comparsa nella documentazione di gruppi e di singole persone qualificati come *capitanei*, prenderemo in considerazione i tempi e i modi della presenza della qualifica capitaneale nella documentazione delle due città, sedi di chiesa metropolitana e situate in aree regionali di tradizione diversa: Milano, per l'area di tradizione longobardo-franca; Ravenna, per

** Il nucleo del contributo presente è stato esposto nel novembre 1998 al II Convegno su "La signoria rurale in Italia nel medioevo", Pisa, 6-7 novembre 1998, con il titolo "*Capitanei*, signoria rurale e comune cittadino". Nonostante che nell'elaborazione successiva l'aspetto della signoria rurale non sia stato da me approfondito, l'ideatore del Convegno e maestro di questi studi, Cinzio Violante, ha insistito per inserire il contributo negli Atti. Si tenga presente che sui *capitanei* milanesi mi ero già soffermato, più rapidamente, in A. Castagnetti, *Feuda³owie a spo³eczestwo komuny miejskiej*, «*Roczniki dziej o w spo³ecznych i gospodarczych*», LIX (1999), pp. 67-106, poi riedito: A. Castagnetti, *Feudalità e società comunale*, in *Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in onore di M. Del Treppo*, a cura di G. Rossetti e G. Vitolo, Napoli, 2000, pp. 207-239, in particolare a pp. 207-212 [in seguito, all'area milanese sono state dedicate due relazioni di Elisa Occhipinti e di Enrica Salvatori, svolte al Convegno su "La vassallità maggiore nel Regno Italico", Verona, 4-6 novembre 1999, i cui Atti sono ora editi in *La vassallità maggiore del Regno Italico: i 'capitanei' nei secoli XI-XII*, a cura di A. Castagnetti, Roma, 2001: E. Occhipinti, *I 'capitanei' a Milano*, *ibidem*, pp. 25-34, e E. Salvatori, *I presunti "capitanei delle porte" di Milano e la vocazione cittadina di un ceto*, *ibidem*, pp. 35-94. Avverto, infine, che il terzo paragrafo del contributo presente, concernente i *capitanei* ravennati, è stato nel frattempo ripreso, in forma ridotta, da A. Castagnetti, *Da Verona a Ravenna per Vicenza, Padova, Trento e Ferrara*, in *La vassallità maggiore* cit., pp. 345-491, in particolare a pp. 456-486].

¹ Indicazione della documentazione in H. Keller, *Signori e vassalli nell'Italia delle città (secoli IX-XII)*, I ed. 1979, tr. it. Torino, 1995, pp. 1-30 e *passim*, con integrazioni nell'Introduzione, p. XXVII.

² Per i caratteri delle due aree si veda A. Castagnetti, *L'organizzazione del territorio rurale nel medioevo. Circostrizioni ecclesiastiche e civili nella 'Langobardia' e nella 'Romania'*, II ed. Bologna, 1982.

³ Cfr. sotto, testo corrispondente (= t. c.) alla nota 561 per la prima area; note 15 e 562 per la seconda.

⁴ In Keller, *Signori e vassalli* cit., pp. 6 ss., sono utilizzate le attestazioni documentarie della qualifica capitaneale e di qualifiche ritenute affini - *maiores*, anzitutto (cfr. sotto, note 512-513, e nota 519, in relazione all'utilizzazione di un documento specifico), ma anche *meliores* e *nobiliores* -, senza procedere ad una disaggregazione dei dati per differenti periodi, dall'età precomunale a quella comunale e a quella signorile; senza porre in luce, quindi, i significati diversi che queste attestazioni assumono: dal riferimento a funzioni concrete, pur esse diverse per periodi, all'indicazione di una condizione sociale, alla rievocazione, infine, di un passato nobilitante. Si vedano le attestazioni della qualificazione capitaneale per il territorio milanese (*ibidem*, p. 33, nota 42), fra le quali segnalate fonti, di varia natura - narrative e documentarie, pubbliche e private -, dal 1067 all'inizio del secolo XIV, quindi dall'età precomunale all'età comunale e a quella signorile. Cfr. anche sotto, nota 512.

⁵ G. Rossetti, *Il comune cittadino: un tema inattuale?*, in *L'evoluzione delle città italiane nell'XI secolo*, a cura di R. Bordone, J. Jarnut, Bologna, 1988, p. 26.

quella di tradizione romanico-bizantina. Mentre per la prima città possiamo avvalerci di studi pregevoli, in particolare delle ricerche del Keller⁶, nonché dello spazio dedicato alla società milanese in trattazioni generali⁷, scarsa attenzione finora è stata dedicata alla società ravennate, pur se alcuni aspetti sono stati considerati nei contributi del Vasina e del Pini⁸.

La comparazione, per quanto sommaria, basterà a cogliere la diversità: a Milano, famiglie 'nuove' che derivano il rango capitaneale dalla chiesa arcivescovile milanese, dalla quale ricevono diritti decimali e signorili, e che partecipano direttamente, in quanto ceto, al primo governo comunale; a Ravenna, famiglie in prevalenza di antica tradizione ducale bizantina, che dalla qualificazione feudale, più che conseguire prestigio ulteriore o diritti signorili, ricevono la conferma di un ruolo di preminenza all'interno della curia dei vassalli della chiesa arcivescovile, una preminenza che mantengono nel primo periodo comunale, anche se non partecipano direttamente alla magistratura consolare, con l'eccezione di una famiglia.

Nella società della prima età comunale la diffusione dei rapporti feudo-vassallatici e, in genere, degli aspetti feudali, pur essendo divenuto nel secolo XI più scarso, a volte raro, l'impiego della qualifica di *vassus* nella documentazione di molti territori⁹, continua e anzi si accentua, senza per questo esaurire la complessità di strutture e di stratificazione della società cittadina¹⁰.

La specificazione della condizione di vassallo nella documentazione dalla fine del secolo XI torna ad essere utilizzata, oltre che nelle investiture di feudi, per i quali si ricorre vieppiù agli atti scritti¹¹, per qualificare membri dei collegi giudicanti in alcuni placiti; membri delle curie dei pari che dovevano riunirsi per dirimere le controversie sempre più numerose che opponevano *seniores* e *vassalli*, secondo quanto era prescritto nell'*edictum de beneficiis*; infine, consoli dei comuni cittadini o personaggi autorevoli che, accanto a loro o da soli, agiscono in documenti pubblici o di interesse pubblico. In questi contesti fa la sua comparsa anche la qualifica di *capitaneus*, impiegata nella sua accezione feudale, preceduta, solo in Milano, da attestazioni in fonti narrative.

Il termine *capitaneus*, nel significato generico, è stato impiegato in tempi antichi, fin dall'età carolingia, per connotare le persone che in ambienti specifici occupano posizioni sociali od anche politiche di rilievo: sono, ad esempio, definiti *homines capitanei* quei 'notabili' che, in numero di

⁶ Keller, *Signori e vassalli* cit.

⁷ Oltre all'ampio saggio di R. Bordone, *La società cittadina del Regno d'Italia. Formazione e sviluppo delle caratteristiche urbane nei secoli XI e XII*, Torino, 1987, ove si troverà utilizzata e discussa la letteratura anteriore, voglio rammentare, fin d'ora, per il periodo che interessa, i contributi apparsi in *L'evoluzione delle città* cit.; i saggi raccolti in G. Tabacco, *Sperimentazioni del potere nell'alto medioevo*, Torino, 1993; ancora, S. Gasparri, *I 'milites' cittadini. Studi sulla cavalleria in Italia*, Roma, 1992; per tacere di rassegne e saggi di minore ampiezza. Tra i contributi anteriori al 1987 sia ricordato almeno quello di G. Fasoli, R. Manselli, G. Tabacco, *La struttura sociale delle città italiane dal V al XII secolo*, in *Untersuchungen zur gesellschaftliche Struktur der mittelalterliche Städte in Europe*, Sigmaringen, 1966 («Vorträge und Forschungen», XII), pp. 291-320.

⁸ Cfr. sotto, par. 3, *passim*.

⁹ G. Sergi, *I confini del potere. Marche e signorie fra due regni medievali*, Torino, 1995, pp. 283 ss., per il territorio milanese; per i territori della Marca Veronese (Verona, Padova, Vicenza e Treviso), A. Castagnetti, *Minoranze etniche dominanti e rapporti vassallatico-beneficiari. Alamanni e Franchi a Verona e nel Veneto in età carolingia e postcarolingia*, Verona, 1990, pp. 143-155; per la situazione generale si veda A. L. Budriesi Trombetti, *Prime ricerche sul vocabolario feudale italiano*, «Atti dell'Accademia bolognese delle scienze dell'Istituto di Bologna. Classe di scienze morali», LXII (1973-1974), pp. 72-73, che sottolinea come nel secolo X si verifichi una flessione della presenza nella documentazione dei vassalli imperiali e regi, mentre aumenta quella dei vassalli di vescovi e abati; una diminuzione complessiva della menzione di vassalli è constatabile nel secolo XI. La posizione è confermata, per Bergamo e Brescia, ricomparando i vassalli alla fine del secolo XI: F. Menant, *Campagnes lombardes au Moyen ge. L'économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de Brescia du Xe au XIIIe siècle*, Roma, 1993, pp. 643 e 657, mentre persiste ampia la documentazione per Cremona: *ibidem*, pp. 601 ss.

¹⁰ Bordone, *La società cittadina* cit., p. 160 e *passim*; G. Tabacco, *Le istituzioni di orientamento comunale nell'XI secolo*, I ed. 1989, poi in Tabacco, *Sperimentazioni* cit., p. 357; Rossetti, *Il comune cittadino* cit., pp. 29-31 e *passim*; Castagnetti, *Feudalità e società comunale* cit.

¹¹ P. Brancoli Busdraghi, *La formazione del feudo lombardo come diritto reale*, Milano, 1965, p. 66.

ben centosettantadue, intervengono al placito di Risano dell'804, in rappresentanza delle popolazioni delle *civitates* e dei *castella* dell'Istria di tradizione bizantina¹².

Un significato più ristretto il termine viene ad assumere nel corso del secolo XI, quando, ora sostantivato¹³, inizia a designare gruppi di vassalli: dopo essere apparso in un atto del vescovo di Arezzo del 1044¹⁴, unico, del resto, nella documentazione aretina e non generalizzabile¹⁵, esso compare in un placito dell'arcivescovo di Ravenna del 1079¹⁶ e si diffonde nell'area metropolitana milanese¹⁷, ove, tuttavia, era già stato attribuito ad un ceto 'feudale' nelle *constitutiones* del 1067, delle quali appresso diciamo¹⁸. Nella documentazione milanese, invero, se tralasciamo le *constitutiones*, ora menzionate, e le fonti cronistiche¹⁹, la qualifica capitaneale appare per un breve periodo: dapprima, designa in forma collettiva un gruppo o categoria di vassalli arcivescovili, presenti nel 1117 fra i consoli²⁰, nel 1119 in un'assemblea cittadina²¹ e nel 1125 nella curia arcivescovile²²; poi, nella seduta giudiziaria del 1130²³, una decina di consoli singolarmente indicati. Nella restante documentazione essa è scarsamente impiegata²⁴.

Anteriori al secolo XII sono alcune menzioni in aree 'lombarde' periferiche, che fanno riferimento ai *capitanei* anch'esse in modo collettivo. Non più utilizzabile il placito pavese del 1084²⁵, poiché si tratta di una falsificazione, condotta, tuttavia, su 'un modello genuino'²⁶, la prima menzione concerne un gruppo di sette *capitanei* che assiste nel 1094 il vescovo di Novara in occasione di una controversia relativa a diritti giurisdizionali detenuti in feudo²⁷; vi sono compresi un *signifer* e un

¹² C. Manaresi (ed.), *I placiti del 'regnum Italiae'*, voll. 3, Roma, 1955-1960, I, n. 17, anno 804, Risano. Cfr. Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., p. 85, nota 18; S. Gasparri, *Venezia fra i secoli VIII e IX. Una riflessione sulle fonti*, in *Studi veneti offerti a G. Cozzi*, Vicenza, 1992, pp. 14-17.

¹³ Du Cange, *Glossarium mediae et infimae Latinitatis*, II, pp. 134-135; J. F. Niermeyer, *Mediae Latinitatis lexicon minus*, Leiden, 1954, pp. 134-135. I glossari distinguono l'impiego aggettivale del termine *capitaneus* (in proposito viene citato fra i primi documenti il placito istriano, di cui alla nota precedente) da quello sostantivato, quasi sempre più tardo; in particolare, per il significato feudale sono segnalate fonti italiche: *Libri feudorum*, cronache, soprattutto relative alle vicende milanesi, e costituzioni federiciane.

¹⁴ U. Pasqui (ed.), *Documenti per la storia della città di Arezzo nel Medio Evo*, Firenze, 1899, I, n. 166, 1044 aprile 3, Arezzo. Cfr. G. Tabacco, *Il Regno Italico nei secoli IX-XI*, in *Ordinamenti militari in Occidente nell'alto medioevo*, Spoleto, 1968, p. 784; Keller, *Signori e vassalli* cit., p. 7; P. Delumeau, *Arezzo. Espace et sociétés. 715-1230*, voll. 2, Roma, 1996, I, p. 428.

¹⁵ Si veda la relazione di S. M. Collavini negli Atti del Convegno veronese del novembre 1999 [S. M. Collavini, *I 'capitanei' in Toscana (secoli XI-XII). Sfortune e fortune di un termine*, in *La vassallità maggiore* cit., pp. 301-324].

¹⁶ Doc. dell'anno 1079, citato sotto, nota 327.

¹⁷ Keller, *Signori e vassalli* cit., pp. 7-9. Dalla documentazione segnalata va espunto un placito pavese dell'anno 1084, di cui alla nota 25.

¹⁸ Cfr. sotto, t. c. nota 59.

¹⁹ Per le fonti cronistiche rinviamo alle notizie e alla bibliografia segnalate sotto, note 61 ss.

²⁰ C. Manaresi, *Gli atti del Comune di Milano fino all'anno MCCXVI*, Milano, 1919, n. 1, 1117 luglio 4, Milano, in *arengo publico*.

²¹ *Ibidem*, n. 2, anno 1119: del documento, che non è stato conservato, è giunta la notizia tramite autori del primo Cinquecento.

²² C. Vignati, *Codice diplomatico laudense*, I, Milano, 1883, n. 85, 1125 dicembre, Milano, in *broleto iuxta domum archiepiscopatus*.

²³ Manaresi, *Gli atti del Comune* cit., n. 3, 1130 luglio 11, Milano, in *theatro publico*.

²⁴ Cfr. sotto, t. c. note 69, 71 e 222.

²⁵ Manaresi, *I placiti* cit., III/1, n. 461, 1084 febbraio 22: una controversia tra due monasteri viene presentata al *populus* di Pavia, nella *curtis* vescovile, in presenza di *capitanei*, *vavasoires* e *cives maiores* e *minores* della città.

²⁶ E. Cau, *'Presentia capitaneorum, vavasorum et civium'. Il falso placito pavese del 1084 e altri 'spuria' dell'XI secolo*, «Archivio storico lombardo», CXIV (1988), pp. 43-44; il giudizio è stato ripreso da M. Ansani, *Strategia documentaria e iniziativa politica vescovile a Pavia sullo scorcio dell'XI secolo*, «Rendiconti dell'Istituto lombardo. Classe di lettere e scienze morali e storiche», CXXXI (1997), p. 28; ma proprio il fatto che nei due documenti degli anni 1069 e 1009, accostabili al placito per l'azione del vescovo, la qualificazione per ceti non appaia, rafforza le ragioni di cautela. Per l'inquadramento storico si veda A. A. Settia, *Pavia capitale del 'Regnum' nel secolo XI*, in *Lanfranco di Pavia e l'Europa del secolo XI nel IX centenario della morte (1089-1989)*, Roma, 1993, pp. 43-44.

²⁷ F. Gabotto, G. Basso, A. Leone, G. B. Morandi, O. Scarzello (ed.), *Le carte dell'Archivio capitolare di S. Maria di Novara*, II, Pinerolo 1915, n. 271, 1094 gennaio 31, Novara. Sul documento, già segnalato da Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., p. 64, che non si sofferma sui *capitanei*, si vedano ora G. Andenna, *Un placito inedito di re Corrado (1089) con alcune osservazioni sulla vita di una pieve tra XI e XII secolo*, «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio muratoriano», 89 (1980-1981), p. 435, e G. Andenna, *Dal regime curtense al regime signorile*

advocatus; tutti sono distinti da altri testi, provvisti di minore *dignitas*: «et reliqui plures sed dignitate minores».

Per la zona meridionale, ove si esercitano anche l'influenza e il dominio dei Canossa, ricordiamo l'atto con cui nel 1098 la contessa Matilde infeuda alla chiesa e alla città di Cremona l'*Insula Fulcheria*²⁸: in esso sono menzionati i *capitanei* dell'episcopio, denominati anche quali *capitanei civitatis*, a significare, come sottolinea il Tabacco²⁹, da un lato, la sostanziale simbiosi istituzionale fra chiesa e città, dall'altro lato, l'azione della cittadinanza, che è chiamata, nei suoi maggiori, a supplire ad eventuali deficienze dell'apparato militare dell'episcopio, tanto che essa è l'interlocutrice della contessa.

Un documento ancor più significativo, di poco antecedente, è costituito da un placito del 1088, che il re Corrado presiede a Bergamo³⁰, nel quale ad un gruppo di vassalli viene attribuita implicitamente la qualifica di *capitanei* nella formula precettiva e sanzionatoria rivolta agli ufficiali pubblici; quattro dei vassalli sono milanesi, che da documentazione posteriore appaiono essere di rango capitaneale: Amizone da Landriano, Ottone *de Vicecomite*, Arderico da Rho e Algiso da Vimercate³¹.

Assente dai privilegi imperiali di Enrico IV³², la qualifica capitaneale compare con Enrico V: in alcuni placiti, svoltisi in area già canossiana, appaiono accanto all'imperatore numerosi *capitanei* 'matildici'³³.

La qualifica di *capitaneus* è ampiamente utilizzata nei *Libri o Consuetudines feudorum*³⁴, la cui redazione più antica è stata elaborata fra XI e XII secolo³⁵. Secondo le *Consuetudines*, i *capitanei* in senso proprio sarebbero i vassalli diretti del re, investiti degli uffici pubblici, marchesi e conti³⁶; viene poi specificato che, in un tempo successivo, quindi anche al tempo presente ovvero al momento della redazione, la qualifica viene, in modo improprio, ad indicare coloro che hanno ricevuto il feudo da marchesi e da conti: costoro sono i vassalli maggiori, «qui improprie hodie appellantur capitanei»³⁷.

In un'altra disposizione, che fa parte del trattato di Oberto dell'Orto, la qualifica di *capitanei* viene assegnata a coloro che hanno la disponibilità, totale o parziale, di una *plebs*³⁸, il che significa, in

e feudale. Progetti di signoria territoriale di banno di un ente ecclesiastico: il Capitolo cattedrale di Novara (secoli X-XII), in *La signoria rurale nel medioevo italiano*, a cura di A. Spicciati e C. Violante, voll. 2, Pisa 1997-1998, II, p. 241.

²⁸ E. Falconi (ed.), *Le carte cremonesi dei secoli VIII-XII*, II, Cremona, 1984, n. 242, 1098 gennaio 1.

²⁹ G. Tabacco, *La sintesi istituzionale di vescovo e città in Italia e il suo superamento nella 'res publica' comunale*, I ed. 1979, poi in app. a G. Tabacco, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, Torino, 1979, pp. 406-407.

³⁰ Manaresi, *I placiti cit.*, III/2, n. 467, 1088 gennaio, Bergamo. Per un'ampia analisi si veda A. Castagnetti, *La feodalizzazione degli uffici pubblici*, in *Il feudalesimo nell'alto medioevo*, voll. 2, Spoleto, 2000, II, pp. 792-794.

³¹ Rispettivamente, per i da Landriano cfr. sotto, t. c. nota 210; Visconti: sotto, t. c. nota 211; da Rho: sotto, t. c. note 102 e 202; da Vimercate: sotto, t. c. nota 67.

³² Un controllo sull'edizione dei diplomi di Enrico IV, che riporta anche il placito regio del 1088 (*DD Heinrici*, pp. 671-672, n. 2), conferma che si tratta del solo caso di utilizzazione della qualifica.

³³ Elencazione dei documenti e rapide considerazioni in Castagnetti, *La feodalizzazione cit.*, pp. 804-805. Sui vassalli matildici si vedano A. Overmann, *La contessa Matilde di Canossa*, I ed. 1895, tr. it. Roma, 1980, pp. 42-44; G. Fasoli, *Note sulla feodalità canossiana*, in *Studi matildici*, I, Modena, 1963, pp. 78-80. Dei *capitanei* modenesi, già vassalli matildici, tratta ora R. Rölker, *Nobiltà e comune a Modena. Potere e amministrazione nei secoli XII e XIII*, tr. it. Modena, 1997, pp. 29-120; ma si osservi che l'autore non si sofferma in alcun modo a delineare i caratteri dei *capitanei*, per i quali rinvia (*ibidem*, p. 29, nota 1) a Keller, *Signori e vassalli cit.*

³⁴ K. Lehmann, *Das langobardische Lehnrecht*, Göttingen, 1896.

³⁵ Sui *capitanei* nelle 'consuetudini feudali' si vedano Castagnetti, *Feudalità cit.*, pp. 224-226, e Castagnetti, *La feodalizzazione cit.*, pp. 800-801. Di seguito riportiamo i riscontri e la bibliografia essenziali.

³⁶ Lehmann, *Das langobardische Lehnrecht cit.*, *Antiqua*, Tit. I, cap. 1, p. 83; cap. 4, p. 85.

³⁷ *Ibidem*, *Antiqua*, Tit. III, cap. 1, p. 93; Tit. VI, cap. 5, p. 101. Di recente, G. Giordanengo, *Le droit féodal dans les pays de droit écrit. L'exemple de la Provence et du Dauphiné. XIIe - début XIVE siècle*, Roma, 1988, p. 125, attribuisce i primi sei capitoli o titoli dell'*Antiqua* al periodo 1037-1095.

³⁸ Lehmann, *Das langobardische Lehnrecht cit.*, *Antiqua*, Tit. VIII, cap. 16, pp. 127-128: «Qui vero vel a principe vel ab aliqua potestate de plebe aliqua aut plebis parte per feudum fuerit investitus, is capitaneus appellatur, qui proprie valvassor maior olim dicebatur». Il passo è ampiamente commentato da C. Violante, *Pievi e parrocchie nell'Italia*

concreto, la disponibilità anzitutto dei redditi della decima³⁹, pieve e decime che potevano ricevere solitamente dai vescovi.

Le due 'definizioni' concernono situazioni differenti: mentre le seconde riflettono la situazione dell'area di influenza della chiesa arcivescovile milanese⁴⁰, le prime, probabilmente, riflettono le situazioni di altre zone, come quella della Marca Veronese⁴¹ e quella delle città emiliane nell'orbita del dominio o dell'influenza dei Canossa⁴², nelle quali i *capitanei* non sono tali in quanto detengono un 'feudo decimale', pur potendo disporre di diritti di decima, ma in quanto detengono castelli e signorie, non sempre piene, da marchesi, conti e vescovi, come quello di Trento, detentori dei diritti comitali⁴³: essi si trovano, di frequente, in una posizione effettuale sostanzialmente analoga a quella dei *domini loci* o signori territoriali, che detenevano in allodio, quindi per eredità familiare antica o, come pure accadeva, per acquisizione più recente, i diritti signorili su un territorio, spesso connessi alla proprietà di un castello⁴⁴, ma la qualificazione capitaneale indica il rapporto feudale con i loro *seniores*.

Aspetti propri presentano le situazioni nei territori già inseriti nella diversa tradizione politica e sociale della *Romania*, ove pure i primi quattro *capitanei* appaiono precocemente al fianco dell'arcivescovo di Ravenna: tre di loro appartengono a famiglie già connotate da un titolo ducale nel secolo IX⁴⁵.

La qualifica capitaneale, attribuita fra XI e XII secolo e mantenuta in seguito, non venne estesa ad altre famiglie nei tempi posteriori: essa rimase collegata, oltre che alle funzioni pubbliche connesse all'investitura di feudi derivati direttamente dai *capitanei regis* in senso proprio - duchi, marchesi e conti - o da *potestates* ad essi accostabili, come i vescovi⁴⁶, al periodo storico determinato in cui l'investitura fu concessa, un periodo che inizia, in area milanese, alla fine del secolo X, il che spiega perché, secondo le *Consuetudines*, sono *capitanei* solamente coloro che detengono il *beneficium* da lungo tempo, «ab antiquis temporibus»⁴⁷.

2. I *capitanei* milanesi

2.1. Il governo arcivescovile

Nell'ambito delle regioni settentrionali del Regno Italico⁴⁸ appare subito ingente il numero di *capitanei* e di famiglie capitaneali milanesi. Tale situazione è il riflesso di fattori costitutivi della storia stessa della città, che fin dall'antichità aspirava all'egemonia nei confronti di un territorio ad essa afferente direttamente e nei confronti dei territori vicini, poggiante sulla centralità della sua posizione anche nel contesto viario⁴⁹, e sul ruolo della chiesa metropolitana, che esercita la sua

centrosettentrionale durante i secoli XI e XII, in *Le istituzioni ecclesiastiche della 'societas christiana' dei secoli XI-XII. Diocesi, pievi e parrocchie*, Milano, 1977, pp. 719-721, che ne assegna la redazione al quarto-sesto decennio del secolo XII, e da Keller, *Signori e vassalli* cit., pp. 3-6, 23-24.

³⁹ Cfr. sotto, t. c. note 56-57.

⁴⁰ Violante, *Pievi e parrocchie* cit., pp. 764 ss.; Keller, *Signori e vassalli* cit., p. 113.

⁴¹ A. Castagnetti, *Fra i vassalli: marchesi, conti, 'capitanei', cittadini e rurali*, Verona, 1999, pp. 63-102.

⁴² Cfr. sopra, t. c. nota 33.

⁴³ Singole famiglie capitaneali della chiesa vescovile di Trento sono attestate nel secondo decennio del secolo XIII (un cenno in Castagnetti, *Fra i vassalli* cit., p. 71, nota 282), ma la presenza del ceto è attestata per il secolo precedente, come avremo modo di mostrare in un contributo di prossima pubblicazione [A. Castagnetti, *Governo vescovile, feudalità, 'communitas' cittadina e qualifica capitaneale a Trento fra XII e XIII secolo*, Verona, 2001].

⁴⁴ Per il processo in generale che concerne lo sviluppo di nuclei di potere su base patrimoniale si veda G. Fasoli, *Castelli e signorie rurali*, I ed. 1966, poi in G. Fasoli, *Scritti di storia medievale*, Bologna, 1974, pp. 49-77.

⁴⁵ Cfr. sotto, par. 3.3.1.

⁴⁶ Per il carattere pubblico assunto dal potere dei vescovi, in sostituzione del regno, si vedano Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., p. 77 e *passim*; Tabacco, *La sintesi istituzionale* cit., pp. 414-415, e, per l'arcivescovo di Milano, G. Tabacco, *La genesi culturale del movimento comunale italiano*, I ed. 1989, poi in Tabacco, *Sperimentazioni* cit., p. 330 ss.

⁴⁷ Lehmann, *Das langobardische Lehnrecht* cit., *Antiqua*, Tit. VIII, cap. 16, p. 128, testo di Oberto dell'Orto. Cfr. Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., pp. 154-155; Keller, *Signori e vassalli* cit., p. 148.

⁴⁸ Cfr. sotto, nota 515.

⁴⁹ F. Oppl, *Le origini dell'egemonia territoriale milanese*, in *Atti dell'11° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo*, voll. 2, Milano, 1989, I, pp. 173-183; Tabacco, *Le istituzioni* cit., p. 340.

influenza su una regione vasta, influenza della quale beneficia la città⁵⁰, fino a che, dalla fine del secolo XI, quando la cittadinanza si sarà organizzata in comune, questo si proporrà di estendere la sua egemonia sulle città vicine⁵¹.

Si aggiungano le vicende del governo del territorio. Fra la metà del secolo X e la metà del secolo successivo il comitato e la città di Milano, con altre città e comitati, furono governati da marchesi, che, tuttavia, non associavano a tale titolo una qualificazione territoriale, che era invece associata al titolo di conte, che assumeva pertanto una funzione specificatrice rispetto al titolo per così dire superiore: ricordiamo il marchese Berengario, conte di Milano⁵², e, nel secolo seguente, i marchesi obertenghi, anch'essi conti di Milano e di Tortona⁵³. Dopo che nel corso del secolo, come in molte altre città, i conti avevano cessato di esercitare le loro funzioni⁵⁴, si sviluppò un processo che portò l'arcivescovo a supplire gli ufficiali regi nel governo della città e del territorio⁵⁵.

I *capitanei* debbono il loro rango specifico all'investitura delle pievi ovvero dei redditi della decima provenienti dalle singole pievi⁵⁶, investitura conferita a loro soprattutto ad opera dell'arcivescovo Landolfo II nel penultimo decennio del secolo X⁵⁷. Occorre attendere un periodo più tardo per disporre di documenti che interessino un feudo denominato esplicitamente 'capitanato di pieve', *cataniaticum plebis*, quando il vescovo di Cremona, alla fine del secolo XII, concesse l'investitura di un «feudum ... de cataniatico plebis», il cui contenuto consisteva essenzialmente nelle decime vescovili⁵⁸.

2.2. Le prime attestazioni di 'capitanei': costituzione dei legati pontifici e fonti narrative

I *capitanei* appaiono per la prima volta, in Milano e in tutta l'Italia settentrionale, nella costituzione che i legati pontifici emanarono nel 1067 per la riforma del clero milanese; le pene in denaro stabilite per i trasgressori sono graduate in misura decrescente secondo una gerarchia di ceti basata su *dignitas* ed *ordo*: *capitanei*, *vassi*, *negotiatores* e *reliqui* ovvero i cittadini rimanenti pagheranno secondo la loro condizione⁵⁹. La catalogazione, come altre precedenti e posteriori, riflette, come è stato osservato⁶⁰, una rappresentazione riduttiva della società, che risulta anche dalla difficoltà di identificazione sociale della rimanente e più ampia parte della cittadinanza, compresa nella indicazione assai sommaria di *reliqui*.

Per Milano, inoltre, diversamente che per quasi tutte le altre città, disponiamo di fonti narrative, non solo locali, che riflettono la rappresentazione e la coscienza che della società coeva ebbero i contemporanei, cittadini ma anche osservatori esterni, attenti e informati. Riferimenti ai *capitanei*

⁵⁰ A. Ambrosioni, *Gli arcivescovi nella vita di Milano*, in *Atti del 10° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo*, Milano, 1986, pp. 101 ss., con la segnalazione della letteratura precedente.

⁵¹ Opll, *Le origini* cit., pp. 190 ss.

⁵² Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 139, 941 febbraio, Milano. Cfr. Sergi, *I confini* cit., pp. 68 e 147.

⁵³ Manaresi, *I placiti* cit., II/2, n. 308, 1021 novembre, Milano; III/1, n. 338, 1035 maggio 28; n. 364, 1045 novembre, Milano; n. 365, 1045 novembre, Milano. Cfr. M. G. Bertolini, *Alberto Azzo (II)*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, I, Roma, 1960, p. 754.

⁵⁴ Gli ultimi placiti sono presieduti dall'obertengo Azzo (Adalberto Azzo II), marchese e "comes istius civitatis": Manaresi, *I placiti* cit., III/1, nn. 364 e 365, 1045 novembre, Milano. Cfr. Tabacco, *Le istituzioni* cit., pp. 346-347.

⁵⁵ Per la situazione e le vicende della società milanese e la crescita, di fatto, dei poteri dei vescovi, si vedano C. Violante, *La società milanese nell'età precomunale*, I ed. 1953, Bari, 1974, pp. 236-256; Tabacco, *Le istituzioni* cit., pp. 348-358; G. Tabacco, *Ordinamento pubblico e sviluppo signorile*, I ed. 1968, poi in Tabacco, *Sperimentazioni* cit., pp. 311-312; G. Tabacco, *La genesi culturale del movimento comunale italiano*, I ed. 1989, poi in Tabacco, *Sperimentazioni* cit., pp. 330-333.

⁵⁶ Violante, *Pievi e parrocchie* cit., pp. 770 ss.; Keller, *Signori e vassalli* cit., p. 113.

⁵⁷ Violante, *La società milanese* cit., pp. 169 ss.; Tabacco, *Le istituzioni* cit., pp. 350-351, 355; Bordone, *La società cittadina* cit., pp. 120-123; Sergi, *I confini* cit., p. 294.

⁵⁸ S. A. Anninskij (ed.), *Acty Kremeny*, voll. 2, Moskva, 1937-1961, I, n. 87, 1196 novembre 10; cfr. anche II, n. 49, 1284 febbraio 28, concernente un feudo antico di *cataniaticum plebis*. Cfr. C. Violante, *Una famiglia feudale della 'Langobardia' tra il X e il XI secolo: i 'da Bariano'/'da Maleo'*, «Archivio storico lodigiano», ser. II, XII (1974), p. 101, e Violante, *Pievi e parrocchie* cit., p. 773.

⁵⁹ *RIS*, IV, p. 33, in nota, doc. 1067 agosto 1, Milano, riedito in J. von Pflugk-Harttung, *Iter Italicum*, Stuttgart, 1883, I, n. 39, p. 428. Cfr. Violante, *La società milanese* cit., pp. 261-265.

⁶⁰ Bordone, *La società cittadina* cit., p. 160; Tabacco, *Le istituzioni* cit., p. 356.

appaiono nelle opere, composte tra XI e XII secolo, di Landolfo Seniore⁶¹ e Bonizone da Sutri⁶². Per l'anno 1128 Landolfo Iuniore narra che un'assemblea, costituita dal clero e dal *populus*, aveva eletto quali membri di una ambasceria un *capitaneus*, un *valvassor* e un cittadino⁶³.

La fonte più nota è quella costituita dal passo di Ottone di Frisinga, il quale riferisce che presso le *civitates* lombarde sono presenti tre *ordines*, cioè dei *capitanei*, dei *vavassores* e della *plebs* ovvero del *populus*, fra i quali sono scelti i consoli delle città⁶⁴. Di tale affermazione sussiste un riscontro documentario esplicito in un noto atto milanese del 1130, che elenca fra i consoli cittadini ben dieci *capitanei*, seguiti da sette *valvassores* e cinque *cives*. Documenti di poco anteriori mostrano una stratificazione cetuale analoga, anche se non altrettanto dettagliata, come abbiamo anticipato⁶⁵.

2.3. Famiglie capitaneali

2.3.1. L'esercizio di diritti signorili

Rimane non chiarito, in complesso, se e come il beneficio decimale si evolvesse precocemente nella disponibilità dei diritti giurisdizionali maggiori su tutto o una parte del territorio plebano, poiché le ricerche specifiche sugli eventuali diritti signorili connessi ad un 'feudo di pieve' difettano⁶⁶.

I *capitanei* da Vimercate non ebbero una signoria locale nella pieve omonima⁶⁷, né la costituirono i cittadini *Fantes*, compresi fra i gruppi di *capitanei* negli elenchi dei consoli degli anni 1117⁶⁸ e 1130⁶⁹ all'interno della pieve di Vigonzone, se non alla fine del secolo XII⁷⁰. Anche la famiglia dei da Baggio⁷¹, che derivava la propria connotazione 'cognominale' dal territorio omonimo, compreso nella pieve di Cesano Boscone, non sembra che, almeno nel suo ramo milanese, al quale appartengono alcuni consoli del primo comune⁷², abbia esercitato pieni diritti signorili⁷³.

⁶¹ Landulfi Senioris *historia Mediolanensis*, in *MGH, SS*, VIII, libro II, cap. 26, p. 63; libro III, cap. 14, p. 82; libro III, cap. 30, p. 97. Cfr. Keller, *Signori e vassalli* cit., pp. 7 e p. 33, nota 37. Sui cronisti milanesi Landolfo Seniore e Landolfo Iuniore si vedano le osservazioni di O. Capitani, *Motivi e momenti di storiografia medioevale italiana: secc. V-XIV*, in *Nuove questioni di storia medioevale*, Milano, 1964, pp. 761 e 768.

⁶² *Bonizonis episcopi Sutrii liber ad amicum*, in *MGH, Libelli de lite imperatorum et pontificum saeculi XI et XII conscripti*, Hannover, 1916, pp. 591 e 598. Sul cronista cfr. Capitani, *Motivi e momenti* cit., pp. 760-761.

⁶³ Landulfi Iunioris (de Sancto Paulo) *historia Mediolanensis*, in *SS*, XX, cap. 53, p. 44: «... Anselmus de Badaglio subdiaconus ordinarius, Guido de Landriano electus capitaneus, Guerenzo de Puzobonelo vavassor strenuus, Robacastelus civis et eques nominatissimus...».

⁶⁴ Ottonis episcopi Frisingensis et Rawenini *Gesta Frederici*, in *SS in usum scholarum*, Hannover e Lipsia, 1912, libro II, cap. XIII, p. 116. Sull'opera di Ottone si veda Capitani, *Motivi e momenti* cit., pp. 767 ss.

⁶⁵ Documenti degli anni 1117-1130, citati sopra, note 20-23.

⁶⁶ L'insufficienza della considerazione dell'istituto del *dominatus loci* da parte di Keller, *Signori e vassalli* cit., è stata rilevata, ad esempio, da F. Menant, *La société d'ordres en Lombardie. A propos d'un livre récent*, «Cahiers de civilisation médiévale. Xe-XIIe siècles», XXVI (1983), p. 236, e da G. Sergi, rec. in «Francia», XIII (1985), p. 748.

⁶⁷ G. Rossetti, *Motivi economico-sociali e religiosi in atti di cessione di beni a chiese del territorio milanese nei secoli XI e XII*, in *Contributi dell'Istituto di storia medioevale*, I, Milano, 1968, pp. 393 e 404, secondo la quale il *dominatus loci* spettava alla chiesa plebana locale, pur disponendo i da Vicomercate di diritti signorili sui loro possedimenti (*ibidem*, p. 394).

⁶⁸ Doc. dell'anno 1117, citato sopra, nota 20.

⁶⁹ Doc. dell'anno 1130, citato sopra, nota 23. Cfr. anche L. Chiappa Mauri, *A Milano nel 1164: un servo, un 'capitaneus', un giudice. Per lo studio della società milanese in età comunale*, «Archivio storico lombardo», CXVIII (1992), p. 24: in un documento dell'anno 1140 compaiono Azzone e nipote Anselmo "que dicuntur cattanei"; la vertenza concerne la concessione in feudo della riscossione di quote di decima in alcuni luoghi della pieve di Vigonzone.

⁷⁰ Chiappa Mauri, *A Milano* cit., pp. 23-29; G. Andenna, *Le strutture sociali in età signorile e feudale*, in G. Andenna et alii, *Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: la Lombardia*, in *Storia d'Italia* diretta da G. Galasso, VI, Torino, 1998, p. 266.

⁷¹ Ai da Baggio la qualifica capitaneale viene attribuita con certezza, per quanto finora consta, solo da un documento del 1207, in relazione ad un diritto di decima, del quale si rivendica la concessione in feudo da parte dei *capitanei* da Baggio: Manaresi, *Gli atti del Comune* cit., n. 298, 1207 luglio 10, Milano. Cfr. Keller, *Signori e vassalli* cit., p. 363.

⁷² Due da Baggio sono consoli nel 1117 (doc. citato sopra, nota 20), uno nell'anno 1151 (Manaresi, *Gli atti del Comune* cit., n. 24, 1151 maggio 4, in *solario consulatus Mediolani*).

⁷³ Un cenno in M. L. Corsi, *Note sulla famiglia da Baggio (secoli IX-XIII)*, in *Contributi dell'Istituto* cit., I, p. 202, ove si afferma che in alcuni luoghi della pieve di Cesano Boscone, compreso quello di Baggio, la famiglia aveva esercitato ampiamente i diritti signorili, un aspetto che l'autrice stessa dichiara di non avere approfondito (*ibidem*, p. 203). M. L.

La considerazione di un'altra famiglia, quella dei da Soresina, alla quale la qualifica capitaneale è attribuita solamente dal cronista Landolfo Iuniore⁷⁴, mostra che essi derivavano cognominazione e qualificazione da possessi e diritti in proprietà, compresa quelli su una cappella, acquisendo anche beni in territorio di Lodi⁷⁵. In beneficio dal vescovo cremonese, che con il loro aiuto si proponeva di fronteggiare le mire espansionistiche milanesi, essi detenevano avanti il 1037 "una serie di castelli, di cappelle, di possessi fondiari con diritti signorili, regalie, decime"⁷⁶.

Un da Soresina, Sigifredo, passò dalla parte dell'arcivescovo milanese⁷⁷, inserendosi nel ceto capitaneale, perdendo i benefici cremonesi, benefici che un altro ramo mantenne, permanendo nella vassallità del vescovo di Cremona. Il beneficio di Sigifredo, concernente castelli, terre, *districtus*, telonei e decime, fu assegnato nel 1036 dal vescovo cremonese, mediante contratto di livello, al conte Arduino di Bergamo⁷⁸. Al ramo inurbatosi appartiene Manfredo⁷⁹, che riveste per due volte nel quinto decennio del secolo XII la magistratura consolare⁸⁰.

Gli interessi verso il Lodigiano dei da Soresina come di altre famiglie capitaneali milanesi, quali i da Landriano e i da Melegnano, i secondi fra i *capitanei* del vescovo di Lodi⁸¹, favorirono l'espansione politica di Milano verso Lodi⁸², che fu sancita dalla conquista militare del 1111⁸³.

2.3.2. La famiglia degli Avvocati

Diritti signorili hanno certamente esercitato coloro che nei primi decenni del secolo XI furono investiti in feudo dell'ufficio di avvocazia per la chiesa arcivescovile, trasmettendo ufficio e poi nome di famiglia agli eredi. Secondo la ricostruzione prosopografica attuata dal Biscaro⁸⁴ ed accettata sostanzialmente dal Keller⁸⁵, capostipiti della famiglia degli Avvocati sono tre Anselmo, abitanti in Milano, di legge longobarda⁸⁶ - il primo, giudice, defunto; il secondo e il terzo, rispettivamente figlio e nipote -, attestati in un documento del 997, con il quale essi donano a Costantina, *amica nostra*, figlia di Giselberto, giudice di Pavia, e vedova di certo Idone, una casa in

Corsi, *Piccoli proprietari rurali in Garbagnate Marcido: i Veneroni*, in *Contributi dell'Istituto* cit., I, p. 718, segnala un documento del 1171, nel quale i da Baggio rinunciano a diritti di *comandisia*; cfr. anche Andenna, *Le strutture sociali* cit., p. 292. I diritti di *comandisia* possono essere conosciuti attraverso diritti analoghi a quelli detenuti dagli Avvocati, a Trezzano, nella pieve di Cesano Boscone (cfr. sotto, t. c. nota 115, con riferimento a un documento del 1192). Su diritti signorili dei da Baggio in Garbagnate Marcido si sofferma anche Violante, *Pievi e parrocchie* cit., p. 768; *ibidem*, p. 771, viene indicato un documento del 1127, nel quale si fa riferimento ai *seniores de Badaglo*.

⁷⁴ Landulfi Iunioris *historia Mediolanensis* cit., cap. 39, p. 36.

⁷⁵ Violante, *I Soresina* cit., p. 688.

⁷⁶ *Ibidem*, p. 679.

⁷⁷ *Ibidem*, pp. 682-683, 687 ss., ripreso da Andenna, *Le strutture sociali* cit., p. 263.

⁷⁸ Anninskij, *Acty Kremony* cit., I, n. 7, 1037 novembre 8, da correggere in 1036: C. Violante, *Un beneficio vassallatico istaurato con una carta di livello (Cremona 8 novembre 1036)*, in *Cristianità ed Europa. Miscellanea di studi in onore di L. Prosdocimi*, a cura di C. Alzati, I, Roma, 1994, p. 194 ss.; C. Violante, *Fluidità del feudalesimo nel Regno Italico (secoli X e XI). Alternanze e compenetrazioni di forme giuridiche delle concessioni di terre ecclesiastiche a laici*, in *Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento*, XXI (1995), pp. 24 ss.

⁷⁹ C. Violante, *Una famiglia feudale della 'Langobardia' nel secolo XI: i Soresina*, in *Studi filologici, letterari e storici in memoria di Guido Favati*, Padova, 1977, p. 682; una sintesi delle vicende della famiglia si legge in Andenna, *Le strutture sociali* cit., pp. 80-85.

⁸⁰ C. Manaresi, *Gli atti del Comune* cit., n. 7, 1141 dicembre 8 (si corregga l'affermazione di Violante, *I Soresina* cit., p. 702, che considera Manfredo come *iudex*), e n. 10, 1144 marzo, in *consulatu Mediolani, sub consulibus*. Cfr. Violante, *I Soresina* cit., pp. 670 e 699.

⁸¹ Keller, *Vassalli e signori* cit., p. 349.

⁸² Violante, *I Soresina* cit., pp. 700-701.

⁸³ L. Fasola, *Una famiglia di sostenitori milanesi di Federico I. Per la storia dei rapporti dell'imperatore con le forze sociali e politiche della Lombardia*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», LII (1972), p. 185. Per la politica di espansione territoriale di Milano e i rapporti con le città vicine, si veda R. Bordone, *La Lombardia nell'età di Federico I*, in Andenna et alii, *Comuni e signorie* cit., pp. 337 ss.

⁸⁴ G. Biscaro, *Gli avvocati dell'arcivescovo di Milano nei secoli XI e XII*, «Archivio storico lombardo», XXXIII (1906), tabella genealogica a p. 29.

⁸⁵ Keller, *Signori e vassalli* cit., pp. 180-181, con tabella genealogica.

⁸⁶ La professione di legge longobarda da parte dei due Anselmo viventi non è sottolineata da Keller, *Signori e vassalli* cit., p. 181, che, tuttavia, la registra per Gauselmo giudice, che egli ritiene essere stato padre del primo Anselmo giudice, padre e nonno dei due Anselmo citati.

Milano, presso porta Ticinese, e terre a Trezzano e a Gudo⁸⁷, nascondendo con quest'atto, secondo il Biscaro⁸⁸, il 'pegno' che il marito e il padre suo costituivano sui propri beni a garanzia del faderfio e degli altri diritti patrimoniali della sposa.

Tre decenni più tardi, un altro Anselmo, *advocatus*, figlio di un Anselmo defunto, acquistò case e terre per dodici iugeri in Trezzano⁸⁹. Come sottolinea il Biscaro, l'identità del luogo, la ripetizione del nome, la residenza in Milano, la provenienza del documento dallo stesso fondo archivistico del monastero di S. Ambrogio, cui pervennero i beni, inducono a collegare direttamente questi due Anselmi ai tre della fine del secolo precedente⁹⁰. Ulteriore documentazione attesta, da un lato, la persistenza dell'ufficio di avvocato nei discendenti fino ai primi decenni del secolo XIII; dall'altro lato, rivela che l'ufficio è esercitato per la chiesa arcivescovile⁹¹. Fra i personaggi ragguardevoli della famiglia segnaliamo un vescovo di Piacenza, attestato nel 1086, schierato con il partito filoimperiale⁹².

Verso la fine del secolo Anselmo e Aripando, figli di Alberto avvocato, furono protagonisti di alcuni atti complessi, con i quali dapprima ricevettero in livello ventinovenne case e terreni in località varie situate nelle pievi di Casorate e di Besate⁹³, beni loro concessi da Bernardo da Besate, un membro della famiglia omonima, recentemente studiata dal Violante⁹⁴. Nello stesso mese⁹⁵ Bernardo e la moglie Gisla, figlia di Riccardo gonfaloniere di Pavia, la seconda *cum notitia* ovvero con il consenso dei parenti, il padre e un fratello, come prescriveva la legge longobarda⁹⁶, vendettero per la somma cospicua di 90 lire agli stessi fratelli la loro porzione del castello di Farabasiliana, tre cappelle e beni in vari luoghi, gli stessi del documento precedente; furono ceduti anche i diritti giurisdizionali - *districta, commendationes, telonea, placita, conditia, honores* -, pertinenti alla *curtis* di Farabasiliana e alle cappelle: nella sostanza, come sottolinea il Violante, sarebbero stati ceduti i diritti connessi ad una signoria territoriale, in quanto pertinenti non a singoli possedimenti, ma alla *curtis* appunto e alle cappelle. Ad entrambi gli atti si sottoscrissero personaggi ragguardevoli, fra i quali segnaliamo un da Pusterla, della famiglia capitaneale milanese⁹⁷, un *de Rodobio* o da Robbio, località nella diocesi di Vercelli⁹⁸, e un da Besate, località nella pieve di Casorate, sulla sinistra del Ticino⁹⁹; ancora un da Croce, famiglia di cittadini milanesi, poi fra i magistrati del comune¹⁰⁰.

Un documento del 1148 mostra con immediatezza una delle funzioni primarie dell'avvocato della chiesa arcivescovile e, nel contempo, attesta la presenza di alcuni dei vassalli maggiori presso

⁸⁷ Biscaro, *Gli avvocati* cit., p. 22, app., reg. n. 1.

⁸⁸ *Ibidem*, p. 9, con rinvio a A. Lattes, *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*, Milano, 1899, p. 241.

⁸⁹ *Gli atti privati milanesi e comaschi del secolo XI*, voll. 4, Milano, 1933-1969, I, ed. G. Vittani e C. Manaresi; II-IV, ed. C. Manaresi e C. Santoro (d'ora in poi Manaresi, *Gli atti privati* cit.), II, n. 193, 1031 novembre 10, Como; regesto in Biscaro, *Gli avvocati* cit., app., n. 2.

⁹⁰ Biscaro, *Gli avvocati* cit., p. 10.

⁹¹ *Ibidem*, pp. 10 ss., e Keller, *Signori e vassalli* cit., pp. 180-181.

⁹² G. Schwartz, *Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens unter der sächsischen und salischen Kaisern mit den Listen der Bischöfe. 951-1122*, Leipzig - Berlin, 1913, p. 192.

⁹³ Manaresi, *Gli atti privati* cit., IV, n. 858, 1098 marzo; regesto in Biscaro, *Gli avvocati* cit., p. 23, n. 6a. Cartine storico-geografiche della zona, sulla sinistra del Ticino, fra i territori di Pavia e di Milano, sono tracciate da E. Occhipinti, *Il monastero di Morimondo in Lombardia tra tensioni locali e antagonismi di potere (secolo XII-inizi XIII)*, «Nuova rivista storica», LXVII (1983), p. 531, e da C. Violante, *I 'da Besate'. Una stirpe feudale e 'vescovile' nella genealogia di Anselmo il Peripatetico e nei documenti*, in *Nobiltà e chiese nel medioevo e altri saggi. Scritti in onore di G. G. Tellenbach*, Roma, 1993, p. 157.

⁹⁴ Violante, *I 'da Besate'* cit., pp. 109-110.

⁹⁵ Manaresi, *Gli atti privati* cit., IV, n. 859, 1098 marzo, in riva del fiume Ticino; regesto in Biscaro, *Gli avvocati* cit., p. 23, n. 6b; anche n. 860, 1098 marzo, in riva del fiume Ticino, ignoto al Biscaro. Ai due atti assistono membri di famiglie milanesi influenti.

⁹⁶ P. S. Leicht, *Il diritto privato preineriano*, Bologna, 1933, p. 70; G. Vismara, *I rapporti patrimoniali tra coniugi nell'alto medioevo*, in *Il matrimonio nella società altomedievale*, voll. 2, Spoleto, 1977, I, p. 644.

⁹⁷ Cfr. sotto, nota 150.

⁹⁸ Violante, *I 'da Besate'* cit., pp. 106-107.

⁹⁹ *Ibidem*, p. 109.

¹⁰⁰ Manaresi, *Gli atti del Comune* cit., n. 4, 1138 novembre 30, *in broileto, non longe a domo consulatus*; n. 5, 1140 agosto 21, Milano, presso la dimora arcivescovile.

l'arcivescovo, quando questi investe quattro uomini di Velate, a nome della loro *comunantia*, di una terra da loro stessi acquistata dagli abitanti di Bimio, acquisto che aveva provocato contestazioni con l'arcivescovo. La controversia era stata portata presso i consoli milanesi, che avevano ordinato il duello, non svoltosi per un accordo sopravvenuto, per cui gli uomini di Velate si impegnavano a corrispondere un fitto¹⁰¹. La vicenda veniva ad implicare direttamente l'avvocato vescovile, che per legge avrebbe dovuto sostenere la prova del duello. Nell'occasione il ruolo dell'avvocato, che fu chiamato a dare il suo consenso all'accordo, fu assunto da Manfredo da Settala, poiché l'avvocato in carica, Anselmo, giaceva ammalato e poté dare il suo consenso in un altro momento dello stesso giorno. La rilevanza dell'atto, oltre che da quanto esposto, emerge anche dalla posizione elevata dei sottoscrittori: Ugo da Rho¹⁰², Alberto da Porta Romana¹⁰³ e Ottone Visconte¹⁰⁴, tutti di rango capitaneale, come Manfredo da Settala¹⁰⁵, località a sud-ovest di Treviglio.

L'espansione di una potente famiglia cittadina milanese in una zona di confine fra i territori di Pavia e di Milano, come la fondazione negli anni Trenta del secolo seguente del monastero cistercense di Morimondo, nella quale ebbe parte l'arcivescovo, con il vescovo di Pavia¹⁰⁶, riflettevano l'obiettivo della cittadinanza milanese di allargare il distretto a spese di quello della città vicina, particolarmente di giungere fino al Ticino, come già osservava il Biscaro¹⁰⁷.

Verso la metà del secolo XII¹⁰⁸, gli Avvocati¹⁰⁹ cedettero i beni in Farabasiliana, castello e diritti signorili compresi, a due fratelli milanesi, Pietro e Bovo *Bullia* o Broglia. Dopo oltre un decennio, un Obizone, figlio del defunto Anselmo avvocato, minorenni, cedette a Eriprando di Pietro Visconte e ad Ianuario e Bevolchino figli di Guilicione di Monza, terre e diritti nei territori di varie località e castelli della zona, fra cui Farabasiliana, Barate ed *Eburinum*, con i diritti di *districtus* e *castellantia*¹¹⁰, con la specificazione ulteriore che *totus districtus* di Barate e del suo *territorium* e il diritto di *castellantia* dovevano essere tenuti *per beneficium* dalla chiesa arcivescovile milanese. Si trattava di una transazione relativa all'eredità del defunto Anselmo (VI, secondo la ricostruzione del Biscaro), poiché il figlio maggiore di questo, Anselmo (VII), prozio di Obizone, aveva lasciato la

¹⁰¹ C. Manaresi (ed.), *Regesto di S. Maria di Monte Velate sino all'anno 1200*, Roma, 1937, n. 121, 1148 febbraio 13, Milano. Sull'episodio si soffermano Biscaro, *Gli avvocati* cit., p. 15, e G. P. Bognetti, *Sulle origini dei comuni rurali nel medioevo*, I ed. 1926-1927, ora in G. P. Bognetti, *Studi sulle origini del Comune rurale*, a cura di F. Sinatti d'Amico e C. Violante, Milano, 1978, p. 235.

¹⁰² Cfr. sotto, t. c. nota 202.

¹⁰³ Keller, *Signori e vassalli* cit., p. 349.

¹⁰⁴ Sui Visconti G. Biscaro, *I maggiori dei Visconti signori di Milano*, «Archivio storico lombardo», ser. IV, XXXVIII (1911), pp. 5-76, particolarmente a p. 25 per l'episodio di cui al testo. Per la loro presenza nelle magistrature comunali, cfr. sotto, t. c. nota 199: una sola, nel periodo considerato.

¹⁰⁵ Cfr. sotto, t. c. note 203 e 214.

¹⁰⁶ Occhipinti, *Il monastero* cit., pp. 529-530.

¹⁰⁷ Biscaro, *Gli avvocati* cit., p. 14.

¹⁰⁸ M. Ansani (ed.), *Le carte del monastero di Santa Maria di Morimondo. I. (1010-1170)*, Spoleto, 1992, n. 81, 1143 agosto 15, Milano, e n. 82, 1143 settembre 9, Rosate; Biscaro, *Gli avvocati* cit., app., regesti n. 13 e n. 14. Cfr. Occhipinti, *Il monastero* cit., p. 539; soprattutto, Violante, *I 'da Besate'* cit., p. 111, nota 81, che si avvale della documentazione del monastero di S. Maria di Morimondo, raccolta nella tesi di dottorato, ora edita, di Ansani, *Le carte* cit.

¹⁰⁹ Il nome collettivo di Avvocati, invero, non appare in Biscaro, *Gli avvocati* cit., app., pp. 24-28, regesti dei documenti del secolo XII, compare, a quanto ci risulta, dal quinto decennio del secolo XII, attestato nella descrizione di confinazioni di singoli appezzamenti (Ansani, *Le carte* cit., pp. 166, 228, 290, 291, 293, 374, 383), segno che nella accezione comune la famiglia era ormai conosciuta con una caratterizzazione cognominale, la quale non viene impiegata negli atti nei quali i singoli membri sono attori, destinatari o sottoscrittori.

¹¹⁰ Ansani, *Le carte* cit., n. 170, 1157 marzo 13, Milano; regesto in Biscaro, *Gli avvocati* cit., p. 26, n. 19. Si vedano altri due documenti non regestati da Biscaro, *Gli avvocati* cit.: Ansani, *Le carte* cit., n. 172, 1158 gennaio 9, Milano, e n. 173, 1158 gennaio 10, Romano Banco. Nel secondo documento (Ansani, *Le carte* cit., p. 339) sono spartiti, con una transazione, i beni e i diritti già di Anselmo avvocato, spettando ad Aripando visconte quelli nei *territoria* di Fallavecchia, Farabasiliana, Morimondo, Coronate: oltre a beni terrieri e a diritti di uso comune, tutti gli «hones, usus, condiciones, ... districta, comendaciones, ... castellani, castellanicae, advocadria ecclesiarum»; rimanendo ad Obizone figlio di Anselmo avvocato beni e diritti in Rosate, Coazzano, Gudo ecc., in particolare con il diritto di *castellantia*.

sua porzione di eredità familiare ai discendenti delle due figlie, le quali avevano sposato¹¹¹, appunto, Pietro Visconte, di famiglia capitaneale¹¹², e Guilicione di Monza, famiglia di valvassori milanesi¹¹³, escludendo dalla successione gli agnati, che reagirono, fino a che si giunse alla transazione ovvero all'atto del 1157¹¹⁴.

Diritti signorili gli Avvocati detenevano anche in Trezzano, come attesta un atto di vendita del 1192, con il quale sono ceduti terre e diritti signorili annessi¹¹⁵ a cinque abitanti del luogo¹¹⁶: *honores, districta, condicia, castellanciae*, fors'anche *carricia* o 'corvées', diritti signorili in senso proprio; altri diritti connessi allo sfruttamento dei beni comuni posti nel territorio, quali *acquaria* e *piscaria*. Gli Avvocati rinunciano anche al diritto in forza del quale essi potevano richiedere agli abitanti di Trezzano che provvedessero a *castellare* nella località di Iborino, vicina, ma in altra pieve rispetto a Trezzano¹¹⁷. Gli obblighi di *castellantia* non sono specificati, come non lo erano stati nella documentazione anteriore: per analogia ad altre situazioni coeve, possiamo ritenere che l'obbligo consistesse nei compiti di manutenzione e di custodia o, semplicemente, nel disporre all'interno del castello di una *caneva*¹¹⁸. Solo un noto documento, anteriore di oltre mezzo secolo¹¹⁹, precisa che l'obbligo di *castellantia* per abitanti di un distretto signorile nel Bergamasco viene concretizzato nella partecipazione ad azioni militari: «ad hostem pergendum unusquisque per castellantiam». Gli acquirenti riscattavano, dunque, una condizione di soggezione nei confronti di signori, che, allo stato attuale delle nostre conoscenze, non appaiono essere dotati della giurisdizione signorile su un territorio compatto, situazione che si avvicina ad altre concernenti il riscatto dei diritti signorili effettuati con atti singoli¹²⁰.

Quanto abbiamo delineato circa i diritti signorili e di decima degli Avvocati, loro infeudati, certamente i secondi, dalla chiesa milanese nella pieve di Rosate¹²¹, nonostante l'incompletezza nell'utilizzazione della documentazione e l'assenza di una ricerca condotta in modo esaustivo e con criteri aggiornati, ricerche che mancano, in genere, per le famiglie capitaneali milanesi, sembra confermare l'interpretazione dei feudi capitaneali di pieve quali feudi costituiti anzitutto dalla concessione non tanto della giurisdizione, quanto del diritto di decima su una parte di un territorio plebano, punto di partenza per acquisizione eventuale di altri diritti propriamente signorili¹²². Sottolineiamo, infine, che Anselmo (VII), attivo fra il terzo e sesto decennio del secolo, appare nel 1125¹²³ nella curia vescovile e nel 1130¹²⁴ fra i *capitanei* consoli del comune.

2.4. Le origini dei 'capitanei' milanesi

La 'nobiltà' del secolo XII, nel suo *ordo* maggiore dei *capitanei*, sarebbe, secondo il Keller¹²⁵, l'erede diretta della nobiltà di età carolingia e postcarolingia, tesi che ci appare assai difficile da sostenersi, in generale e nella situazione specifica milanese.

¹¹¹ Ansani, *Le carte* cit., n. 159, 1155 gennaio 2, Milano; regesto in Biscaro, *Gli avvocati* cit., p. 26, n. 18. Un cenno brevissimo anche in Keller, *Signori e vassalli* cit., p. 361, che li pone per il Duecento fra i *populares*.

¹¹² Cfr. sopra, t. c. nota 104.

¹¹³ Biscaro, *Gli avvocati* cit., p. 19.

¹¹⁴ *Ibidem*, pp. 19-20.

¹¹⁵ *Ibidem*, p. 28, n. 26, 1192 marzo 12, Milano.

¹¹⁶ E. Occhipinti, *Una famiglia di rustici proprietari legata alla canonica di Sant'Ambrogio: i da Trezzano*, in *Contributi dell'Istituto di storia medioevale*, II, Milano, 1972, pp. 757-758, ripresa da Andenna, *Le strutture sociali* cit., p. 294.

¹¹⁷ Si sofferma su questo obbligo di *castellantia* in luogo diverso da quello dell'*honor loci* anche Bognetti, *Sulle origini* cit., pp. 188-189.

¹¹⁸ A. A. Settia, *Castelli e villaggi nell'Italia padana. Popolamento, potere e sicurezza fra IX e XIII secolo*, Napoli, 1984, pp. 445-448.

¹¹⁹ Doc. dell'anno 1130, citato sopra, nota 23.

¹²⁰ A. Castagnetti, *Le comunità rurali dalla soggezione signorile alla giurisdizione del Comune cittadino*, Verona, 1983, p. 37.

¹²¹ Biscaro, *Gli avvocati* cit., p. 17.

¹²² Violante, *I 'da Bariano'* cit., pp. 83 e 101; Violante, *Pievi e parrocchie* cit., pp. 765 ss.; G. Tabacco, *Vassalli, nobili e cavalieri nell'Italia precomunale*, «Rivista storica italiana», XCIX (1987), pp. 260-265; G. Tabacco, *Le istituzioni* cit., pp. 350-351; anche Bordone, *La società cittadina* cit., pp. 121 ss.

¹²³ Doc. citato sopra, nota 22.

¹²⁴ Doc. citato sopra, nota 23.

Nel Regno Italico, invero, si verificò la crisi, anche biologica, della nobiltà di tradizione carolingia, una crisi che investiva la struttura stessa del gruppo parentale, caratteristica di tale nobiltà: il gruppo parentale era preminente rispetto alle singole famiglie, che erano prive di una sede individuale per la propria casata e i cui esponenti, quando non vivevano alla corte del re, rivestivano cariche pubbliche in varie regioni dell'impero franco¹²⁶. Nella società italica non si constatano gruppi parentali, se si eccettuano alcuni di immigrati, come i Supponidi, che siano organizzati su "una larga espansione orizzontale cognatizia", come sottolinea il Violante¹²⁷.

Anche per queste motivazioni in alcune regioni 'uomini nuovi' di recente immigrazione o di modesta posizione poterono affermarsi nel secolo X per le loro doti personali, particolarmente quelle di guerrieri, oltre che per i legami vassallatici con persone potenti e con gli stessi sovrani: valgano gli esempi dei capostipiti delle tre famiglie marchionali piemontesi degli Anscarici, Aleramici e Arduinici¹²⁸ e del capostipite della famiglia comitale veronese, poi detta dei San Bonifacio¹²⁹, tutti di tradizione etnico-giuridica franca.

Accanto a loro poterono affermarsi personaggi 'nuovi' di tradizione longobarda: è sufficiente ricordare la vicenda dei 'longobardi' Giselbertini conti di Bergamo, il cui capostipite fu Giselberto, vassallo e *missus* dell'imperatore Berengario I¹³⁰, poi conte di Bergamo e conte palatino¹³¹, e dei 'longobardi' Obertenghi dal capostipite Oberto, marchese e conte palatino¹³², i cui discendenti ebbero anche l'ufficio di conte di Milano¹³³, senza tuttavia che un loro lignaggio si radicesse in città o nel territorio.

Nella società milanese, nella quale pure agirono nei primi decenni del secolo IX persone eminenti di nazionalità transalpina, come i franchi Ernesto, vassallo imperiale, e il fratello Hunger, nonché Alpcar, conte in *Alamannia*, e sono attestati conti e, soprattutto, ufficiali inferiori, sculdasci e visconti, di nazionalità transalpina¹³⁴, non sono avvenuti radicamenti tali da costituire famiglie e poi stirpi che mantenessero una caratterizzazione etnico-giuridica di tradizione franca e alamanna, come non era avvenuto per dinastie di ufficiali pubblici, forse proprio per la progressiva potenza assunta dalla chiesa, i cui arcivescovi provenivano quasi sempre dall'ambiente milanese, esempi di 'carriere' ecclesiastiche svoltesi all'interno del clero locale¹³⁵.

¹²⁵ Keller, *Vassalli e signori* cit., pp. 135-136.

¹²⁶ V. Fumagalli, *Terra e società nell'Italia padana. I secoli IX e X*, Torino, 1976, pp. 126-127, con rinvio alla letteratura specifica. Per la presentazione e la discussione degli studi recenti e delle diverse interpretazioni sull'aristocrazia in età carolingia e postcarolingia si veda R. Bordone, *L'aristocrazia: ricambi e convergenze ai vertici della scala sociale*, in *La storia. I grandi problemi dal medioevo all'età contemporanea*. II/1. *Il medioevo. I quadri generali*, Torino, 1988, pp. 145-156; Violante, *I 'da Besate'* cit., p. 133.

¹²⁷ *Ibidem*, pp. 134-135.

¹²⁸ Dati riassuntivi e comparazione delle vicende in Sergi, *I confini* cit., pp. 47 ss.

¹²⁹ E. Hlawitschka, *Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder in Oberitalien (774-962)*, Freiburg im Breisgau, 1960, pp. 237-240; A. Castagnetti, *Le due famiglie comitali veronesi: i San Bonifacio e i Gandolfingi-di Palazzo (secoli X-inizio XIII)*, in *Studi sul medioevo veneto*, a cura di G. Cracco, Torino, 1981, pp. 44-50.

¹³⁰ Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 130, 919 novembre, Bonate Superiore.

¹³¹ F. Menant, *I Giselbertini, conti della contea di Bergamo e conti palatini*, I ed. 1988, poi in F. Menant, *Lombardia feudale. Studi sull'aristocrazia padana nei secoli X-XIII*, Milano, 1992, pp. 51 ss.

¹³² Hlawitschka, *Franken, Alemannen* cit., pp. 244-245; per i discendenti, C. Violante, *Quelques caractéristiques des structures familiales en Lombardie, Emilie et Toscane au XIe et XIIe siècles*, in *Famille et parenté dans l'Occident médiéval*, Roma, 1977, tabella genealogica a p. 132; C. Violante, *Le strutture familiari, parentali e consortili delle aristocrazie in Toscana durante i secoli X-XII*, in *I ceti dirigenti in Toscana nell'età precomunale*, Pisa, 1981, p. 15 e tavola genealogica VI a p. 55; M. Nobili, *Alcune considerazioni circa l'estensione, la distribuzione territoriale e il significato del patrimonio degli Obertenghi (metà secolo X-inizio secolo XII)*, in *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel Medioevo: marchesi conti e visconti nel Regno Italico (secc. IX-XII)*, I, Roma, 1988, pp. 77 e 80.

¹³³ Sui conti di Milano si veda sopra, t. c. nota 53.

¹³⁴ A. Castagnetti, *Immigrati nordici, potere politico e rapporti con la società longobarda*, in *Kommunikation und Mobilität im Mittelalter. Begegnungen zwischen dem Süden und der Mitte Europas (11.-14. Jahrhundert)*, a cura di S. de Rachewiltz, J. Riedmann, Sigmaringen, 1995, pp. 41-42.

¹³⁵ Ambrosioni, *Gli arcivescovi* cit., pp. 98 ss., sottolinea che solo per il secolo IX si può ipotizzare la provenienza transalpina, non certa, di tre arcivescovi, mentre nel secolo seguente, nel periodo dei re italici, furono certamente di provenienza transalpina Ilduino, parente del re Ugo, che incontrò difficoltà (*ibidem*, pp. 95-96), e Manasse, cui il clero locale oppose con una scisma Aldemanno (*ibidem*, pp. 93-94).

Possiamo constatare, anche solo osservando i profili prosopografici delle famiglie capitaneali tracciati dal Keller stesso, che gli antenati, individuabili, pochi, alla fine del secolo IX, e più tra X e XI secolo, professavano legge longobarda¹³⁶: per ciò stesso, essi, appartenendo a ceti di tradizione etnico-giuridica longobarda, non possono essere inseriti tra i ceti politicamente dominanti di età carolingia¹³⁷, comparendovi in età postcarolingia solo per pochi casi e poche zone, come abbiamo testé accennato.

In una società come la milanese, nella quale erano rimasti attivi elementi 'tradizionali', costituiti da persone e famiglie residenti in città o in essa da tempo immigrati, possessori di beni nel contado, già usi, per la loro stessa tradizione e per i compiti nuovi, a impegnarsi anche militarmente nella difesa della città verso i pericoli esterni, si inserì l'azione dell'arcivescovo Landolfo II, il quale, di fronte alla ribellione di una parte della cittadinanza per le prepotenze esercitate da lui e dai suoi parenti, reagì non solo uscendo dalla città e combattendola, ma anche legando a sé una schiera di seguaci, mediante i vincoli di vassallaggio stretti nei suoi confronti dai maggiorenti cittadini, ai quali egli distribuì beni e diritti della sua chiesa, fra i quali spiccavano i diritti di decima provenienti dalle pievi, gettando le basi delle famiglie di rango capitaneale, come saranno definite nel secolo seguente. Allo stato attuale della ricerca, i *capitanei* milanesi, che ottennero alla fine del secolo X i benefici atti a renderli tali, erano prevalentemente cittadini o divennero tali in un breve volgere di tempo: tutti cittadini sono, come subito constatiamo, i *capitanei* che, in un gruppo folto, sono annoverati fra i primi consoli a noi noti del comune; e cittadini sono i valvassori che li affiancano.

2.5. Il comune milanese

Negli ultimi decenni del secolo XI si va affermando in Milano l'organismo politico del comune cittadino. Come abbiamo accennato, la città già svolgeva nel periodo precedente un ruolo determinante nei rapporti con il regno e l'impero e con le città e i potentati dinastici, più o meno vicini¹³⁸. La sua cittadinanza, nei conflitti interni ed esterni, aveva assunto una propria condotta politica. Non entriamo nel merito della problematica storiografica connessa alla formazione del primo comune, che di fatto, secondo il Keller¹³⁹, si manifesta già intorno agli anni Sessanta in forme primitive di organizzazione e di autogoverno, tesi che va limitata sottolineando il carattere 'preparatorio' del periodo, poiché, come afferma il Tabacco, si tratta di "momentanei organi di governo" espressi dalla popolazione in situazioni specifiche, senza finalità di porsi quali organi "permanenti di natura politico-amministrativa"¹⁴⁰.

La crisi del potere esercitato dall'arcivescovo e la crescita politica della cittadinanza portarono ad un'azione progressiva della seconda fino alla costituzione di organi di autogoverno, che assicurassero continuità di azione politica, interna ed esterna. Solo una indicazione occasionale dà notizia prima della fine del secolo, nel 1097¹⁴¹, della avvenuta costituzione di un organo collegiale di governo, quali i *consules civitatis*, quando di un atto viene precisato che fu rogato *in consulatu civium*, presso la chiesa matrice di S. Maria: si tratta di una rinuncia compiuta da Eriberto, chierico e notaio della chiesa milanese, il quale promette ad Oprando, *signifer* della chiesa di Cremona¹⁴², che non avrebbe molestato il vescovo di Cremona per diritti su una *curtis*, un castello e una cappella in Bariano, nella parte meridionale del comitato bergamasco, in una zona in cui era

¹³⁶ Keller, *Signori e vassalli* cit., pp. 169-192: profili delle famiglie capitaneali dei da Soresina, da Bellusco/Soresina, da Arsago Seprio, Avvocati, da Baggio, da Carcano.

¹³⁷ Castagnetti, *Immigrati nordici* cit., *passim*.

¹³⁸ Cfr. sopra, t. c. note 49 ss.

¹³⁹ H. Keller, *Gli inizi del Comune in Lombardia: limiti della documentazione e metodi di ricerca*, in *L'evoluzione delle città* cit., p. 54.

¹⁴⁰ Tabacco, *Le istituzioni* cit., p. 365. La situazione può essere accostata a quella, più tarda di alcuni decenni, che si verifica in Verona, la cui cittadinanza, tre decenni prima della comparsa dei consoli cittadini e quindi del comune (cfr. sotto, nota 174), incarica una propria rappresentanza di recarsi a Venezia per stipulare con il duca un trattato commerciale, con forti risvolti politico-militari: A. Castagnetti, *Mercanti, società e politica nella Marca Veronese-Trevigiana (secoli XI-XIV)*, Verona 1990, pp. 167-173, doc. 1107 maggio, Venezia, riproposto in A. Castagnetti, *Le città della Marca Veronese*, Verona, 1991, app. II, n. 1; cfr. *ibidem*, pp. 82-84.

¹⁴¹ Manaresi, *Gli atti privati* cit., IV, n. 854, 1097 agosto 25.

¹⁴² Un cenno su Oprando da Ticengo gonfaloniere in Menant, *Les campagnes* cit., p. 714, nota 172.

presente la chiesa di Cremona¹⁴³, che già aveva acquisito mezzo secolo prima i beni in questione da Ruggero (II) da Bariano¹⁴⁴, evidentemente non senza strascichi giudiziari, provocati da diritti eventuali di terzi, ai quali alludeva una clausola che sollevava da ogni responsabilità il donatore. Nella stessa zona si esercitava anche l'influenza milanese¹⁴⁵.

La scelta e la precisazione del luogo di redazione quale *consulatus civium* - la 'datazione topica' *in consulatu* o altra simile torna nella documentazione del secolo XII¹⁴⁶ - sono motivate probabilmente dal fatto che l'atto coinvolgeva interessi generali della cittadinanza, come sembra emergere anche dalla considerazione dei sottoscrittori. Pur se nessun nome di console viene segnalato, fra i sottoscrittori sono presenti, dopo due fratelli Gambari¹⁴⁷, alcuni personaggi appartenenti a famiglie note poco tempo dopo come di rango capitaneale: ricordiamo Arialdo da Melegnano¹⁴⁸, Anselmo detto Fante¹⁴⁹ e Guifredo da Pusterla¹⁵⁰.

L'istituzione del consolato fu attuata dapprima nel solco della collaborazione fra arcivescovo e *cives*¹⁵¹: lo mostrano, come constateremo, le modalità e le occasioni stesse della comparsa dei primi consoli; lo attestano le fonti narrative, in particolare la cronaca di Landolfo Iuniore, quando per l'anno 1103 parla di azioni comuni da parte dei ministri dell'arcivescovo e dei *ministri rei publicae*, ovvero del neonato comune¹⁵²; ancor più quando presenta un'assemblea cittadina, svoltasi nell'anno 1117, con le due tribune, una per l'arcivescovo e i chierici, l'altra per i *consules urbis*, designati poco oltre quali consoli dell'arcivescovo¹⁵³.

Gli episodi narrati dal cronista riflettono appieno la sua concezione della vita pubblica e religiosa della sua città e, potremmo dire, del suo tempo: in un altro passo, egli promette di riferire con esattezza quanto avviene nell'ambito ecclesiastico e civile, «in ecclesia et in regno», ad opera di vescovi, abati e sacerdoti e ad opera di consoli e cittadini, che, invero, hanno agito non per il bene, ma per il danno di *religio* e *consuetudo*¹⁵⁴. I parallelismi tra *ecclesia* e *regnum*, tra rettori di chiese e monasteri, ecclesiastici, in genere, e consoli e cittadini, tra *religio* e *consuetudo* sono impiegati non per sottolineare contrapposizione ed esclusione, ma collaborazione ed integrazione necessarie a vantaggio della cittadinanza¹⁵⁵.

La data di formazione del governo comunale in senso proprio è solitamente considerata quella in cui appaiono per la prima volta i *consules civitatis* o, come più tardi saranno designati, i *consules communis civitatis* o anche *consules reipublicae civitatis*, formule tutte tese ad esprimere, fin dal primo momento, la volontà dei maggiorenti di rappresentare tutta la collettività cittadina¹⁵⁶. La prima apparizione dei consoli nella documentazione pervenutaci, tuttavia, non significa che non possano essere stati istituiti in un tempo anteriore, ovviamente breve. La costituzione del consolato cittadino a Milano, del quale abbiamo la prima indicazione indiretta per l'anno 1097, potrebbe risalire ad alcuni anni prima, forse può essere posta in relazione con la scelta politica di adesione al partito romano riformatore e antimperiale, che portò la cittadinanza a stringere un trattato di

¹⁴³ Violante, *I 'da Bariano'* cit., *passim*.

¹⁴⁴ Manaresi, *Gli atti privati* cit., II, n. 258, 1041 maggio 14, Baggio.

¹⁴⁵ Violante, *I 'da Bariano'* cit., pp. 24-25.

¹⁴⁶ Manaresi, *Gli atti del Comune* cit., nn. 4, 10, 12-18, ecc.

¹⁴⁷ Un cenno sulla famiglia dei Gambari in Keller, *Signori e vassalli* cit., p. 353.

¹⁴⁸ Cfr. sopra, t. c. nota 81.

¹⁴⁹ Cfr. sopra, t. c. note 68-69.

¹⁵⁰ Cenni in Keller, *Signori e vassalli* cit., pp. 353 e 365.

¹⁵¹ Tabacco, *Le istituzioni* cit., pp. 366-367.

¹⁵² Landulfi Iunioris *historia Mediolanensis* cit., cap. 15, p. 27. Per gli aspetti istituzionali si veda Tabacco, *La sintesi istituzionale* cit., p. 419; per le vicende, R. Rossini, *Note alla 'Historia Mediolanensis' di Landolfo Iuniore*, in *Contributi dell'Istituto* cit., I, pp. 446 ss.

¹⁵³ Landulfi Iunioris *historia Mediolanensis* cit., cap. 44, pp. 39-40. Cfr. Tabacco, *La sintesi istituzionale* cit., p. 418.

¹⁵⁴ Landulfi Iunioris *historia Mediolanensis* cit., cap. 35, p. 35.

¹⁵⁵ Tabacco, *La sintesi istituzionale* cit., pp. 419-420.

¹⁵⁶ O. Banti, *'Civitas' e 'commune' nelle fonti italiane dei secoli XI e XII*, «Critica storica», IX (1972), pp. 581 ss.; G. Tabacco, *La storia politica e sociale. Dal tramonto dell'Impero alle prime formazioni di Stati regionali*, in *Storia d'Italia*, a cura di R. Romano, C. Vivanti, II/1, Torino, 1974, p. 146; Bordone, *La società cittadina* cit., p. 139; per il comune di Milano, G. Rossetti, *Le istituzioni comunali a Milano nel XII secolo*, in *Atti dell'11° Congresso* cit., p. 99; da ultimo, per i comuni della Lombardia, R. Bordone, *Le origini del comune in Lombardia*, in Andenna et alii, *Comuni e signorie* cit., p. 326.

alleanza, assieme ad alcune altre città, con la contessa Matilde e il re Corrado, ribelle al padre Enrico IV¹⁵⁷.

Se il consolato rappresentò, da subito, un organismo essenzialmente politico e politici furono gli obiettivi principali, particolarmente nella 'politica estera'¹⁵⁸, della cui azione rimangono, in genere, poche attestazioni nel periodo di formazione del comune¹⁵⁹, esso fu chiamato anche a svolgere funzioni giudiziarie, dapprima e per lo più, in veste arbitrale¹⁶⁰, poi ad esercitare tale funzione di autorità propria¹⁶¹. Ed è proprio a questa attività, particolarmente se svolta nei confronti delle chiese e monasteri maggiori, che noi dobbiamo, di frequente, la conservazione della documentazione concernente i primi elenchi di consoli cittadini, nei fatti anche la prima attestazione diretta della magistratura consolare, dopo la menzione indiretta del 1097, anche se per Milano sussistono larghi vuoti per i primi decenni, come constateremo.

2.6. I 'capitanei' nelle magistrature cittadine del primo comune

I primi atti della magistratura consolare, che agisce in stretta relazione con una struttura assembleare, ed anche gli interventi diretti della stessa assemblea popolare, tipici delle prime esperienze di governo dei comuni, mostrano un'articolazione cetuale della società cittadina che rinvia ancora con immediatezza alle strutture del governo arcivescovile, che pure nei fatti è ormai superato, svuotato in larga parte dall'affermazione politica del comune, e rendono nel contempo ragione della nota affermazione di Ottone di Frisinga circa la scelta dei consoli delle città lombarde fra i tre *ordines* dei *capitanei*, dei *valvassores* e del *populus*¹⁶², una prospettiva che trova riscontro nella documentazione del secondo e terzo decennio del secolo, nelle fonti cronistiche fra XI e XII secolo¹⁶³ e, ancor prima, nella costituzione dei legati apostolici del 1067¹⁶⁴.

Per quanto concerne la documentazione, anche se la ripartizione dei consoli per ceto viene confermata in modo esplicito solo nel noto atto del 1130¹⁶⁵, preferiamo soffermarci anzitutto sul primo elenco di consoli a noi pervenuto.

L'attestazione, indiretta, della magistratura consolare a Milano è anteriore a quelle relative alle altre città della Lombardia¹⁶⁶, che si snodano dal primo decennio del secolo XII, per Pavia¹⁶⁷, Bergamo¹⁶⁸ e Como¹⁶⁹, al secondo per Cremona¹⁷⁰, al terzo decennio per Mantova¹⁷¹ e Brescia¹⁷², al quinto per Lodi¹⁷³, una successione cronologica nella quale la precocità milanese non appare casuale, rispecchiando, da un lato, i tempi precoci di evoluzione sociale, economica e politica della città metropolitana rispetto alle altre; dall'altro lato, l'influenza che la nuova esperienza

¹⁵⁷ C. Violante, *L'età della riforma della chiesa in Italia (1002-1122)*, in *Storia d'Italia*, coordinata da N. Valeri, I, Torino, 1965, pp. 230-231; G. Fasoli, *La Lega Lombarda. Antecedenti, formazione, struttura*, in Fasoli, *Scritti* cit., p. 257; O. Capitani, *Storia dell'Italia medievale*, Bari, IV ed., 1994, pp. 339-340; Bordone, *La società cittadina* cit., p. 187.

¹⁵⁸ Rossetti, *Le istituzioni comunali* cit., p. 98.

¹⁵⁹ Si veda, ad esempio, il trattato tra Vicenza e Padova del 1147: A. Gloria (ed.), *Codice diplomatico padovano dall'anno 1101 alla pace di Costanza (25 giugno 1183)*, voll. 2, Venezia, 1879-1881, II, n. 1541, riproposto in Castagnetti, *Le città* cit., app. II, n. 4, 1147 marzo 28, Fontaniva.

¹⁶⁰ Rossetti, *Le istituzioni comunali* cit., pp. 90-91; l'autrice sottolinea il carattere di giurisdizione volontaria e di laicità del tribunale, nel quale non v'è cenno di interferenza da parte del vescovo.

¹⁶¹ *Ibidem*, p. 96.

¹⁶² Cfr. sopra, t. c. nota 64.

¹⁶³ Cfr. sopra, t. c. note 61 ss.

¹⁶⁴ Cfr. sopra, t. c. nota 59.

¹⁶⁵ Doc. dell'anno 1130, citato sopra, nota 23.

¹⁶⁶ Bordone, *Le origini* cit., p. 318.

¹⁶⁷ F. Opll, *Stadt und Reich im 12. Jahrhundert (1125-1190)*, Wien - Köln - Graz, 1986, p. 368.

¹⁶⁸ *Ibidem*, p. 205.

¹⁶⁹ *Ibidem*, p. 235.

¹⁷⁰ *Ibidem*, p. 251.

¹⁷¹ *Ibidem*, p. 346.

¹⁷² *Ibidem*, p. 222.

¹⁷³ *Ibidem*, p. 296.

istituzionale milanese esercita sulle città lombarde, più lenta nella zona orientale verso la Marca Veronese, dal 1336 in poi¹⁷⁴.

Un aspetto che caratterizza la situazione milanese è rappresentato dalla scarsità complessiva di documentazione concernente la magistratura consolare - un documento per decennio, dal secondo al quarto, come vedremo -, dovuta certamente alla distruzione degli antichi archivi comunali¹⁷⁵, motivazione non sufficiente se rapportata alla situazione di altre città comunali rimaste parimenti prive di archivi comunali, per le quali, tuttavia, le attestazioni, che provengono dagli archivi ecclesiastici e monastici, delle magistrature comunali nel periodo immediatamente seguente alla loro prima comparsa sono più ravvicinate nel tempo e, in genere, più numerose¹⁷⁶.

Il fatto che per Milano il primo elenco di consoli cittadini sia posteriore di quasi due decenni alla costituzione del primo comune, impedendo di conoscere per questo periodo i nomi dei magistrati, rende difficoltosa e carente la conoscenza della partecipazione diretta dei ceti e delle famiglie alla prima esperienza comunale.

Il primo elenco di consoli, come sappiamo, si trova in un atto del 1117, l'anno stesso, si noti, in cui il cronista Landolfo Iuniore ricorda l'assemblea cittadina svoltasi al cospetto delle due tribune, che accoglievano il vescovo con il clero e i consoli¹⁷⁷. Anche il documento in questione concerne un'assemblea cittadina, riunitasi *in arengo publico*, nella quale si era presentato il vescovo di Lodi, chiedendo che fossero annullate le investiture e le alienazioni concesse da tre suoi predecessori, confermando in tale modo una propria precedente sentenza di annullamento, emessa in Lodi, al cospetto di tutto il *populus*, ecclesiastici e laici, radunati nell'*arengo*¹⁷⁸.

Nonostante che l'atto si apra con l'avverbio *dum*, con il quale solitamente iniziavano i documenti giudiziari nel dare notizia dell'apertura della seduta processuale, della costituzione del collegio giudicante e della sua composizione¹⁷⁹, nel caso specifico con l'indicazione della presenza dell'arcivescovo e, con lui, di ecclesiastici, appartenenti ai due *ordines*, *maior* e *minor* della chiesa milanese, e ancora dei consoli cittadini e di numerose persone, designate non singolarmente, ma collettivamente, in quanto appartenenti ai *capitanei*, ai *vavassores* e al *populus*, gli autori effettivi della decisione sono i consoli milanesi, che nell'*escatocollo* si sottoscrivono nel numero di diciannove¹⁸⁰.

Rinviano per i caratteri anche di novità della procedura giuridica allo studio di Padoa Schioppa¹⁸¹, poniamo in luce con la Rossetti¹⁸² la rilevanza politica, interna ed esterna, del documento: da un lato, i consoli prevalgono nettamente, sul piano politico, nei confronti dell'arcivescovo, al quale pure continua ad essere riservata una posizione apparente di preminenza; dall'altro lato, il governo consolare fin dalla prima sua comparsa mostra di agire, sia pure per una giurisdizione volontaria e

¹⁷⁴ Per la comparsa della magistratura consolare nelle città della Marca Veronese, si veda Castagnetti, *Le città cit.*, p. 104 (Verona 1136), p. 112 (Padova 1138), p. 126 (Vicenza 1147), pp. 158-159 (Treviso 1162-1164).

¹⁷⁵ Manaresi, *Gli atti del Comune cit.*, pp. XIII ss. Per altre città sono stati perduti gli archivi comunali, per cui la ricostruzione degli elenchi delle magistrature consolari si deve basare sulla documentazione degli archivi ecclesiastici (cfr., ad esempio, Castagnetti, *Le città cit.*, *passim*, per l'illustrazione dettagliata degli elenchi delle magistrature consolari nel secolo XII per i comuni della Marca Veronese, dei quali non sono giunti gli archivi) o, in situazioni peggiori, come a Ferrara, con il ricorso alla documentazione giacente negli archivi delle città vicine: A. Castagnetti, *Società e politica a Ferrara dall'età postcarolingia alla signoria estense (secoli X-XIII)*, Bologna, 1985, *passim*.

¹⁷⁶ Per la composizione delle prime magistrature consolari dei comuni lombardi nella prospettiva della stratificazione sociale, in particolare per la partecipazione di ceti feudali, si vedano le osservazioni, mantenute su un piano generale, di Bordone, *Le origini cit.*, pp. 321-325.

¹⁷⁷ Cfr. sopra, t. c. nota 153.

¹⁷⁸ Manaresi, *Gli atti del Comune cit.*, n. 1, 1117 luglio 4, Milano, *in arengo publico*.

¹⁷⁹ L. F. Bruyning, *Il processo longobardo prima e dopo l'invasione franca*, «Rivista di storia del diritto italiano», LVII (1984), p. 131; A. Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia milanese dal X al XII secolo*, in *Atti dell'11° Congresso cit.*, II, p. 505.

¹⁸⁰ Avvertiamo che nel calcolo del numero dei consoli abbiamo seguito una ripartizione per anni e non abbiamo incluso i giudici sottoscrittori, a meno che non fossero già presenti nel collegio consolare, seguendo il parere di Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia cit.*, p. 513, contro quello di Manaresi, *Gli atti del Comune cit.*, Introduzione, p. XLI.

¹⁸¹ Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia cit.*, pp. 504-505.

¹⁸² Rossetti, *Le istituzioni comunali cit.*, p. 91.

arbitrale, per un raggio territoriale assai vasto, a tutela degli interessi della cittadinanza, quali si erano con efficacia manifestati già negli anni precedenti.

Ai nostri fini, sottolineiamo la presenza, accanto all'arcivescovo e al suo clero, di numerose persone «de capitaneis atque vavassoribus et de populo», una 'catalogazione' che trova risponidenza nei gruppi al seguito del vescovo di Lodi, giunto con ecclesiastici dell'ordine maggiore e minore e con numerosi vassalli della sua chiesa, *capitanei* e *vavassores*, anch'essi non menzionati singolarmente.

Rimangono a nostra disposizione solo i nomi dei diciannove consoli, nel cui elenco in modo opportuno il Keller¹⁸³ ha proposto di ravvisare una graduazione decrescente di rango, che noi ora riportiamo, avvertendo che essa trova conferma, sia pure parziale, nella documentazione appresso esaminata.

Apparterrebbero all'*ordo* dei *capitanei* i consoli seguenti: Arialdo e Adelardo da Baggio¹⁸⁴, Anselmo da Pusterla¹⁸⁵, Ottone Fante¹⁸⁶, Arialdo Visconte¹⁸⁷, Enrardo da Sesto¹⁸⁸. Incerta è l'attribuzione fra i *capitanei* di Aripando Cagnola¹⁸⁹. Fra coloro che il Keller ipotizza siano valvassori, segnaliamo, per primo, Ugo Crivelli, appartenente a una famiglia di valvassori in forte ascesa¹⁹⁰, e poi Malastreva, più volte console negli anni successivi¹⁹¹. Infine, fra i *cives* ovvero fra gli ultimi quattro consoli, segnaliamo Ungaro di Corteduce, che presiederà il giudizio del 1130¹⁹², e Pietro da Concorezzo, una famiglia alla quale appartengono due fra i primi *consules negotiatorum* noti¹⁹³.

Il secondo elenco di consoli milanesi proviene da un arbitrato del 1130, che venne loro affidato dai contendenti, la chiesa di S. Alessandro di Bergamo e i rustici di Calusco, per dirimere una controversia circa le prestazioni dovute dai secondi alla prima¹⁹⁴. L'atto costituiva un episodio dei complessi rapporti tra i signori di Calusco, la comunità locale, la chiesa di S. Alessandro e il monastero di S. Ambrogio, che aveva i propri beni nella zona¹⁹⁵, aspetto che contribuisce a spiegare le motivazioni del ricorso da parte dei contendenti all'arbitrato dei consoli milanesi¹⁹⁶. Come ha notato il Padoa Schioppa¹⁹⁷, nonostante che in precedenza la disputa fosse stata sottoposta all'arbitrato del vescovo di Bergamo, non si trattò di un giudizio di appello, ma di un nuovo arbitrato, rafforzato dalla preventiva dazione di pegni. Il tribunale dei consoli milanesi accentua ora il suo carattere laico, mancando ogni traccia di intervento od anche di presenza dell'arcivescovo Anselmo, il quale attraversava del resto un momento difficile, per l'interdetto ricevuto dal pontefice e per l'azione politica della cittadinanza¹⁹⁸.

Nel *theatrum publicum* della città, alla presenza di *capitanei*, *valvasores* e *alii cives*, il console che presiede, Ungaro di Corteduce - lo abbiamo già incontrato fra gli ultimi consoli dell'elenco del 1117 -, emette la sentenza, assistito dagli altri consoli, elencati nel numero di ventidue e suddivisi per ceto: dieci *capitanei*, sette *valvasores*, cinque *cives*.

¹⁸³ Keller, *Signori e vassalli* cit., p. 352.

¹⁸⁴ Sui da Baggio cfr. sopra, t. c. note 71-73; in particolare, per i due consoli, Corsi, *Note* cit., pp. 187-189.

¹⁸⁵ Cfr. sopra, t. c. nota 150.

¹⁸⁶ Cfr. sopra, t. c. note 68-69.

¹⁸⁷ Cfr. sopra, t. c. nota 104.

¹⁸⁸ Da identificare con Anradito da Sesto, console nel 1130: doc. citato sopra, nota 23.

¹⁸⁹ Keller, *Signori e vassalli* cit., p. 352 e p. 360, nota 24.

¹⁹⁰ *Ibidem*, pp. 198, 201-202 e *passim*.

¹⁹¹ Manaresi, *Gli atti del Comune* cit., n. 3, 1130 luglio 11; n. 5, 1140 agosto 21; n. 11, 1145 giugno 20; n. 13, 1145 ottobre 18; n. 15, 1147 ottobre 23; cfr. anche n. 2, anno 1119.

¹⁹² Doc. dell'anno 1130, citato sopra, nota 23.

¹⁹³ Manaresi, *Gli atti del Comune* cit., n. 47, 1159 novembre 9. Cfr. Keller, *Signori e vassalli* cit., p. 352.

¹⁹⁴ Doc. dell'anno 1130, citato sopra, nota 23.

¹⁹⁵ F. Menant, *Fra Milano e Bergamo: una famiglia dell'aristocrazia rurale nel XII secolo*, I ed. 1976, poi in Menant, *Lombardia feudale* cit., pp. 147-150.

¹⁹⁶ *Ibidem*, pp. 151-152.

¹⁹⁷ Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia* cit., pp. 505-507; ivi anche le osservazioni sull'adozione di un formulario nuovo, sin dal protocollo con l'abbandono del *dum* iniziale.

¹⁹⁸ Rossetti, *Le istituzioni comunali* cit., pp. 90-91.

I dieci *capitanei* sono i seguenti: Arialdo Visconte, già console nel 1117, della cui famiglia abbiamo detto¹⁹⁹; Arialdo Graso²⁰⁰; Lanfranco *Ferrarius*²⁰¹; Lanfranco da Corte, che riappare fra gli astanti al giudizio arcivescovile del 1125, appresso esaminato, con altri tre da Corte, fra i quali un Ottone, già nell'elenco dei cittadini che sottoscrivono un atto del 1119, appresso considerato; Arnaldo *de Rode* o da Rho²⁰², che tornerà ad essere console negli anni seguenti, mentre altri due da Rho sono presenti all'atto arcivescovile del 1125; Manfredò da Settala, già avvocato temporaneo dell'arcivescovo²⁰³, di nuovo console dieci anni dopo, mentre nel 1125 due da Settala figuravano tra gli astanti al giudizio arcivescovile; Arderico della Torre²⁰⁴, già comparso nel 1125; Anradito da Sesto, da identificare con il console Enrardo da Sesto del 1117; Azzo Fante da ricollegare ad Ottone Fante, console nel 1117²⁰⁵; Anselmo Avvocato, sulla cui famiglia ci siamo soffermati²⁰⁶.

Altri due documenti del periodo, anch'essi rilevanti per l'aspetto pubblico, pur se non coinvolgono direttamente la magistratura consolare, pongono in luce la stratificazione della società milanese.

Nel 1119, al *populus*, adunato nel *theatrum*, il priore di S. Giacomo di Pontida chiede che il suo monastero sia esentato dalla corresponsione di oneri fiscali²⁰⁷. I Milanesi, fondatori e tutori del monastero, accolgono la richiesta, acclamando «fiat, fiat»²⁰⁸. L'assemblea risulta composta da *cives*, *capitanei* e *valvassores*, trentacinque dei quali sono menzionati singolarmente, senza, però, essere qualificati individualmente. Anche in questo secondo caso possiamo distinguere nell'elenco, con le cautele dovute, i nomi di membri di famiglie di rango capitaneale.

Sulla scorta della documentazione testé considerata, possono essere annoverati tra i *capitanei* quasi tutti i primi sette dell'elenco, il che conferma che l'ordine delle sottoscrizioni rifletteva la gerarchia sociale, come nell'atto consolare del 1117 e, soprattutto, in quello del 1130. Essi sono Eriprando da Rho²⁰⁹, Uberto da Landriano²¹⁰, Eriprando e Marchesio Visconti²¹¹, Uberto Oziano, del quale è incerto il rango capitaneale²¹², Ottone da Corte²¹³, Manfredò da Settala²¹⁴.

La stratificazione in ceti di un folto gruppo di cittadini milanesi, nuovamente senza qualificazione individuale, riappare in un atto giudiziario dell'arcivescovo milanese svoltosi nel 1125. Alla presenza dell'arcivescovo, che sedeva in giudizio - «Dum... archiepiscopus iudiciario more resideret...» - , viene portata una controversia tra il vescovo di Lodi e il vescovo di Tortona per i diritti sui monasteri di Precipiano e Savinione, controversia che si conclude con sentenza favorevole alla chiesa lodigiana²¹⁵. L'arcivescovo è assistito da molti ecclesiastici, senza nome, dal

¹⁹⁹ Cfr. sopra, t. c. note 104 e 187.

²⁰⁰ Un cenno in Menant, *Fra Milano* cit., pp. 147-148, nota 81: la famiglia Grassi detiene la *advocatia* ereditaria del monastero di S. Ambrogio.

²⁰¹ Keller, *Signori e vassalli* cit., p. 348, si limita alla registrazione del nome fra i *capitanei*; avanza poi l'ipotesi (*ibidem*, p. 357) di una sua discendenza da un fabbro.

²⁰² Keller, *Signori e vassalli* cit., p. 85, nota 58, e *passim*, si sofferma, in modi brevi e occasionali, sulle vicende di alcuni da Rho, sottolineandone il ruolo di protagonisti della vita politica milanese fra XI e XII secolo.

²⁰³ Cfr. sopra, t. c. note 101 ss.

²⁰⁴ Notizie sparse, in genere posteriori, sulla famiglia della Torre in Keller, *Signori e vassalli* cit., pp. 353 e 361.

²⁰⁵ Sui Fante cfr. sopra, t. c. note 68-69.

²⁰⁶ Cfr. sopra, par. 2.2.1.

²⁰⁷ Doc. dell'anno 1119, citato sopra, nota 21.

²⁰⁸ Rossetti, *Le istituzioni comunali* cit., pp. 90-91.

²⁰⁹ Sui da Rho cfr. sopra, nota 92, 202, e sotto, note 223-224, 228, 231, 233, 239, 243.

²¹⁰ Keller, *Signori e vassalli* cit., p. 349. Landulfi Iunioris *historia Mediolanensis* cit., cap. 19, p. 28, definisce Amizone da Landriano "rigidus et sapiens capitaneus".

²¹¹ I Visconti sono consoli negli anni 1117 (doc. citato sopra, nota 20) e 1130 (doc. citato sopra, nota 23).

²¹² Keller, *Signori e vassalli* cit., p. 365: l'autore, pur precisando che i membri della famiglia non appaiono in altra documentazione con la qualifica capitaneale, ne pone in risalto la condizione di *domini loci*.

²¹³ Lanfranco *de Curte* è fra i consoli del 1130 (doc. citato sopra, nota 23); due o tre *de Curte* sono presenti anche all'atto del 1125, citato sopra, nota 22.

²¹⁴ Manfredò *de Setare* console nel 1130 (doc. citato sopra, nota 23); per il suo ufficio temporaneo di avvocato, cfr. sopra, t. c. note 101 ss.

²¹⁵ Doc. dell'anno 1125, citato sopra, nota 22.

giudice Gerardo e da altri *boni homines*, fra i quali viene specificato che si trovano *capitanei*, *vavassores* e *cives*, sia milanesi che lodigiani.

Dei trentasette testi, elencati nell'escatocollo, sono annoverabili fra i milanesi i primi trenta. Come ha posto in luce il Keller²¹⁶, anche questo elenco segue una sommaria ripartizione per ceti, accertabile con maggiore facilità proprio per i primi quindici, che appaiono di rango capitaneale. Li elenchiamo, unendoli per designazione cognominale: Aripando e Pellegrino da Rho, Landolfo, Ottone, Lanfranco e Benno da Corte, Anselmo Avvocato, Ottone da Landriano, Landolfo e Arialdo da Pusterla, Ottone Manzo²¹⁷, Arderico della Torre, Asclerio da Vimercate, Lanfranco e Benno da Settala.

Colpisce l'assai larga presenza di *capitanei* nei primi elenchi a noi giunti della magistratura consolare, come nelle rappresentanze cittadine impegnate direttamente in un atto pubblico di intervento in ambito fiscale o accanto all'arcivescovo in un suo atto giudiziario nei confronti di due chiese vescovili, soggette alla giurisdizione del metropolita ambrosiano, tutti atti che, direttamente o indirettamente, confermano e insieme rafforzano l'influenza ed anche l'egemonia in un raggio vasto, ben più ampio di quello costituito dal contado. In siffatta prospettiva meglio si spiega la larga presenza di esponenti delle famiglie che per avere partecipato al governo arcivescovile e per essere state protagoniste del processo di espansione milanese, potevano rappresentare efficacemente la continuità di azione politica della cittadinanza, ormai organizzata in comune.

Concordano sostanzialmente le interpretazioni recenti di due studiosi sull'evoluzione delle istituzioni cittadine in età precomunale e nella prima età comunale. Il Tabacco ha posto in luce come l'istituzione del consolato abbia rappresentato "il raccordo autonomo fra i maggiorenti di tutti gli *ordines* in cui la cittadinanza si articolava"; nella magistratura consolare svolse inizialmente un ruolo preponderante il "ceto militare", in conseguenza di una situazione anteriore di collaborazione con il governo arcivescovile, una preponderanza, tuttavia, che "si contemperò con una coscienza civile propria della città come tale, fuori da ogni esclusivismo feudale", una consapevolezza alla quale diedero apporto decisivo sul piano culturale, tecnico e politico gli esperti di diritto²¹⁸. Analogamente, la Rossetti ha sottolineato che la presenza di *capitanei* - soprattutto di questi, precisiamo noi - e *vavassores* nei tribunali cittadini, quali consoli accanto o senza il vescovo, o quali partecipi dell'assemblea cittadina, come nello svolgimento di altre funzioni più propriamente politiche, è dovuta, anzitutto, alla loro condizione di *cives*, mentre l'accentuazione della loro qualificazione feudale esprime la volontà di sottolineare una persistente diversità di rango, una condizione sociale tuttora ritenuta 'onorevole' e superiore, una posizione che, finché dura, viene sfruttata ed assicura a loro la maggioranza delle cariche civiche²¹⁹.

La larga presenza di *capitanei* nel governo comunale del primo periodo contribuisce a spiegare come nella intensa attività di espansione territoriale il comune non incontri ostacoli in una aristocrazia laica del contado o diocesi, già sotto il controllo della chiesa arcivescovile e per essa dei *capitanei*²²⁰, *capitanei* che erano in origine o erano divenuti *cives* e che tali rimangono e rimarranno, una situazione, del resto, constatabile anche per altre città e territori comunali, pur in presenza di società che mostrano una stratificazione e una dinamica sociale diversa, soprattutto in rapporto alla composizione delle prime magistrature consolari e podestarili²²¹.

A partire dagli anni Quaranta del secolo XII, in Milano la composizione dei collegi consolari appare cambiata, proprio rispetto alla presenza dei ceti feudali, particolarmente di quello capitaneale. Cessa, di conseguenza, anche il ricorso alla qualifica di *capitaneus*, del resto impiegata per un

²¹⁶ Keller, *Signori e vassalli* cit., pp. 353-354.

²¹⁷ Secondo Fasola, *Una famiglia* cit., p. 173, i Manzo corrispondono ai da Porta Romana; anche Keller, *Signori e vassalli* cit., p. 349.

²¹⁸ Tabacco, *Le istituzioni* cit., p. 367.

²¹⁹ Rossetti, *Le istituzioni comunali* cit., pp. 84-85; Rossetti, *Il comune cittadino* cit., p. 36; cfr. anche Bordone, *La società cittadina* cit., p. 184.

²²⁰ Bordone, *La Lombardia* cit., p. 321.

²²¹ Si vedano Ravenna (sotto, par. 3) e Verona (Castagnetti, *Le città* cit., pp. 103-122, 122-123 e *passim*).

breve periodo, negli anni 1117-1130, in pochi rilevanti atti pubblici o di interesse pubblico, raramente nella documentazione privata²²².

Per il periodo successivo disponiamo per le magistrature solo di due indicazioni fornite dal cronista Landolfo Iuniore, che nomina per gli anni 1134 e 1136 due consoli dello stesso gruppo familiare di rango capitaneale, già noto: Giovanni da Rho²²³ e Arnaldo da Rho²²⁴. Solo per il 1138 è disponibile una lista, certamente parziale, di quattro consoli²²⁵, nessuno dei quali è di rango capitaneale; due di loro sono giudici, che si sottoscrivono anche con la qualifica di *missus imperatoris*, persistendo nelle medesime persone le due funzioni, quella di messo imperiale, dalla quale proveniva una legittimazione tradizionale, e quella 'nuova' di console del comune. I giudici, che d'ora in poi saranno sempre presenti nel collegio consolare²²⁶, non erano stati fra i consoli delle prime due liste, ma ne avevano rogato gli atti: nel primo atto del 1117, in particolare, il giudice rogatore Anselmo si era qualificato anche come messo imperiale, una funzione, quella di *iudex et missus imperatoris*, che costituì "il ponte di passaggio dalla giustizia precomunale a quella del primo comune"²²⁷.

Fra gli otto consoli del 1140 due sono di famiglie capitaneali, Arnaldo da Rho e Manfredo da Settala²²⁸; due ancora fra i sei del 1141, Ottone Manzo e Manfredo da Soresina²²⁹; nessuno fra i tre del 1142²³⁰; fra gli otto del 1143, solo Ottone da Rho²³¹; uno, Manfredo da Soresina, fra i sei del 1144²³²; fra gli undici del 1145, due, Lanfranco da Settala e Ottone da Rho²³³; uno, Manfredo da Settala, fra i sette consoli del 1147²³⁴. Nessun membro di famiglie capitaneali note fra i quattro del 1148²³⁵, fra i due del 1149²³⁶, fra i quattro del mese di gennaio 1150²³⁷. Fra gli undici, invece, attestati per il nuovo consolato, che inizia a febbraio 1150²³⁸, appaiono Amizone da Porta Romana

²²² Alcune attestazioni di *capitanei*, posteriori al 1130, senza pretesa di completezza: Fante (doc. dell'anno 1140, citato sopra, nota 69); da Carcano, località tra Como e Lecco, famiglia del resto, come afferma Keller, *Signori e vassalli* cit., p. 186, difficilmente identificabile nell'ambito della documentazione milanese (Manaresi, *Gli atti del Comune* cit., n. 15, 1147 ottobre 23); da Baggio (doc. dell'anno 1207, citato sopra, nota 71).

²²³ Landolfi Iunioris *historia Mediolanensis* cit., cap. 59, p. 46.

²²⁴ *Ibidem*, cap. 66, p. 48.

²²⁵ Manaresi, *Gli atti del Comune* cit., n. 4, 1138 novembre 10, Milano.

²²⁶ I giudici non sono fra i consoli nei primi due elenchi degli anni 1117 e 1130, pur se giudici e messi imperiali sottoscrivono fin dall'inizio gli atti dei consoli. Il loro inserimento, sostenuto da Manaresi, *Gli atti del Comune* cit., Introduzione, p. XL, discende dal fatto che l'autore ha considerato come consoli anche i giudici sottoscrittori, pur se non elencati negli atti come componenti del collegio consolare: cfr. sopra, nota 180.

²²⁷ Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia* cit., p. 512.

²²⁸ Manaresi, *Gli atti del Comune* cit., n. 5, 1140 agosto 21, Milano.

²²⁹ *Ibidem*, n. 6, 1141 ottobre, Milano; n. 7, 1141 dicembre 8, Milano. Violante, *I Soresina* cit., pp. 670 e 699, lo ritiene erroneamente giudice.

²³⁰ Manaresi, *Gli atti del Comune* cit., n. 8, 1142 maggio 20, Milano.

²³¹ *Ibidem*, n. 9, 1143 metà di giugno, Milano.

²³² *Ibidem*, n. 10, 1144 marzo.

²³³ *Ibidem*, n. 11, 1145 giugno 25; n. 12, 1145 agosto 24; n. 13, 1145 ottobre 18.

²³⁴ *Ibidem*, n. 14, 1147 maggio 13, fra i tre consoli Manfredo de *Setara*: giudizio su una controversia che vede implicati due *capitanei*, Guglielmo *Manaria de Carcani* e Manfredo de *Peravixino*; n. 15, 1147 ottobre 23: fra i consoli compare Aripando *confanonerius*, gonfaloniere, del quale non abbiamo rinvenuto documentazione che ne attesti l'eventuale condizione capitaneale, pur se è da tenere presente che la funzione di *confanonerius* o *signifer* presso altre sedi vescovili comporta l'inclusione fra i *capitanei*, come per il *signifer* del vescovo di Novara: doc. dell'anno 1094, segnalato sopra, t. c. nota 27 (precisiamo che il *signifer* Guglielmo pochi anni prima è designato *confanonerius*: Gabotto, Basso, Leone, Morandi, Scarzello, *Le carte* cit., n. 260, 1087 marzo); un profilo del personaggio si legge in Keller, *Signori e vassalli* cit., pp. 171-172.

²³⁵ Manaresi, *Gli atti del Comune* cit., n. 16, 1148 maggio 19; n. 17, 1148 novembre 18.

²³⁶ *Ibidem*, n. 16, 1148 maggio 19; n. 17, 1148 novembre 18.

²³⁷ *Ibidem*, n. 19, 1150 gennaio 3; n. 20, 1150 gennaio 17.

²³⁸ Poiché, secondo le indicazioni di Manaresi (*ibidem*, Introduzione, p. XL), l'anno consolare nella prima metà del secolo XII aveva inizio il 2 febbraio, devono essere distinti i consoli attestati in gennaio da quelli dei mesi seguenti: una riprova può essere costituita dai documenti dell'anno 1151, che mostrano consoli diversi per gennaio e per gli altri mesi, come risulta dai documenti citati alla nota precedente e alla nota seguente.

e Ottone da Rho²³⁹; quattro fra i quindici del 1151, Arialdo da Baggio, Alberto da Porta Romana, Benno da Corte e Ugo Visconte²⁴⁰.

Per il 1152, l'anno di elezione al regno di Federico I, nessun membro di famiglia di tradizione capitaneale è presente fra i tre consoli²⁴¹; uno, Alberto da Porta Romana, fra i sette del 1153²⁴², e un altro, Ottone da Rho, fra i sette dell'anno successivo²⁴³; uno, Amizone da Landriano, fra i quattro del 1155²⁴⁴, e un altro, Lanfranco da Settala, fra gli otto dell'anno seguente²⁴⁵; nessuno fra i tre del 1157²⁴⁶; uno ancora, Arialdo Visconte, fra i cinque del 1159²⁴⁷. La documentazione relativa alla magistrature consolare va diminuendo fino a cessare negli anni successivi alla distruzione di Milano²⁴⁸.

A titolo indicativo, tralasciando la necessità indubbia di analisi e ricerche assai più approfondite, condotte secondo i metodi aggiornati dell'indagine prosopografica e sociale, forniamo i dati delle presenze dei membri di rango capitaneale riuniti per gruppi familiari, includendo nel computo, accanto agli elenchi dei consoli, anche le presenze agli atti degli anni 1119 e 1125. I da Rho vantano undici presenze, i da Settala otto, i da Corte sette, i Visconti sei; quattro i da Porta Romana e i Manzo, insieme; seguono con tre presenze i da Baggio, i da Landriano, da Pusterla; con due i da Sesto, gli Avvocati, i da Soresina, i della Torre, i Fante; infine, sono attestati un Ferrario, un Grasso, un da Vimercate.

Per quanto concerne l'evoluzione nel tempo, si può facilmente notare che la presenza di membri di famiglie capitaneali, che persiste fra il quarto decennio del secolo e l'inizio del sesto, non appare più preponderante nelle liste consolari, dopo quelle degli anni 1117 e 1130 e dopo gli elenchi dei presenti agli atti pubblici degli anni 1119 e 1125.

Nella prima lista di consoli i *capitanei* rappresentano, all'incirca, un terzo, nella seconda poco meno della metà: nell'assemblea del 1119 un quinto fra i trentacinque elencati, e ben quindici su trenta milanesi, per la metà del totale, fra coloro che assistono all'atto arcivescovile del 1125. Queste osservazioni di carattere quantitativo confermano parzialmente e in modi indicativi, solo per il periodo 1117-1130, l'opinione espressa dal Manaresi, il quale suggerisce una ripartizione nella magistratura consolare per due quinti ai *capitanei*, altri due ai *valvassores* e un quinto ai *cives*²⁴⁹.

Per il periodo successivo, ad iniziare dalla documentazione del 1138, lo scarso numero, in genere, di nomi di consoli conosciuti non rende significativa la considerazione delle proporzioni interne, che segnaliamo a titolo semplicemente indicativo: membri di famiglie capitaneali sono spesso presenti, anche se un dato, avvicicabile a quello desunto dai primi elenchi, emerge solo da un elenco di quindici consoli del 1151, quattro dei quali sono di rango capitaneale.

Quest'ultimo dato non è sufficiente per cambiare nella sostanza il processo di diminuzione progressiva, in assoluto e in proporzione, della presenza di membri delle famiglie capitaneali nei collegi consolari, né lo cambia la constatazione della presenza frequente di persone appartenenti a famiglie di tradizione capitaneale fra i testi sottoscrittori degli atti pubblici. La rappresentatività dei gruppi non legati alla feudalità vescovile divenne sempre più ampia²⁵⁰.

La diminuita incidenza delle famiglie capitaneali nell'ambito delle istituzioni comunali può contribuire a rendere ragione della persistenza dell'istituto del collegio consolare, che non subisce interruzioni, anzi inizia ad articolarsi con la costituzione dei consoli di giustizia, che appaiono nel

²³⁹ *Ibidem*, n. 21, 1150 giugno 5; n. 22, 1150 settembre 18; n. 23, 1150 dicembre 19.

²⁴⁰ *Ibidem*, n. 24, 1151 maggio 4; n. 25, 1151 settembre 3.

²⁴¹ *Ibidem*, n. 26, 1152 maggio 8.

²⁴² *Ibidem*, n. 27, 1153 aprile 14; n. 28, 1153 giugno 10; n. 29, 1154 gennaio 20.

²⁴³ *Ibidem*, n. 30, 1154 aprile 14; n. 31, 1154 ottobre 13; n. 32, 1155 gennaio 29.

²⁴⁴ *Ibidem*, n. 33, 1155 giugno 29.

²⁴⁵ *Ibidem*, n. 37, 1156 ottobre 2; n. 38, 1156 ottobre 6; n. 39, 1156 ottobre 19.

²⁴⁶ *Ibidem*, n. 42, 1157 maggio 6.

²⁴⁷ *Ibidem*, n. 46, 1159 agosto 6.

²⁴⁸ Assenza di documentazione da *ibidem*, n. 49, 1161 ottobre 20 a n. 50, 1167 marzo.

²⁴⁹ *Ibidem*, Introduzione, pp. XLVII e LXXIV.

²⁵⁰ Fasola, *Una famiglia* cit., p. 165.

1156²⁵¹, non distinti ancora giuridicamente dagli altri consoli, con i quali prendono parte agli affari più importanti per la città²⁵².

Non si verifica in questo periodo l'esperimento del ricorso al magistrato unico, un esperimento che poco dopo la metà del secolo, soprattutto negli anni 1151-1154²⁵³, si afferma e diffonde presso molti comuni dell'Italia centrosettentrionale. Esso consiste nell'attribuzione del governo non più ad un collegio di consoli ma a un solo magistrato, cittadino o del contado²⁵⁴: *rector* o *potestas*²⁵⁵. Il nuovo esperimento istituzionale fu attuato per conferire maggiore stabilità e più efficace unità di azione alla politica del comune, in momenti in cui questa richiedeva appunto sforzi particolari per la presenza di crisi interne ed esterne, per fronteggiare situazioni gravi, specialmente sul piano militare, a volte conseguenza di anni di guerre difficili, nonché per il timore diffuso dovuto alle notizie dei preparativi del re Corrado III per una sua discesa in Italia, discesa che sarà realizzata negli anni 1154-1155 dal successore Federico I. Il ricorso al magistrato unico rappresentò certamente in alcuni comuni l'affermazione o la riaffermazione nell'ambito dei ceti di governo cittadino di elementi locali di rango capitaneale, signorile o finanche comitale.

L'esperimento non fu attuato nel comune di Milano, nemmeno alla fine degli anni Cinquanta, quando per la sua preponderanza militare e politica Federico I fu in grado di imporre propri *rectores* o *potestates* ai comuni lombardi²⁵⁶. Solo dopo la resa, Milano dovette accettare un podestà imperiale, scelto fra il seguito del sovrano²⁵⁷, come altre città ostili all'Impero²⁵⁸.

La qualificazione di *capitanei*, scomparsa dalla documentazione pubblica, dopo la sua breve fortuna per la 'catalogazione' dei ceti all'interno della magistratura consolare, e impiegata raramente nella documentazione privata, viene ripresa, con quella di valvassori, nella redazione delle Consuetudini locali o per caratterizzare una fase ulteriore dell'evoluzione sociale e politica della società milanese.

Una rubrica del *Liber consuetudinum Mediolani*, redatto nel secondo decennio del secolo XIII, sancisce che i cittadini potevano acquistare diritti signorili e detenerli, anche se non li avrebbero detenuti in modi formalmente legittimi, come li detenevano l'arcivescovo, un conte, un *capitaneus* o un cittadino che li avessero ricevuti dall'Impero²⁵⁹.

L'evoluzione dei rapporti fra città e campagna, con la cristallizzazione e il rafforzamento dei poteri signorili, almeno in linea di principio, concorda con l'evoluzione della società cittadina fra XII e XIII secolo, che vede la formazione delle *partes*, fra le quali la meglio organizzata appare proprio essere quella dei nobili, *societas capitaneorum et valvassorum*, che si pone l'obiettivo della conservazione istituzionale e sociale, così da mantenere i propri privilegi, consistenti nella partecipazione al governo comunale, nell'esenzione fiscale, nell'esercizio di eventuali diritti signorili²⁶⁰.

²⁵¹ Manaresi, *Gli atti del Comune* cit., n. 37, 1156 ottobre 2: agiscono i *consules causarum*.

²⁵² *Ibidem*, Introduzione, p. LIII.

²⁵³ V. Franchini, *Saggio di ricerche su l'istituto del podestà nei comuni medievali*, Bologna, 1912, pp. 65-96; O. Banti, *Forme di governo personale nei comuni dell'Italia centro-settentrionale nel periodo consolare (secc. XI-XII)*, in *Studi sul medioevo* cit., I, pp. 49-50.

²⁵⁴ *Ibidem*, pp. 50-51.

²⁵⁵ In altri casi, appare un console in posizione gerarchica superiore agli altri, *prior ex consulibus*: si veda il caso di Padova, già sottolineato dagli studiosi citati alla nota 253 e illustrato da Castagnetti, *Le città* cit., p. 121.

²⁵⁶ Ottone Morena, *Historia Frederici I*, in *SS*, VII, p. 178. Cfr. Fasoli, *Federico Barbarossa e le città lombarde*, I ed. 1967, poi in Fasoli, *Scritticit.*, p. 240; Bordone, *La Lombardia* cit., p. 359.

²⁵⁷ Fasola, *Una famiglia* cit., pp. 121 ss.; Bordone, *La Lombardia* cit., pp. 361-362.

²⁵⁸ *Ibidem*, p. 363.

²⁵⁹ E. Besta, G. L. Barni (ed.), *Liber Consuetudinum Mediolani anni MCCXVI*, Milano, 1949, p. 113, XXI, 18. Cfr. G. Tabacco, *L'allodialità del potere nel medioevo*, «Studi medievali», ser. III, XI (1970), p. 611. Ai *capitanei*, inseriti fra marchesi e conti, da un lato, valvassori, castellani, cittadini ecc., dall'altro lato, viene fatto riferimento anche nella rubrica sui feudi: Besta, Barni, *Liber Consuetudinum* cit., p. 120, XXIV, 6 e 9.

²⁶⁰ Keller, *Signori e vassalli* cit., pp. 19-20; F. Menant, *La transformation des institutions et de la vie politique milanaises au dernier âge consulaire (1186-1216)*, in *Atti dell'11° Congresso* cit., pp. 118-119.

La memoria della qualificazione capitaneale rimase assai a lungo nella società cittadina: ancora nella seconda metà del Trecento essa appare nella *Matricula nobilium*, che elenca le famiglie di antica nobiltà, i cui membri hanno accesso al capitolo della cattedrale²⁶¹.

3. I *capitanei* ravennati

3.1. *L'introduzione dei rapporti vassallatico-beneficiari nell'area ravennate*

L'estraneità iniziale della regione gravitante su Ravenna o *Romania* al Regno Italico, entrata di fatto a farne parte dalla fine del secolo IX²⁶², spiega la lentezza con cui si diffondono nell'area ravennate i rapporti vassallatico-beneficiari²⁶³.

La diffusione fu praticamente assente fra la popolazione degli uomini liberi di condizione modesta, poiché, diversamente che nel regno già longobardo, ove essi, legati per tradizione al potere pubblico e protetti dal potere regio con ripetute disposizioni legislative²⁶⁴, subirono un processo di decadimento progressivo nella condizione e nel numero, nella *Romania*, ove non esisteva una tradizione analoga di libertà 'politica' diffusa tra i ceti che possiamo definire di piccoli proprietari²⁶⁵, non si avvertì l'esigenza di 'reclutare' vassalli fra i *coloni*²⁶⁶.

Per quanto concerne lo strato più elevato dei grandi proprietari o conduttori²⁶⁷, esisteva e continuò a sussistere per i secoli IX e X, particolarmente intorno alla chiesa ravennate, una fitta rete di clientele, formate e sostenute soprattutto attraverso lo strumento della concessione enfiteutica, ma questa era rivolta, in genere, a persone di condizione sociale ed economica più o meno elevata, le quali, all'atto stesso di ricevere le concessioni, si obbligavano a non congiurare contro la chiesa stessa e a non agire in giudizio, se non per fatti che riguardassero la propria causa e quindi a non iniziare procedimenti contro la chiesa che non fossero diretti a tutelare, legalmente, il proprio diritto di enfiteuta²⁶⁸. Questi rapporti, a volte accostati a quelli feudali o meglio vassallatico-

²⁶¹ Keller, *Signori e vassalli* cit., pp. 356-357.

²⁶² G. Buzzi, *Ricerche per la storia di Ravenna e di Roma dall'850 al 1118*, «Archivio della società romana di storia patria», XXXVIII (1915), pp. 119, 140 ss., 144 ss., 159-170; G. Fasoli, *Il dominio territoriale degli arcivescovi di Ravenna tra l'VIII e l'XI secolo*, in *I poteri temporali dei vescovi in Italia e Germania nel Medioevo*, a cura di C. G. Mor e H. Schmidinger, Bologna, 1979, pp. 107 ss.

²⁶³ Si veda, in generale, Fasoli, *Il dominio territoriale* cit., pp. 135-138; G. Fasoli, *La Pentapoli fra il Papato e l'Impero nell'alto medioevo*, in *Istituzioni e società nell'alto medioevo marchigiano*, voll. 2, Ancona, 1983, I, p. 69; A. Vasina, *Il 'Breviarium' nella storia della chiesa ravennate*, in *Ricerche e studi sul 'Breviarium ecclesiae Ravennatis' (Codice Bavaro)*, Roma, 1985, p. 18, e A. Vasina, *Il mondo marchigiano nei rapporti fra Ravenna e Roma prima e dopo il Mille*, in *Istituzioni e società* cit., pp. 100-101.

²⁶⁴ V. Fumagalli, *Le modificazioni politico-istituzionali in Italia sotto la dominazione carolingia*, in *Nascita dell'Europa ed Europa carolingia: un'equazione da verificare*, Spoleto, 1981, pp. 311-315.

²⁶⁵ A. Castagnetti, *Arimanni in 'Romania' fra conti e signori*, Verona, 1988, pp. 11-21, cap. I, par. 2: "Gli uomini liberi nella *Romania*".

²⁶⁶ Non abbiamo rinvenuto nella documentazione concernente i territori della *Romania* alcuna attestazione di vassalli fra uomini liberi di modesta condizione abitanti nelle zone rurali, mentre sussistono attestazioni per vassalli abitanti nei *vici* della *Langobardia*: Castagnetti, *Immigrati nordici* cit., p. 41. Vassalli connotati dalla residenza in villaggi appaiono negli elenchi dei vassalli di vescovi, abati e persone senza qualificazione, approntati da Trombetti Budriesi, *Prime ricerche* cit., pp. 19 ss. Va precisato che dei vassalli imperiali e regi non viene, in genere, data l'indicazione del luogo di provenienza o di residenza: A. Castagnetti, *'Teutisci' nella 'Langobardia' carolingia*, Verona, 1995, pp. 88-89.

²⁶⁷ In alcuni pochi documenti dei secoli IX-XI le terre che personaggi di condizione elevata hanno a disposizione da altri, in 'conduzione', vengono definite *conductitiae* o tenute *in conducta*: Castagnetti, *Arimanni in 'Romania'* cit., p. 63 e p. 117, nota 177.

²⁶⁸ N. Tamassia, *L'enfiteusi ecclesiastica ravennate e un racconto di Agnello*, «Atti e memorie della Deputazione di storia patria delle province di Romagna», ser. IV, X (1919-1920), pp. 117-119, ripreso in Fasoli, *Castelli e signorie rurali* cit., p. 59, nota 29; F. Crosara, *La 'concordia inter clericos et laycos de Ravenna' negli statuti di Orosio da Polenta*, «Studi romagnoli», III (1952), pp. 38-40. Si veda ora anche B. Andreolli, *Le enfiteusi e i livelli del 'Breviarium'*, in *Ricerche e studi* cit., p. 172, che avvicina l'enfiteusi al rapporto vassallatico-beneficiario, come già il Tamassia, *L'enfiteusi* cit., p. 120, seguito da G. Rabotti, *Dai vertici dei poteri medioevali: Ravenna e la sua chiesa fra diritto e politica dal X al XIII secolo*, in *Storia di Ravenna. III. Dal Mille alla fine della signoria polentina*, a cura di A. Vasina, Venezia, 1993, p. 130. Anche A. I. Pini, *Il Comune di Ravenna fra episcopio e aristocrazia cittadina*, in *Storia di Ravenna* cit., III, p. 209, sostiene l'equivalenza sostanziale tra enfiteusi e beneficio e fra enfiteuti e vassalli, fossero *capitanei* o *valvasores*. L'Andreolli, però, in un contributo posteriore ritiene che l'introduzione dalla fine del secolo X di rapporti di natura feudale sia l'effetto dell'introduzione di una terminologia imitativa: B. Andreolli, *Il potere signorile tra VIII e X secolo*, in *Storia di Ravenna. II/1, Dall'età bizantina all'età ottoniana*, Venezia, 1991, p. 318.

beneficiari, se ne discostavano per l'assenza di aspetti molteplici, essenziali fra gli altri, oltre alla revocabilità - l'enfiteusi era assegnata invece a terza generazione -, quelli che concernono il giuramento di fedeltà e, soprattutto, il servizio armato, poiché presso i Franchi il rapporto vassallatico serviva soprattutto a formare clientele costituite da guerrieri di professione, specializzate pertanto all'assolvimento dell'attività militare e dei compiti pubblici²⁶⁹.

La prima traccia di presenza di rapporti vassallatico-beneficiari, che per ora abbiamo rinvenuto, isolata, nella *Romania*, risale alla metà del secolo X²⁷⁰ e concerne alcuni conti, appartenenti, sembra, ad uno stesso gruppo familiare: nel documento di natura contenziosa, si accenna alla presenza di *seniores*, in modo purtroppo non chiaro. Un'altra menzione di un *senior* si legge in un documento dell'inizio del terzo decennio del secolo XI, ancora di natura contenziosa, nel quale i conti di Cesena e un giudice si rivolgono all'arcivescovo definendolo appunto loro *senior*²⁷¹.

Segnali rilevanti di una diffusione dei rapporti vassallatici si colgono durante l'episcopato di Gebeardo, proveniente dalla canonica di Eichstätt, una fucina di prelati 'tedeschi' per le sedi italiche²⁷². Nel 1029 un *domnus* Lanzone, *missus et vassus* dell'arcivescovo ravennate, presiede un processo nei pressi del territorio ferrarese, ad Ostellato²⁷³. Egli può essere accostato, per la condizione e per la presumibile provenienza, a quei *milites Teotonici* dell'arcivescovo, certamente suoi vassalli²⁷⁴, che assistono il presule in una vicenda giudiziaria del 1031, sulla quale appresso ci soffermiamo²⁷⁵.

La pratica di assegnazioni di benefici e di costituzione probabile di rapporti vassallatici sembra presto adottata anche dalle famiglie maggiori, come quelle di tradizione ducale. Alla metà del secolo un giudice e il fratello, figli di un giudice defunto, promettono all'abate di Pomposa di difenderlo ed aiutarlo nelle controversie e placiti che egli eventualmente dovesse sostenere nella città di Ravenna, promessa valida contro tutti, eccettuati coloro dai quali essi avevano ricevuto *beneficia*, con riferimento specifico a due figli di Paolo Traversara²⁷⁶.

Anche G. Pasquali, *Contadini e signori della Bassa. Insediamenti e 'deserta' del Ravennate e del Ferrarese*, Bologna, 1995, p. 64, parla di "feudalesimo di importazione".

²⁶⁹ F.-L. Ganshof, *Les liens de vassallité dans la monarchie franque*, in *Les liens de vassallité et les immunités*, Bruxelles, 1958, pp. 157-160; F.-L. Ganshof, *Che cos'è il feudalesimo?*, tr. it., Torino, 1989, pp. 32-33; F.-L. Ganshof, *Charlemagne et l'administration de la justice dans la monarchie franque*, in *Karl der Grosse. Lebenswerk und Nachleben*, I, Düsseldorf, 1965, pp. 389-390.

²⁷⁰ M. Fantuzzi, *Monumenti ravennati de' secoli di mezzo per la maggior parte inediti*, voll. 6, Venezia, 1801-1804, IV, n. 11, anno 950 circa, datato al 27 novembre 950 da G. Buzzi, *La curia arcivescovile e la curia cittadina di Ravenna dall'850 al 1118*, «Buletino dell'Istituto storico italiano per il medio evo», XXXV (1915), pp. 66 e 124; la datazione è accettata da C. Dolcini, *Comune e signoria*, in *Storia di Cesena. II. Il medioevo*, Rimini, 1983, pp. 212-214.

²⁷¹ Fantuzzi, *Monumenti ravennati* cit., IV, n. 21, con la data 1025 circa, da rettificare secondo i suggerimenti di Dolcini, *Comune e signoria* cit., pp. 215-217.

²⁷² H. Zimmermann, *Nella tradizione di città capitale: presenza germanica e società locale dall'età sassone a quella sveva*, in *Storia di Ravenna* cit., III, pp. 116-117; G. Montanari, *Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa nella diocesi di Ravenna, ibidem*, III, pp. 262-264.

²⁷³ P. Federici, *Codex diplomaticus Pomposianus*, in appendice a P. Federici, *Rerum Pomposianarum historia monumentis illustrata*, Roma, 1781, n. 71, 1029 febbraio 18.

²⁷⁴ Per l'equivalenza tra *milites* di una persona e vassalli della stessa sia sufficiente il rinvio al testo dell'*edictum de beneficiis* dell'anno 1037 (doc. citato sotto, nota 283; cfr. t. c. nota 320). Cfr. H. Keller, *Militia. Vasallität und frühes Rittertum im Spiegel oberitalienischer Miles-Belege des 10. und 11. Jahrhunderts*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 62 (1982), pp. 68-70, sul significato del termine dalla fine del secolo X, soprattutto in ambiente ecclesiastico; Keller, *Signori* cit., pp. 229-230; G. Tabacco, *Gli orientamenti feudali dell'Impero in Italia*, in *Structures féodales et féodalisme dans l'Occident méditerranéen (Xe-XIIIe siècles). Bilan et perspectives de recherches*, Roma, 1980, pp. 220-225; G. Tabacco, *Il feudalesimo*, in *Storia delle idee politiche, economiche e sociali*, a cura di L. Firpo, II/2, Torino, 1983, pp. 95-96; G. Tabacco, *Vassalli, nobili e cavalieri nell'Italia precomunale*, «Rivista storica italiana», XCIX (1987), p. 253; D. Barthélemy, *La mutation féodale de l'an mil a-t-elle eu lieu?*, Parigi, 1997, pp. 173 ss. Per il significato dell'aggettivo *Teutonicus* si veda sotto, nota 321.

²⁷⁵ Doc. dell'anno 1031, citato sotto, nota 319.

²⁷⁶ A. Samaritani (ed.), *Regesta Pomposiae. I (aa. 874-1199)*, Rovigo, 1963, regesto 206, 1051 aprile 19, Ravenna. Sulla famiglia dei Traversara cfr. sotto, t. c. note 332 ss. e *passim*.

Nella considerazione di alcuni atti relativi alle vicende dei conti e del castello di Bertinoro è possibile osservare la presenza di rapporti che si configurano nella sostanza come di tipo vassallatico, ma senza il ricorso o con un ricorso parziale alla terminologia specifica.

All'arcivescovo Giovanni, forse originario dalle regioni tedesche, dal momento che con i suoi predecessori Leone e Federico era iniziata la serie di arcivescovi di nomina imperiale²⁷⁷, con un atto dell'inizio del secolo XI²⁷⁸ il conte Uberto od Ugo²⁷⁹ consegnò il castello di Bertinoro²⁸⁰, con terre e redditi, impegnandosi, dopo avere riottenuto il castello, anche se non è detto esplicitamente, a pagare un censo di dodici *aurei*; ancora, ad assolvere a clausole numerose concernenti i centri abitati e gli abitanti da immettere; si impegna a giurare fedeltà, se richiesto, entro trenta giorni dall'insediamento di un nuovo arcivescovo, purché questi riconfermi quanto concesso nella *cartula* presente; se vi sarà ritardo nella conferma, non sarà tenuto per quel tempo a giurare la *fidelitas* né alla corresponsione della *pensio* o censo; si impegna a servire *secundum bonum usum curie* e ad assumere una serie di impegni militari e politici: il conte promette di porsi, a richiesta, *ad servitium* dell'arcivescovo *contra inimicos* con cinquecento o, probabilmente, cinquanta²⁸¹ *milites* per spedizioni da effettuarsi all'interno, *in partibus*, della *Romania*, con venti per spedizioni *ultra Padum*; di concludere pace e guerra secondo la volontà dell'arcivescovo; di essere presente almeno una volta all'anno alla curia arcivescovile; di adempiere agli incarichi, *negotia*, a lui assegnati; di custodire il segreto confidato; di lasciare, infine, dopo la propria morte alla chiesa arcivescovile i cavalli, un destriero e un ronzino, e le armi, descritte in modo dettagliato²⁸², una consuetudine già propria dei vassalli o *milites* 'maggiori' nel Regno Italico, poi sancita nell'*edictum de beneficiis* emanato nel 1037 da Corrado II²⁸³.

La concessione, anche se gli obblighi di carattere politico-militare dell'investitura sembrano discendere direttamente dal giuramento di fedeltà, segue ancora le forme esteriori della locazione: nella *cartula* sono contemplati un censo in denaro e una forte penalità di 100 libbre d'oro in caso di trasgressione.

Questi aspetti tornano accentuati in un atto più tardo²⁸⁴, attribuibile forse al 1076²⁸⁵, relativo alla stessa famiglia e al medesimo castello, senza più che vi appaiano vincoli di carattere vassallatico.

²⁷⁷ G. Schwartz, *Die Besetzung* cit., pp. 154-160.

²⁷⁸ A. Amadesi, *In Antistitum Ravennatum Chronotaxim*, voll. 3, Faenza, 1783, II, n. 70, anno 1102 = L. V. Savioli, *Annali bolognesi*, Bassano, 1784-1791, I/2, n. 86 = Fantuzzi, *Monumenti ravennati* cit., IV, n. 42 = P. Amaducci, *Le origini di Bertinoro e altri scritti*, Bertinoro, 1986 (I ed. 1893-1894), pp. 87-89, n. 1. La datazione va anticipata all'anno 1005, secondo la proposta di Fantuzzi, *Monumenti ravennati* cit., IV, p. XVI, confermata da Rabotti, *Dai vertici* cit., pp. 141-142, che inserisce pertanto l'arcivescovo Giovanni tra gli arcivescovi Federico e Arnaldo.

²⁷⁹ Fantuzzi, *Monumenti ravennati* cit., IV, pp. XVI-XVII; Fasoli, *Il dominio territoriale* cit., p. 136, nota 126.

²⁸⁰ Il castello di Bertinoro, con il nome di *Cesubeo*, è attestato dalla metà del secolo X: Fantuzzi, *Monumenti ravennati* cit., I, n. 11, 950 novembre 27. Per la datazione si veda Dolcini, *Comune e signoria* cit., p. 212, nota 16; *ibidem*, pp. 212-214, ampio commento al documento, un placito che concerne una vertenza fra alcuni conti e l'abate di un monastero. Si corregga Fasoli, *Il dominio territoriale* cit., p. 136, nota 124, per il riferimento al documento del 950; *ibidem*, pp. 135-138, l'autrice si sofferma sulle vicende del castello e dei conti locali, che proverrebbero dalla famiglia ravennate dei duchi Onesti (*ibidem*, p. 134), per illustrare con un esempio l'introduzione delle istituzioni feudo-vassallatiche, concludendo che i documenti su Bertinoro "mostrano l'incontro fra le antiche pratiche di locazione e di concessione livellaria o enfiteotica e le pratiche feudali", ed esortando ad approfondire le ricerche in merito. Per le vicende di Bertinoro e dei suoi conti si veda anche A. Vasina, *Romagna medievale*, Ravenna, 1970, pp. 118 ss. Segnaliamo che, sulla scorta di un documento del 1167 giuntoci in transunto di età moderna, gli *homines* di Bertinoro, distinti in *capitanei*, *valvassores* e *populus*, stipularono un patto giurato con il comune di Ravenna, che nella sostanza costituiva un atto di sottomissione: *ibidem*, p. 134, nota 58, con rinvio ad Amaducci, *Le origini* cit., p. 81.

²⁸¹ Solo Fantuzzi, *Monumenti ravennati* cit., IV, n. 42, legge 'cinquanta'.

²⁸² L'obbligo di lasciare «palafrenum et destrerium et loricam et vexillum» alla chiesa ravennate per la concessione del castello, «per tenorem locationis castris Brittonoriii», è ribadito nel testamento del conte Gerardo: Fantuzzi, *Monumenti ravennati* cit., IV, n. 33, 1062 gennaio; Amaducci, *Le origini* cit., pp. 94-95, n. 5. In quest'atto vengono date disposizioni affinché i *feuda* oggetto di due investiture siano lasciati in proprietà agli investiti.

²⁸³ *DD Conradi II*, n. 244, 1037 maggio 28.

²⁸⁴ Amadesi, *In Antistitum Ravennatum* cit., II, n. 69, 1043 agosto 11; Fantuzzi, *Monumenti ravennati* cit., V, n. 29; Amaducci, *Le origini* cit., pp. 91-92, n. 3.

²⁸⁵ L'attribuzione all'anno 1076 è proposta da Rabotti, *Dai vertici* cit., III, p. 165, nota 238.

L'arcivescovo Guiberto²⁸⁶, nel rinnovare al conte Gerardo l'investitura del castello di Bertinoro, che già suo padre²⁸⁷, il conte Ugo, aveva 'tenuto' *pro locatione* dal predecessore arcivescovo Giovanni, chiede la corresponsione di un censo annuo di dodici marabotini, come nell'atto precedente; ribadisce gli obblighi militari, che poco si discostano: intervento *ad insultum contra inimicos* con cento *milites* nell'ambito della *Romania*, con cinquanta *milites* e trecento *pedites* per un assedio, con venti, se l'intervento si svolgerà *ultra Padum*, secondo l'*usus* della curia; nell'eventualità di perdite subite in queste spedizioni militari, il conte potrà trattenere *in feudum* il censo che doveva corrispondere per la locazione di una *villa* situata presso il castello: viene ribadito che il censo trattenuto *in feudum* va considerato trattenuto *sub nomine locationis*. Rispetto all'atto di investitura dell'inizio di secolo, manca l'impegno a prestare il giuramento di fedeltà, come manca quello di accompagnare l'arcivescovo a Roma.

Seguono altre clausole, che si richiamano in parte agli impegni contratti all'inizio del secolo: quando il conte si recherà, su convocazione, alla curia, l'arcivescovo si impegna ad investirlo con un vessillo *de drudaria curie*²⁸⁸ e *de bono usu*, quel *bonus usus curie* cui era fatto riferimento anche nell'atto anteriore, allora per indicare gli obblighi assunti dal conte Ugo, ora per indicare i diritti concessi al conte Gerardo, diritti e obblighi ben noti ai protagonisti quanto sono poco noti a noi. L'arcivescovo, inoltre, si impegna a rinnovare la locazione agli eredi maschi e alle femmine, senza obbligo; nell'assenza di eredi, i beni torneranno alla chiesa. Dopo la morte del conte, i figli debbono consegnare cavalli ed armi con un atto pubblico.

Alcune delle clausole qui esposte appaiono "chiaramente modellate sulle consuetudini delle milizie vassallatiche"²⁸⁹; ma si tratta sempre di una locazione, sia pure 'speciale', così che l'inadempienza delle clausole comporta non la revoca ma una penalità. Non viene richiesto il giuramento di fedeltà; né il riferimento quasi accidentale al *feudum* in relazione al censo trattenuto a tale titolo è sufficiente a fare considerare il documento un atto di investitura feudale²⁹⁰. Il fatto è che, nonostante l'introduzione di rapporti vassallatici e l'impiego di investiture vassallatiche, più o meno proprie, come subito constatiamo, avveniva ancora il ricorso a contratti strutturati sotto forma di locazione per concessione di castelli e diritti²⁹¹: i contratti di livello, di precaria o di enfiteusi erano preferiti alle investiture in beneficio, poiché le seconde non offrivano ancora sufficienti garanzie sotto l'aspetto giuridico e quindi sicurezza del possesso, garanzia e sicurezza che saranno invece offerte dallo sviluppo del processo di patrimonializzazione del beneficio, che ne assicurava stabilità ed ereditarietà²⁹².

Verso la fine del secolo disponiamo di un atto che rientra pienamente nelle relazioni vassallatiche, probabilmente non a caso, poiché avviene durante l'episcopato di Guiberto, che aveva avviato o sancito una stratificazione 'feudale' della sua curia, come appresso constatiamo²⁹³.

Nel 1097, in un *breve recordationis*²⁹⁴ - forma assai adatta alla documentazione dei rapporti vassallatico-beneficiari²⁹⁵ - Ugolino, conte di Imola, dopo che era stato assalito e catturato dai

²⁸⁶ Per Guiberto cfr. sotto, t. c. nota 329.

²⁸⁷ Nel testo *patruus* probabilmente per *pater*, come ritiene Fantuzzi, *Monumenti ravennaticit.*, V, p. 208.

²⁸⁸ L'espressione, insolita, dovrebbe indicare il diritto della curia, e quindi dell'investito che lo riceve in feudo, a ricevere la *drudaria* ossia una contribuzione specifica che era dovuta alla sposa del signore che detiene la giurisdizione: Du Cange, *Glossarium mediae* cit., III, p. 197; Niermeyer, *Mediae Latinitatis* cit., p. 360, che reca due esemplificazioni fra XI e XII secolo: una *drudaria* concessa in feudo e un'altra riscossa nei placiti dalla moglie del *dominus*.

²⁸⁹ Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., pp. 163-164, fa notare che in un periodo più tardo, nel secolo XII, «la figura del feudo avrebbe potuto fornire a questo assetto di interessi la definizione giuridica più congrua».

²⁹⁰ In senso analogo si esprime anche Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., p. 164, nota 46.

²⁹¹ Per l'assegnazione nel secolo XI di castelli e diritti signorili in forme contrattuali e non in beneficio, si veda, in generale, Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., pp. 162-163; Violante, *Fluidità del feudalesimo* cit., pp. 11-39; per singole regioni, L. Provero, *Aristocrazia d'ufficio e sviluppo di poteri signorili nel Piemonte sud-occidentale (secoli XI-XII)*, «Studi medievali», ser. III, XXXV (1994), pp. 619 e 623, e Castagnetti, *Fra i vassalli* cit., pp. 99-100, 120-121.

²⁹² Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., p. 127. Inoltre, la 'trasformazione' di locazioni in feudi poteva comportare anche la cessazione dell'obbligo della corresponsione dei censi.

²⁹³ Cfr. sotto, par. 3.3.1.

seguaci dell'arcivescovo Guiberto, l'antipapa Clemente III²⁹⁶, presentatosi in Cesena al presule, che 'sedeva', come in un placito, assistito da ecclesiastici e laici, gli giurò fedeltà sul Vangelo, «sicut vassallus solet iurare domino suo», specificando che non avrebbe agito in giudizio contro di lui né gli avrebbe recato danno nell'intento di essere risarcito per la prigionia subita e per la distruzione del suo castello di Donigallia; seguono alcune clausole specifiche relative alla ricostruzione di un castello e ai beni consegnati in pegno per questo²⁹⁷.

Si noti la diversità della clausola concernente l'eventualità di un'azione dell'investito nei confronti del concedente: mentre nel contratto enfiteutico era normalmente dichiarato da parte dell'enfiteuta che non avrebbe agito in giudizio contro l'arcivescovo, se non per fatti che riguardassero la propria causa e quindi a non iniziare procedimenti contro la chiesa che non fossero diretti a tutelare, legalmente, il proprio diritto di enfiteuta, assumendo, quindi, l'impegno a non aiutare gli avversari dell'arcivescovo nelle cause che costoro potessero promuovere²⁹⁸, nell'investitura vassallatica il vassallo esclude la possibilità di ricorrere in giudizio anche per controversie eventuali che riguardassero i rapporti diretti con il proprio *dominus* o *senior*; cadendo quindi la clausola enfiteutica che salvaguardava il diritto di difendere in giudizio il possesso del bene assegnato.

Questa serie di atti di investitura non trova rispondenza, nei suoi aspetti vassallatico-feudali, per quanto parziali e limitati, nella documentazione della *Langobardia*, per cui gli impegni assunti dai vassalli, compresi quelli di alto rango, rimangono sostanzialmente sconosciuti, nonostante che i rapporti vassallatici si siano diffusi ben prima, fin dall'età carolingia. Solo alla fine del secolo XI²⁹⁹ impegni dettagliati sono giurati da Ugo marchese al fratello Folco marchese - si tratta della stirpe poi nota come da Este o Estensi -, in occasione della cessione anticipata, per il prezzo di lire mille lucchesi, della quota ereditaria del primo al secondo, che gliela ritorna in godimento, sospendendo la validità della carta di vendita, purché il secondo assuma una serie di obblighi giurati *per rectam fidem*, obblighi che sono prevalentemente 'negativi', quali la promessa che non agirà contro la persona e i beni del fratello, ma anche 'positivi', come l'impegno a mantenere i 'segreti' confidati e a prestare *adiutorium* in caso di necessità, personalmente e con i propri *homines*³⁰⁰. L'utilizzazione di un contratto tradizionale - la vendita, in questo caso, e non una locazione -, la cui validità, però, viene sospesa, e l'inserimento di obblighi di natura vassallatica avvicinano l'atto a quelli dei conti di Bertinoro ora considerati.

²⁹⁴ Fantuzzi, *Monumenti ravennati* cit., IV, n. 41, 1097 settembre 22; regesto in C. Curradi, *Fonti per la storia di Ravenna (secoli XI-XV)*, in *Storia di Ravenna* cit., III, p. 778, n. 14.

²⁹⁵ Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., p. 66.

²⁹⁶ Sull'arcivescovo cfr. sotto, t. c. nota 329.

²⁹⁷ La vicenda è narrata, sulla scorta del documento, anche da G. Fasoli, *I conti e il comitato di Imola (secc. X-XIII)*, «Atti e memorie della r. Deputazione di storia patria per l'Emilia e la Romagna», VIII (1942-1943), estratto.

²⁹⁸ Cfr. sopra, t. c. nota 268.

²⁹⁹ L. A. Muratori, *Delle antichità estensi ed italiane*, voll. 2, Modena, 1717-1740, I, pp. 272-273, doc. 1095 aprile 6, Este.

³⁰⁰ Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., pp. 164-165, che per primo ha segnalato l'atto, nega che questo possa avere costituito un rapporto feudale, che sarebbe "invalso più tardi", sottolineando che si tratta di obblighi assunti con una *cartula promissionis* basata su un atto di vendita, osservazione indubitabile e rispondente alla pratica ancora in atto alla metà del secolo XI (cfr. sopra, t. c. nota 291), ma già accompagnata da obblighi di chiaro stampo vassallatico e da un giuramento prestato *per rectam fidem*, come per due volte viene sottolineato [in un contributo successivo, prendendo ampiamente in esame il documento del 1095, ho espresso considerazioni diverse, osservando che si tratta nei fatti di un accordo tra i due fratelli Ugo e Folco, schierati in quel momento in campi politici avversi, il primo con l'imperatore Enrico IV e il secondo con il partito filoromano e il re Corrado, in procinto, il secondo, di allontanarsi da Este e dalla Marca Veronese al seguito del re: A. Castagnetti, *Guelfi ed Estensi nei secoli XI e XII. Contributo ai rapporti fra nobiltà teutonica ed italica*, di prossima pubblicazione in *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel Medioevo: marchesi conti e visconti nel Regno Italico*, Atti del Terzo Convegno, svoltosi in Pisa, 18-19 marzo 1999, par. 5].

3.2. Un'investitura in beneficio di diritti fiscali comitali (1034)

Nel 1034³⁰¹ Ugo conte di Bologna³⁰² refuta all'arcivescovo l'intero *comitatus* di Faenza, con tutti i diritti fiscali ad esso pertinenti - *angariae, portatici, ripatici, fodra, publicae functiones, tholonea* -, e riceve l'investitura *in beneficio* di metà dello stesso *comitatus* con tutte le pertinenze. La forma dell'atto, nel quale viene elencata, dopo l'avverbio *dum*, che solitamente annunciava nei placiti l'apertura della seduta giudiziaria³⁰³, una serie di personaggi qualificati, che paiono avere costituito un collegio giudicante con l'arcivescovo, e la dichiarazione che le parti - in questo caso solo l'accusato - si sono presentate al cospetto dell'arcivescovo e del collegio, *in nostra presentia*³⁰⁴, suggeriscono che la refutazione e la successiva investitura siano conseguenti ad una sentenza giudiziale.

L'atto segue di due mesi un diploma di Corrado II³⁰⁵, con il quale l'imperatore aveva concesso in proprietà alla chiesa ravennate il *comitatus* di Faenza con i pieni diritti giurisdizionali - *districtus, placitum, iudicium* - e fiscali - *publicae functiones, tholonea, fodra, ripatica* ecc. -, un comitato, del resto, sul quale l'arcivescovo già godeva dei diritti fiscali³⁰⁶, avendo ottenuto in un placito del 1017, presieduto da due *missi* imperiali, il riconoscimento dei diritti fiscali su alcuni comitati: Bologna, Imola, Faenza e Cervia³⁰⁷.

Poiché di riferimenti siffatti si tratta nell'investitura dell'arcivescovo al conte bolognese, possiamo concludere che i diritti concessi consistessero nel riconoscimento di una situazione di fatto, per cui venivano riconosciuti al conte i redditi pubblici di cui egli già godeva, controllando una parte del comitato, che corrispondeva probabilmente alla zona appenninica del comitato di Faenza³⁰⁸. La refutazione e l'investitura successiva dovevano rendere giuridicamente validi, con lo strumento dell'investitura beneficiario-vassallatica, i rapporti tra Impero, chiesa ravennate e conte di Bologna, una soluzione che era favorita dall'imperatore, con il quale collaborò attivamente anche il conte Ugo, partecipando alla spedizione di Corrado contro la Borgogna³⁰⁹.

Ai fini del nostro contributo, è opportuno, da un lato, collocare l'atto di investitura del comitato nell'ambito dei rapporti tra Impero, chiese vescovili e aristocrazia comitale; dall'altro lato, sottolineare il fatto che la concessione dell'arcivescovo avvenga nella forma dell'investitura *in beneficio*. Nel Regno Italico le concessioni a chiese vescovili di diritti di piena giurisdizione su un intero *comitatus*, connotato dall'afferenza a un centro cittadino, sede di una chiesa vescovile, secondo la consuetudine italiana³¹⁰, iniziano alla fine del secolo X³¹¹: dopo la concessione alla chiesa di Vercelli³¹², di cui è assai discussa l'autenticità³¹³, il privilegio di Ottone III del 27 settembre 999

³⁰¹ Savioli, *Annali bolognesi* cit., I/2, n. 50, 1034 giugno 25, e Fantuzzi, *Monumenti ravennati* cit., IV, n. 25.

³⁰² Sul conte Ugo e sui suoi rapporti con l'arcivescovo e l'imperatore si sofferma T. Lazzari, *'Comitato' senza città. Bologna e l'aristocrazia del territorio nei secoli IX-XI*, Torino, 1995, pp. 74-75.

³⁰³ Cfr. sopra, t. c. note 179 e 197.

³⁰⁴ Bruyning, *Il processo* cit., p. 134.

³⁰⁵ *DD Conradi II*, n. 208, 1034 aprile 30.

³⁰⁶ Si corregga l'affermazione di Lazzari, *'Comitato' senza città* cit., p. 75, sulla "costituzione del territorio di Faenza in comitato da parte di Corrado II". Per la designazione di *comitatus* per i *territoria* della *Romania*, assunta a seguito dell'introduzione dell'ufficio comitale dalla metà del secolo X, rinviamo a Vasina, *Romagna medievale* cit., pp. 154-155, e Castagnetti, *Arimanni in 'Romania'* cit., pp. 28-29. Sia sufficiente per i comitati della *Romania*, in genere, il riferimento al diploma ottoniano della fine del secolo X, che appresso ricordiamo (doc. dell'anno 999, citato sotto, nota 314), e per la costituzione, indubbiamente precedente, del comitato di Faenza, il placito citato alla nota seguente.

³⁰⁷ Manaresi, *I placiti* cit., II/2, n. 295, 1017 febbraio 15. Cfr. Rabotti, *Dai vertici* cit., p. 143.

³⁰⁸ Lazzari, *'Comitato' senza città* cit., p. 75.

³⁰⁹ *Ibidem*, loc. cit.

³¹⁰ Castagnetti, *'Teutisci'* cit., pp. 33-36.

³¹¹ C. Manaresi, *Alle origini del potere dei vescovi sul territorio esterno delle città*, «Buletto del'Istituto storico italiano per il Medioevo», LVIII (1944), p. 226, dà l'elenco di undici sedi vescovili che, da Ottone I a Federico I, con esclusione di Ravenna e della *Romania* e di Trento - omesse, perché egli le considerava esterne al Regno Italico -, ottennero i diritti giurisdizionali sul comitato o ampia parte di esso, ma si tratta, invero, per tutta l'età ottoniana di concessioni del *districtus* sulla città e su un territorio ad essa direttamente afferente, il *territorium civitatis*. Cfr. G. Rossetti, *Formazione e caratteri delle signorie di castello e dei poteri territoriali dei vescovi sulle città nella 'Langobardia' del secolo X*, «Aevum», XLIX (1975), pp. 285-309, per le chiese vescovili di Asti, Parma e Reggio.

³¹² *DD Ottonis III*, n. 323, 999 maggio 7.

alla chiesa ravennate³¹⁴ diviene il primo certo, che conceda ad un destinatario, anche se, in linea di principio, esterno al Regno Italico³¹⁵, la giurisdizione su interi comitati, fra i quali ricordiamo i comitati di Cesena, Cervia, Traversara, Imola, Comacchio e Ferrara; inoltre il *districtus* sulla città di Ravenna e i diritti fiscali³¹⁶.

Possiamo ritenere che con l'atto di investitura, indubbiamente inconsueto per le regioni italiche³¹⁷, l'arcivescovo ravennate Gebeardo, proveniente, come sappiamo³¹⁸, dal Regno Teutonico, alla cui società rimane strettamente legato - è sufficiente ricordare la presenza fra gli astanti ad un placito del 1031 svoltosi in Ravenna³¹⁹ di alcuni *militēs*³²⁰ *Teutonicus*³²¹ dell'arcivescovo - e della quale conosceva i ruoli e le forme dei rapporti reciproci fra sovrano, conti e chiese maggiori³²², dopo avere ottenuto il riconoscimento specifico della 'proprietà' del comitato faentino, abbia accettato di regolarizzare una situazione effettuale di supremazia e probabilmente di governo su tutto il *comitatus* ad opera del conte Ugo - non importa ora stabilire se costituitasi a seguito di concessioni legali o ad usurpazioni di fatto -, limitando, tuttavia, il potere del conte su una parte del territorio e alla riscossione dei soli proventi fiscali con esclusione dei pieni diritti giurisdizionali, proclamando inoltre la natura beneficiale della concessione e sancendo in tale modo la dipendenza vassallatica del conte dalla chiesa arcivescovile, che il comitato aveva ricevuto dal sovrano in proprietà due mesi avanti e non per investitura beneficiale, come avveniva per gli ufficiali pubblici³²³, atti di investitura che non erano fino ad allora, di norma, documentati per iscritto né lo saranno in seguito, almeno per un secolo.

La redazione di quest'atto, che è il solo, a nostra conoscenza, che attesti le modalità di concessione di diritti comitali a laici attraverso una investitura beneficiale, non altrimenti documentata, se non in modo indiretto, nei privilegi per le chiese di Parma e di Trento³²⁴, fu resa opportuna in quanto la refutazione e la successiva investitura dovettero rappresentare, come abbiamo notato, il momento finale di una controversia tra i diritti rivendicati dalla chiesa ravennate e quelli difesi dal conte Ugo.

Importa sottolineare un altro aspetto, anch'esso mai documentato direttamente per il Regno Italico: la detenzione in proprietà da parte di una chiesa vescovile dei pieni diritti comitali su un territorio, costituito da un *comitatus*, erede di una struttura territoriale antica, afferente ad una città, sede diocesana, comporta per il detentore di tali diritti la facoltà di investire di questi diritti i laici e, di conseguenza, di creare i conti. Questa facoltà, che possiamo considerare implicita³²⁵, è tuttavia ancora una volta documentata tra X e XI secolo solo per il Regno Teutonico nei privilegi accordati ad alcune chiese vescovili³²⁶.

³¹³ Sergi, *I confini* cit., pp. 159-162.

³¹⁴ *DD Ottonis III*, n. 330, 999 settembre 27, originale.

³¹⁵ Cfr. sopra, t. c. nota 311.

³¹⁶ Fasoli, *Il dominio territoriale* cit., pp. 121-123; Rabotti, *Dai vertici* cit., p. 136.

³¹⁷ Castagnetti, *La feudalizzazione* cit., pp. 761 ss. e *passim*.

³¹⁸ Zimmermann, *Nella tradizione* cit., pp. 116-117; Montanari, *Istituzioni ecclesiastiche* cit., pp. 262-264.

³¹⁹ Manaresi, *I placiti* cit., III/1, n. 334, 1031 gennaio 12, Ravenna.

³²⁰ Per l'equivalenza fra *militēs* e *vassi* si veda sopra, nota 274.

³²¹ Per l'utilizzazione dell'aggettivo *Teutonicus* dalla fine del secolo X, particolarmente nelle regioni italiche, ai fini di designare, in senso politico, oltre che linguistico, le popolazioni che vivono nel *Regnum Teutonicum*, si vedano E. Müller-Mertens, *Regnum Teutonicum. Aufkommen und Verbreitung der deutschen Reichs- und Königsauffassung im früheren Mittelalter*, Köln - Wien - Graz - Berlin, 1970, p. 123; C. Brühl, *Deutschland - Frankreich. Die Geburt zweier Völker*, Köln - Wien, 1990, pp. 205-206, 215 ss.; Castagnetti, *'Teutisci'* cit., pp. 102-103.

³²² L'assegnazione di diritti comitali in beneficio trova larga rispondenza nelle concessioni di sovrani a destinatari laici, oltre che ecclesiastici, del Regno Teutonico, come abbiamo avuto occasione di illustrare in un contributo recente: Castagnetti, *La feudalizzazione* cit., pp. 758-760.

³²³ *Ibidem*, p. 764.

³²⁴ *Ibidem*, pp. 747-765.

³²⁵ Nel Regno Italico i privilegi, ad esempio quelli numerosi alla chiesa ravennate come quello alla chiesa trentina (*DD Conradi II*, n. 101, 1027 maggio 31), non prendono in considerazione tale facoltà.

³²⁶ *DD Ottonis III*, n. 336, 1000 maggio 30, per la chiesa vescovile di Würzburg; cfr. Tabacco, *L'allodialità* cit., p. 603, e H. Hoffmann, *Grafschaften in Bischofshand*, «Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters», 49 (1993), p. 452. Anche il vescovo di Verdun ottenne da Ottone III la facoltà di nominare i conti: L. Santifaller, *Zur Geschichte der ottonisch-salischen Reichskirchensystems*, Wien, 1964, p. 107, e Hoffmann, *Grafschaften* cit., p. 447, con riferimento a

3.3. I 'capitanei' tra il governo arcivescovile e il primo comune (1079-1115)

3.3.1. Il placito del 1079

Nell'ambito della scarsa documentazione ravennate concernente i rapporti vassallatico-beneficiari, risalta un placito del 1079³²⁷, con il quale l'arcivescovo conferma ad alcuni *cives* di Cervia il banno circa la proibizione di fare una salina. Sono presenti presso l'arcivescovo i «capitanei et valvasores Ravenates et Cesinates Almericus Dux et Ugo de Tebaldo et Petrus Traversaria et Petrus de Onesto et Gerardus de Teperto et Ingo Scorzo et Tebaldo de Corbo».

Anche se colpisce la constatazione che la stratificazione in *capitanei* e *valvasores* appaia nella documentazione della curia arcivescovile di Ravenna prima che in altre regioni e presso altre chiese italiche, in una regione tardivamente acquisita al Regno Italico e nella quale tardivamente sono penetrate le istituzioni carolingie, come l'istituto vassallatico, l'aspetto non è in sé contraddittorio, se si riflette che proprio nelle zone di 'importazione' gli istituti 'importati'³²⁸ si affermano in modi più compiuti e organici. Questa precoce qualificazione, che definisce i due strati tradizionali di vassalli maggiori e minori in *capitanei* e *valvasores*, potrebbe essere stata favorita o accelerata dall'arcivescovo Guiberto, che era stato cancelliere di Enrico IV per l'Italia e aveva collaborato con Cadalo, l'antipapa Onorio II, nel periodo dello scisma e che a sua volta diverrà l'antipapa Clemente III³²⁹: egli era certamente esperto della situazione 'lombarda', nella quale i vassalli maggiori erano ormai definiti comunemente quali *capitanei*, come la costituzione dei legati pontifici a Milano nel 1067 mostra³³⁰, anche se in quest'area la qualifica tarderà ad essere impiegata nella documentazione pubblica e privata.

Soffermiamoci sui personaggi presenti al placito arcivescovile, che dovrebbero essere collocati tra *capitanei* e *valvasores*. Sulla scorta dei nomi, nonché di un segno di interpunzione presente nella pergamena originale dopo il nome di Pietro di Onesto³³¹, possiamo con sicurezza ritenere ravennati i primi quattro, ai quali, nonostante che all'inizio si parli di *capitanei* e *valvasores*, va attribuita, sulla scorta della documentazione posteriore, la qualifica capitaneale: essi sono Almerico duca, Ugo de Tebaldo, Pietro Traversara e Pietro de Onesto.

I discendenti degli ultimi tre torneranno, come vedremo, ad essere connotati dalla qualifica capitaneale. Il primo, Almerico duca, sembra appartenere alla famiglia dei Traversara, secondo quanto suggerisce un importante placito ravennate dell'inizio del secolo³³². Ad un Almerico duca pochi anni prima del nostro placito l'arcivescovo Enrico aveva concesso in enfiteusi beni, eccettuandone, fra altri, quelli concessi a un Traversara³³³; un Almerico duca appare anche in

un diploma ottoniano perduto. Analoga concessione di Enrico II per la chiesa di Cambrai: *DD Heinrici II*, n. 142, 1007 ottobre 22; cfr. G. Bühner Thierry, *Évêques et pouvoir dans le royaume de Germanie. Les Églises de Bavière et de Suabe. 876-973*, Paris, 1997, p. 50.

³²⁷ I registri del documento, inedito, un placito presso l'arcivescovato con la presenza di *capitanei et valvasores Ravenates et Cesinates*, sono dati da Fantuzzi, *Monumenti ravennati* cit., II, p. 422, doc. 1079 maggio 20; Buzzi, *Ricerche* cit., p. 193; Curadi, *Fonti* cit., p. 778, n. 12.

³²⁸ L'ipotesi è già stata avanzata da Castagnetti, *L'organizzazione* cit., p. 311, nota 158.

³²⁹ C. Dolcini, *Clemente III, antipapa*, in *Dizionario biografico* cit., XXVI (1982), pp. 181-182; O. Capitani, *Politica e cultura tra Papato e Impero dall'XI al XII secolo*, in *Storia di Ravenna* cit., III, p. 179.

³³⁰ Cfr. sopra, t. c. nota 59.

³³¹ Dolcini, *Comune e signoria* cit., p. 219. L'autore segnala (*ibidem*, p. 220) che l'ultimo degli astanti, Tebaldo de Corbo, cesenate, è presente due decenni dopo ad un atto di investitura feudale del medesimo arcivescovo: doc. dell'anno 1097, citato sopra, nota 294.

³³² Manaresi, *I placiti* cit., II/1, n. 293, 1001 aprile 4, Ravenna, presieduto dal pontefice Silvestro II e dall'imperatore Ottone III: fra i presenti spicca un gruppo appartenente alla famiglia de Traversaria, fra i quali appare un Almerico figlio di Giovanni duca. Vari Almerico duchi compaiono in atti precedenti: Fantuzzi, *Monumenti ravennati* cit., II, n. 11, 963 ottobre 8, (Ravenna): Almerico duca del fu Giovanni duca; n. 13, 967 ottobre 12, Ravenna: fra i testi Almerico figlio di Giovanni duca; *ibidem*, I, n. 57, 978 gennaio 14: Almerico del fu Pietro duca; Manaresi, *I placiti* cit., II/1, n. 204, 983 luglio 16, Ravenna, placito presieduto da Ottone I: fra i presenti, dopo alcuni Traversari, è elencato Almerico duca. Ancora: *ibidem*, III/1, n. 331, 1030 aprile 20, Ravenna: Giovanni duca del fu Almerico duca; n. 396, 1055 giugno 13, Forlì: fra i presenti Almerico "inlustris vir dux"; Fantuzzi, *Monumenti ravennati* cit., IV, n. 31, 1057 maggio 20: fra i testi Almerico del fu Giovanni duca.

³³³ Fantuzzi, *Monumenti ravennati* cit., III, n. 15, 1070 marzo 9, Ravenna.

documentazione posteriore con un figlio omonimo³³⁴. I Traversara o Traversari, come solitamente la storiografia è solita denominarli per l'età comunale, iniziano a distinguersi fra i lignaggi ravennati di rango ducale nella seconda metà del secolo IX, quando, con due dei duchi Deusdedit, con loro imparentati, assumono la guida del 'partito' filoromano in Ravenna³³⁵.

Parimenti di rango ducale erano gli Onesti, dei quali ricordiamo almeno l'arcivescovo Onesto I, attivo negli anni Settanta-Ottanta del secolo X, in rapporti stretti con gli imperatori sassoni e largo di favori nei confronti delle maggiori famiglie, verso quella dei Traversara come verso la propria³³⁶.

3.3.2. Arcivescovo, 'capitanei' e 'consules' (1109)

Occorre attendere tre decenni per tornare ad incontrare la menzione di *capitanei* nella documentazione ravennate. Nel 1109, nella palude di *Ficocle*, presso Cervia, un privato effettua la vendita, presentata inizialmente come una restituzione, per il prezzo di quattro e lire mezza di denari veneziani, della quarta parte di una salina al rettore della chiesa di S. Maria in Porto³³⁷. Il documento di restituzione e di vendita, redatto dal notaio ravennate Ugo, si presenta fin dall'inizio come l'atto che conclude una controversia, oggetto di un giudizio o almeno di un arbitrato³³⁸; esso si apre con l'avverbio *dum*, con il quale solitamente iniziavano i placiti tradizionali³³⁹, e prosegue con l'elencazione dei membri del collegio: anzitutto gli esperti del diritto, un giudice e tre causidici; poi i *capitanei* e i *consules*, sono elencati infine cinque *Cerbienses*, in una posizione sicuramente di minore rilevanza.

Alcuni degli elencati sono identificabili: il primo, Domenico giudice 'ferrarese', come si sottoscrive all'atto, agisce più tardi, nel 1122³⁴⁰, in qualità di tutore di un *capitaneus* ferrarese, Casotto, figlio di Sichelmo e nipote del vescovo Landolfo³⁴¹, che riceve beni in enfiteusi dall'arcivescovo ravennate Gualtiero: come accadeva in rilevanti sedute giudiziarie, anche a carattere arbitrale, svoltesi in quegli anni, i giudici potevano provenire da ambienti non locali - quindi non da Ravenna e non da Cervia -, anche se, in genere, da ambiti territoriali vicini, per la facilità di intervento e per una conoscenza plausibilmente migliore della situazione locale³⁴². Seguono tre causidici: Gerardo di Pepone, non altrimenti noto nella storiografia ravennate³⁴³, il cui patronimico richiama il noto *magister* bolognese Pepone³⁴⁴. Gli altri due sono Pietro di Liuzone o Luizone, che reincontreremo, e Lamberto, forse identificabile con un giudice omonimo che, meno di tre decenni dopo, assiste l'arcivescovo ravennate in due atti, sui quali ci soffermeremo³⁴⁵. La presenza del causidico Pietro di Luizone, il solo di cui siamo certi fosse ravennate, può essere attribuita alla necessità di difendere gli interessi che nel territorio di Cervia aveva un'importante chiesa ravennate.

Dopo gli esperti di diritto, giudice e causidici o avvocati difensori, seguono i due *capitanei*, che conosciamo ravennati, e i *consules* della città di Ravenna. Per quanto nulla sia detto sulle motivazioni della loro presenza nel territorio di Cervia, questa era presumibilmente dovuta alla difesa di interessi ravennati: i *capitanei* possono rappresentare, nello stesso tempo, gli interessi della cittadinanza e della chiesa di Ravenna, i *consules* sicuramente quelli della cittadinanza, ma anche quelli della chiesa, per gli stretti rapporti tra le due, ancor più in Ravenna rispetto ad altre città, per l'ovvia importanza della chiesa stessa, una chiesa, però, che in quel periodo si trovava in

³³⁴ *Ibidem*, p. 290, reg. 4, 1122 gennaio 21: Almerico duca; p. 39, n. 24, 1132 ottobre 20, Ravenna: un Pietro duca istituisce eredi i figli Almerico e Pietro; n. 25, 1133 agosto 23, Ravenna: Almerico e Pietro figli del fu Pietro duca.

³³⁵ Buzzi, *Ricerche* cit., pp. 128-130; schizzi prosopografici fra secolo IX e prima metà del secolo XI dei Traversara (*ibidem*, pp. 208-210) e dei Deusdedit (*ibidem*, pp. 202-203).

³³⁶ *Ibidem*, pp. 173-175; Zimmermann, *Nella tradizione* cit., pp. 111-112.

³³⁷ Vasina, *Romagna medievale* cit., pp. 201-202, n. 1, 1109 febbraio 4, Cervia; reg. in Curradi, *Fonti* cit., p. 779, n. 16,

³³⁸ Così ritiene anche Pini, *Il Comune* cit., p. 212.

³³⁹ Cfr. sopra, t. c. note 179 e 197.

³⁴⁰ V. Federici, G. Buzzi (ed.), *Regesto della chiesa di Ravenna. Le carte dell'Archivio estense*, voll. 2, Roma, 1911-1931, I, n. 7, 1122 ottobre 20, Argenta.

³⁴¹ Su Casotto *capitaneus* e sulla sua famiglia si veda Castagnetti *Società e politica* cit., pp. 144-150.

³⁴² Un esempio può essere costituito dal gruppo di giudici delle città della Marca Veronese e limitrofe, al seguito dell'imperatore Enrico V: E. Spagnesi, *Wernerius Bononiensis iudex. La figura storica d'Irnerio*, Firenze, 1970, p. 45.

³⁴³ Gerardo di Pepone non compare nel nutrito 'Indice dei personaggi' nel vol. III della *Storia di Ravenna* cit.

³⁴⁴ Spagnesi, *Wernerius Bononiensis* cit., pp. 148-152.

³⁴⁵ Documenti dell'anno 1136, citati sotto, note 402 e 405.

una situazione di debolezza, poiché era retta da arcivescovi intrusi, eletti e non consacrati, situazione che si protrasse fino al 1118, quando venne eletto l'arcivescovo Gualtiero³⁴⁶.

I due *capitanei* sono Giovanni di Ugo *Tetebaldi*, il figlio di Ugo *de Tebaldo*, già tra i *capitanei* al fianco dell'arcivescovo Guiberto nel placito del 1079³⁴⁷, e Guido di Guido Deusdedit: membri delle loro famiglie, come vedremo, continueranno ad essere qualificati di rango capitaneale e, con altre famiglie, costituiranno una "cerchia di famiglie nobili" anche nel periodo seguente³⁴⁸.

Dei cinque *consules*, certamente di Ravenna, non abbiamo trovato riscontri per Ugo *de Zecio* e *Zazone*. Enrico di Porta Nova e Giovanni *Patercivitat*, tornano in documenti posteriori, che appresso consideriamo. Il quinto, Andrea *de Calcinar*, riceve nel 1116 dall'arcivescovo Geremia in enfiteusi beni cospicui, dislocati nei territori di Forlì, Cesena e Ravenna, in parte già da lui detenuti per concessioni precedenti, in parte ricevuti per la prima volta³⁴⁹.

Enrico di Porta Nova, l'anno seguente³⁵⁰ a quello del nostro atto, concede in locazione, *per pactum*, alla *schola piscatorum* beni imprecisati in una 'valle' per il canone annuo di 103 grossi pesci e per il *calciarium*, il prezzo della concessione, di lire 50 di denari veneziani; viene specificato con una clausola che la *schola*, certamente i suoi ufficiali o i consorti, come vedremo, deve «curtem facere in Pasca et in Natale» ovvero recarsi presso il locatore due volte all'anno, riconoscendo nei suoi confronti un obbligo generico di natura clientelare, ribadito dall'altro obbligo di «occurrere de placito et bisogno» - in altra documentazione coeva si adopera l'espressione *adiuvare*³⁵¹ -: in questo secondo obbligo, più che una soggezione al placito ovvero alla giurisdizione signorile, si deve ravvisare una promessa generica di assistenza al *dominus* da prestarsi, soprattutto, in controversie giudiziali, *de placito* appunto, e in caso di necessità, *de bisogno*, in relazione cioè a tutte quelle situazioni in cui il concedente, trovandosi in difficoltà, avesse bisogno del sostegno attivo di amici ed alleati, soprattutto in un periodo in cui la tutela dell'autorità pubblica era spesso deficiente³⁵².

Giovanni *Patercivitat* va identificato con uno o più dei Giovanni omonimi che appaiono fra XI e XII secolo nelle carte ravennati³⁵³. L'apposizione *Patercivitat* ha da tempo assunto valore cognominale, dal momento che il primo Giovanni così qualificato appare nel settimo decennio del secolo X³⁵⁴.

La presenza dei consoli conferisce indubbiamente all'atto un'importanza assai rilevante per la storia del comune di Ravenna: essa attesta per la prima volta l'avvenuta costituzione del comune cittadino, come sottolinea il Pini³⁵⁵, i cui magistrati si trovano a difendere gli interessi della città e della chiesa ravennati assieme ai *capitanei*, anche se distinti da loro e in posizione secondaria.

³⁴⁶ Zimmermann, *Nella tradizione* cit., p. 119; Montanari, *Istituzioni ecclesiastiche* cit., p. 266; Capitani, *Politica e cultura* cit., III, p. 192; Pini, *Il Comune* cit., p. 213.

³⁴⁷ Doc. dell'anno 1079, citato sopra, nota 327.

³⁴⁸ Pini, *Il Comune* cit., p. 224.

³⁴⁹ Fantuzzi, *Monumenti ravennati* cit., II, n. 54, 116 giugno 28, Ravenna.

³⁵⁰ *Ibidem*, III, p. 381, reg. 9, 1112 aprile 2, Ravenna.

³⁵¹ Castagnetti, *Società e politica* cit., p. 231.

³⁵² P. Brancoli Busdraghi, *Patti di assistenza giudiziaria e militare in Toscana fra XI e XII secolo*, in *Nobiltà e ceti dirigenti in Toscana nei secoli XI-XIII: strutture e concetti*, Firenze, 1982, pp. 35-39.

³⁵³ Solo alcune indicazioni: Fantuzzi, *Monumenti ravennati* cit., I, n. 120, 1088 maggio 22; II, n. 46, 1102 dicembre 12; IV, n. 58, anno 1137.

³⁵⁴ *Ibidem*, III, n. 2, 965 maggio 27: a una concessione enfiteutica dell'arcivescovo a Pietro figlio del defunto Paolo duca di Traversara si sottoscrivono di mano propria Giovanni *consul Pater civitatis* (facciamo presente che nella documentazione ravennate altomedioevale il titolo di *consul* è un titolo onorifico di tradizione bizantina) e il figlio Giovanni, che aggiunge la specificazione *ex genere ducis*, sottolineando quindi la tradizione ducale della famiglia, una connotazione che non sembra ripresa nella documentazione posteriore; ancora, *ibidem*, II, p. 365, reg. 14, 968 marzo 5: teste Giovanni *consul et Pater civitatis*. Ad un placito della fine del secolo, presieduto dall'arcivescovo e da un vescovo tedesco, concernente i Traversara, assiste, con molti di questa famiglia, Giovanni *consul et Patercivitat*. Manaresi, *I placiti* cit., II/1, n. 210, 990 marzo 13. Più tardi la cognominazione si evolverà in *de Parcitadis*. Uno schizzo prosopografico è tracciato da Buzzi, *Ricerche* cit., p. 211.

³⁵⁵ Pini, *Il Comune* cit., pp. 211-212.

3.3.3. *Corporazione e 'capitanei' in un accordo con i Comacchiesi (1110)*

Un indizio, ovviamente indiretto, del limitato potere dei consoli e forse anche della difficoltà di continuità di funzionamento o almeno di riconoscimento politico della nuova magistratura proviene da un documento dell'anno seguente, rogato a Ravenna dal medesimo notaio Ugo³⁵⁶.

Nell'ottobre 1110 quattordici *confratres* o *consortes*, fra i quali segnaliamo Pietro di Luizone o Liuzone, *maior* della corporazione dei venditori di pesce di Ravenna - «de ordine piscium vendentium» -, dopo avere ricevuto dai Comacchiesi un impegno formale, una *obligacio*, il cui contenuto non è descritto, si impegnano a loro volta, anche a nome degli altri *confratres*, presenti e futuri, a portare aiuto ai Comacchiesi contro nemici imprecisati, per un periodo determinato - tre giorni a spese dei *consortes*, cinque a spese dei Comacchiesi -, nell'ambito di un territorio stendentesi fra Pomposa e il Po vecchio; precisano, tuttavia, che non porteranno aiuto ai Comacchiesi contro il loro vescovo e contro i *capitanei* di Ravenna, presso i quali ultimi come presso tutti i rimanenti Ravennati i *confratres* si impegnano ad adoperarsi in modo positivo ai fini della buona riuscita dell'accordo.

Il riferimento insistito ai *capitanei* va inteso in un significato politico, per il fatto stesso di essere introdotto inizialmente in relazione al vescovo di Comacchio, che deteneva, di diritto o di fatto, la giurisdizione sul territorio, sotto l'alta giurisdizione dell'arcivescovo ravennate³⁵⁷: per motivi analoghi a quelli che abbiamo segnalato per il documento precedente, i *capitanei* svolgono il ruolo che ci saremmo aspettati dovesse essere dell'arcivescovo ravennate, anche se non è detto che questi agissero per gli interessi dell'arcivescovo³⁵⁸, stanti i grossi interessi che le maggiori famiglie ravennati avevano nella zona³⁵⁹, e dei consoli cittadini, tuttavia assenti, forse perché in quell'anno la magistratura non era attiva o per altri motivi che ci sfuggono.

3.3.4. *'Negotiatores' in un trattato con i Riminesi (1111)*

I consoli sono assenti anche in un documento dell'anno seguente, con importanti risvolti di interesse pubblico, trattandosi nella sostanza di un accordo commerciale tra le cittadinanze di Rimini e di Ravenna, redatto a Rimini ancora dal notaio Ugo³⁶⁰: circa novanta Riminesi promettono per sé e per tutti i loro *concives* di Rimini e i *suburbani* ovvero gli abitanti dei sobborghi, a cinque *negotiatores* ravennati, che agiscono anche a nome di tutti i loro *concives* e *suburbani* di Ravenna, di rispettare la sicurezza dei Ravennati per il periodo della fiera di S. Gaudenzio a Rimini e la facoltà di commerciare in regime di monopolio con i Riminesi, in particolare per tessuti, il prodotto delle manifatture più avanzate nel tempo, probabilmente non locali³⁶¹, e per il ferro; li esentavano dalla corresponsione di tributi specifici o ne limitavano l'importo³⁶²; infine, aspetto essenzialmente politico, permettevano ai Ravennati il passaggio libero per la città nell'eventualità che essi dovessero compiere spedizioni militari nella Marca di Ancona³⁶³. Danni provocati nell'attività di commercio e quelli derivanti da azioni delittuose contro le persone e le cose dovevano essere rimessi reciprocamente da entrambe le parti. I contraenti impegnavano se stessi e i loro *concives* e *suburbani* a pagare, nell'eventualità di infrazione ai patti stabiliti, la grossa penalità di mille lire di denari veneziani.

³⁵⁶ L. Simeoni, *Un documento del 1111 di un'ignota corporazione ravennate*, «Rendiconto delle sessioni della r. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna. Classe di scienze morali», ser. IV, IV (1942-1943), pp. 131 ss.; *ibidem*, pp. 139-141, doc. 1111 ottobre 17; reg. in Samaritani, *Regesta Pomposiae* cit., p. 153, n. 423; ma la data va corretta all'anno 1110, secondo Rabotti, *Dai vertici* cit., p. 164, nota 180.

³⁵⁷ A. Samaritani, *L'Aula Regia di Comacchio nei secoli*, Ferrara, 1979, pp. 38-39, 44-45.

³⁵⁸ Pini, *Il comune* cit., p. 213, suppone che i *capitanei* avessero voluto escludere dal potere i ceti medi, che possono essere compresi sotto la qualifica assai vasta di *populus*.

³⁵⁹ Samaritani, *L'Aula Regia* cit., pp. 42-43.

³⁶⁰ Vasina, *Romagna medievale* cit., pp. 203-204, n. 2, 1111 giugno 13, Rimini; reg. in Fantuzzi, *Monumenti ravennati* cit., III, p. 419, n. 1; Curradi, *Fonti* cit., p. 779, n. 17.

³⁶¹ A. I. Pini, *L'economia 'anomala' di Ravenna in un'età doppiamente di transizione (secc. XI-XIV)*, in *Storia di Ravenna* cit., III, p. 532.

³⁶² Per inquadrare l'accordo nell'ambito della storia del commercio e, in particolare, in quello dell'economia di Ravenna si vedano Pini, *Il Comune* cit., p. 213, e Pini, *L'economia 'anomala'* cit., p. 539.

³⁶³ Vasina, *Romagna medievale* cit., p. 179.

Se la disparità quantitativa nelle presenze è spiegabile con il luogo di stipulazione, colpisce che la magistratura consolare, che attesta per la prima volta l'organizzazione comunale a Rimini, sia documentata in modo del tutto casuale, poiché il console non viene posto in una posizione di rilievo all'interno dell'elenco, essendo apposta la qualifica di *consul* ad un Aliprando, che è preceduto da un Aspino *iudex* e seguito poco dopo da un Arimino notaio. Colpisce con forza maggiore il fatto che ogni riferimento a magistrature comunali sia assente fra i Ravennati, rappresentati solo dai cinque mercanti, due dei quali hanno soprannomi che sembrano indicare una provenienza esterna: *Hoto Lambardo* e *Dominico Tusco*³⁶⁴; e che sia assente anche ogni riferimento a vescovo e a *capitanei* della città, pur ricordati nel patto con i Comacchiesi. Il che non toglie che il trattato commerciale sia stipulato in modo tale che sia valido per tutta la cittadinanza ravennate, poiché viene dichiarato ripetutamente che i cinque *negotiatores* agiscono per tutti i loro *concives* di Ravenna e i *suburbani*, quindi con il consenso e, dobbiamo dedurre, la delega dell'intera cittadinanza o della parte politicamente attiva. I cinque *negotiatores* stipulano, dunque, un accordo che nella sostanza assume le caratteristiche di un trattato intercittadino.

Le due cittadinanze, pur con rappresentanze diverse, per quantità e qualificazione, agiscono in modi autonomi e sostanzialmente analoghi: mostrano di potere esercitare un controllo pieno sui diritti fiscali pubblici relativi al mercato e al commercio; sono consapevoli di rappresentare gli interessi economici dell'intera popolazione del centro urbano e del suburbio, dei gruppi spazialmente individuabili e più interessati alle attività commerciali; mentre non vengono menzionati gli abitanti del contado, né viene affermato che questo è posto sotto il loro controllo.

Il trattato commerciale intercittadino fra Riminesi e Ravennati è uno dei primi di tal genere, essendo preceduto da due trattati stipulati tra città singole e il ducato di Venezia, sotto forma di privilegi concessi dal duca a gruppi di cittadini.

Il primo³⁶⁵ concerne la concessione agli Imolesi di importare nel ducato derrate alimentari - cereali, vino e carne secca -, un accordo con finalità prevalenti di rifornimento annonario, come ha posto in luce il Pini³⁶⁶. Il testo non riporta alcun nome degli Imolesi che si recarono a Venezia per chiedere ed ottenere il privilegio ducale.

Riporta, invece, il nome di almeno quarantaquattro persone il trattato che poco tempo dopo, nel 1107, i Veronesi, recatisi a Rialto, stipularono con il duca veneziano, sotto forma di privilegio loro elargito³⁶⁷. Senza soffermarsi sugli aspetti strettamente commerciali, sottolineiamo gli importanti risvolti politici³⁶⁸: da un lato, i Veronesi, oltre a schierarsi contro le città in guerra in quel momento con Venezia, soprattutto contro Padova, si impegnavano ad esercitare anche un controllo armato della navigazione sul corso del fiume Adige dalla città fino ai confini del ducato veneziano, vicino allo sbocco in mare; dall'altro lato, essi, tutti cittadini, a quanto sembra, assicuravano l'osservanza del patto su tutto il territorio afferente alla città, assumendo come riferimenti la diocesi e il comitato.

Avvicinabile alla situazione ravennate il fatto che fra i Veronesi, recatisi a Venezia, non comparisse alcun rappresentante dei ceti dominanti di tradizione pubblica o feudale, mentre sono individuabili alcuni esponenti di famiglie mercantili, che stavano assumendo un ruolo decisivo nell'evoluzione istituzionale e politica verso il regime comunale³⁶⁹, ruolo attestato con sicurezza tre decenni più tardi³⁷⁰.

Anche se il trattato tra Venezia e Verona ha una rilevanza, soprattutto politica, ben più consistente rispetto all'accordo commerciale tra Ravenna e Rimini, ciò non toglie che anche il secondo sveli in

³⁶⁴ Pini, *Il Comune* cit., p. 213.

³⁶⁵ W. Lenel, *Un trattato di commercio tra Venezia ed Imola dell'anno 1099*, «Nuovo Archivio veneto», LXXI (1908), pp. 62-67.

³⁶⁶ A. I. Pini, *I trattati commerciali di una città agricola medievale: Imola (1099-1279)*, «Studi romagnoli», XXVI (1975), pp. 71-72.

³⁶⁷ Doc. dell'anno 1107, citato sopra, nota 140.

³⁶⁸ *Ibidem*, pp. 82-85.

³⁶⁹ Castagnetti, *Mercanti, società* cit., pp. 23-26.

³⁷⁰ Castagnetti, *Le città* cit., pp. 103-107.

atto nelle cittadinanze un processo di "crescente consapevolezza politica", come già il Vasina ha avuto modo per primo di osservare³⁷¹.

Un aspetto rimane da sottolineare proprio per quanto concerne i *negotiatores* ravennati. Il termine stesso di *negotiator*, indicante nell'alto medioevo, come quello di *negociens*, l'attività del mercante di professione³⁷², è presente con una certa frequenza nelle carte ravennati del secolo X, a volte in posizione ragguardevole³⁷³, quando i *negotiatores* appaiono anche organizzati in una *schola*, con un proprio ufficiale, il *capitularius*³⁷⁴. La loro presenza nelle carte ravennati va progressivamente diminuendo fino a scomparire nel corso del secolo XI³⁷⁵.

Il gruppetto di *negotiatores* che si reca a Rimini a stipulare l'accordo del 1111 costituirebbe, dunque, un'ultima attestazione della loro attività. Poiché, tuttavia, anche l'accordo del 1110 con i Comacchiesi, pur se non ne conosciamo l'oggetto specifico, mostra una presenza attiva in ambito commerciale e il trattato del 1138, di cui tratteremo, mostra un interessamento assai forte per la libertà di commercio sul mercato di Forlì, dobbiamo ritenere che i *mercatores* ravennati abbiano continuato ad essere attivi anche dopo il trattato con i Riminesi. Ne consegue che rarefazione o scomparsa dei *negotiatores* dovrebbero essere imputate più che ad un processo effettivo di sparizione della categoria, alla trasformazione della sua organizzazione antica di *schola negotiatorum*, alle caratteristiche della documentazione o ad un cambiamento delle modalità di autoqualificazione: possiamo avanzare l'ipotesi che l'azione dei *negotiatores* sia confluita in quella dell'*ordo piscium vendentium*, che appunto nel 1110 tratta di rapporti commerciali con i Comacchiesi.

3.3.5. La ricomparsa dei consoli (1115)

I consoli di Ravenna ricompaiono in un documento del 1115, con il quale un legato imperiale conferma ai canonici 'cardinali' di Ravenna, fra altro, la soggezione della pieve di Argenta, con beni e diritti pertinenti, beni e diritti che gli stessi *consules civitatis* con il *populus* avevano in precedenza donato³⁷⁶. Il legato agisce in presenza di una decina di persone, elencate singolarmente, per essere, prima dell'ultimo nome, connotate, tutte o in parte, con qualifica collettiva di *consules*³⁷⁷.

I primi due elencati sono Pietro Duca - degli Onesti - e Pietro Traversari, seguiti dal chierico Adalelmo, una presenza che conferma la difficoltà di estendere la qualifica di consoli ai primi tre personaggi³⁷⁸: lo stesso Adalelmo, a conferma della sua *dignitas* clericale, alla quale, di consueto, erano riservate le prime posizioni negli elenchi dei presenti e dei sottoscrittori, si sottoscrive per

³⁷¹ A. Vasina, *Comuni e signorie in Emilia e in Romagna*, Torino, 1986, pp. 30-32, che riprende il saggio sulle 'autonomie cittadine in Romagna', edito in Vasina, *Romagna medievale* cit., pp. 139-209.

³⁷² Sui *negotiatores* nell'alto medioevo si veda Violante, *La società milanese* cit., pp. 51 ss.

³⁷³ Sui *negotiatores* di Ravenna si soffermano F. Carli, *Storia del commercio italiano. I. Il mercato nell'alto medioevo*, Padova, 1934, p. 253; F. Crosara, *Le 'scole' ravennati dell'alto medioevo e la Carta Piscatoria del 943*, «Archivio giuridico F. Serafini» CXXXVII (1949), fasc. 1, pp. 32-65, fasc. 2, pp. 9-42, parte I, pp. 62-65 (il documento concernente la *scola piscatorum* è edito in Fantuzzi, *Monumenti ravennati* cit., IV, n. 10, 943 aprile 12, Ravenna); Fasoli, *Il dominio territoriale* cit., p. 134; Vasina, *Romagna medievale* cit., p. 151; Buzzi, *Ricerche* cit., pp. 212-213, traccia il profilo prosopografico della famiglia di Marino, attiva fra X e XI secolo.

³⁷⁴ Fantuzzi, *Monumenti ravennati* cit., I, n. 25, 953 ottobre 26, Ravenna; p. 385, reg. 9, 954 settembre 19, Ravenna. I *capitularii* delle *scholae* potevano anche fregiarsi della dignità di *consul* (cfr. sopra, nota 354), come Domenico e il figlio Pietro che si sottoscrivono di mano propria ad atti di membri di famiglie ducali: rispettivamente, *ibidem*, III, n. 2, 965 maggio 27, Ravenna; n. 3, 974 aprile 22, Ravenna. Anche membri della famiglia di Marino assunsero l'ufficio di *capitularius* dalla metà del secolo X: documentazione utilizzata in Buzzi, *Ricerche* cit., p. 203.

³⁷⁵ Fantuzzi, *Monumenti ravennati* cit., III, p. XV; ma va corretta ovviamente la sua recisa affermazione sul fatto che dopo l'anno 1088 non si incontrano più *negotiatores* nelle carte ravennati; cfr. anche Pini, *L'economia* cit., III, p. 511.

³⁷⁶ Vasina, *Romagna medievale* cit., pp. 205-206, n. 3, 1115 luglio 3, Ravenna, palazzo arcivescovile; reg. in Fantuzzi, *Monumenti ravennati* cit., V, p. 163, n. 27; Curradi, *Fonti* cit., p. 779, n. 18.

³⁷⁷ Vasina, *Romagna medievale* cit., p. 205: «... in presentia Petri Ducis et Petri Traversarie, Adalelmi clerici, Johannis Pater civitatis, Henrici de Porta Nova, Petri de Liuzone causidico, Ugolini de Lucio Zione, Vitalis de Giso, Petri de Deusdedi, Clarelli, Ranbaldi consules, Fantinelli et ceterorum».

³⁷⁸ Pini, *Il Comune* cit., p. 213, ritenendo che fossero inclusi fra i consoli Pietro Duca e Pietro Traversari, avanza l'ipotesi che non vi fosse più "una chiara distinzione di *ordines* all'interno del comune". Cfr. anche A. Vasina, *Serie dei magistrati cittadini (1109-1500)*, in appendice a Pini, *Il Comune* cit., p. 254.

primo fra i testimoni, precedendo altre quattro persone, socialmente rilevanti: Pietro Duca, Pietro Traversara, Giovanni *Patercivitat*, Pietro di Deusdedit, nessuno dei quali viene altrimenti qualificato.

La qualifica di consoli che appare nel testo prima dell'ultimo nome, non va attribuita a tutti i nomi precedenti, ma al gruppo di nomi, otto, che seguono quello di Adelelmo prete, anche se non in modo del tutto certo. Apre la serie dei consoli Giovanni *Patercivitat*, già console nel 1109; fra gli altri, Enrico di Porta Nova, console nello stesso anno; il causidico Pietro di Liuzone, che abbiamo già incontrato nell'accordo con i Comacchiesi del 1110 e che torneremo ad incontrare, al quale va avvicinato Ugolino di *Lucio Zone*, Pietro di Deusdedit, che riteniamo appartenesse alla famiglia omonima, un cui membro era definito *capitaneus* nell'atto del 1109.

Nella redazione del documento il notaio Ugo, che appare sempre più come un esperto redattore di atti pubblici o di interesse pubblico, quali erano gli accordi commerciali, mostra di avere presente anche la situazione ravennate, poiché nell'elenco degli ufficiali per i quali nella formula precettiva e sanzionatoria è prevista la comminazione di penalità per eventuali infrazioni al banno imperiale, egli inserisce, dopo duca, marchese e conte, il *capitaneus*, un inserimento che non era certo divenuto usuale nei privilegi imperiali e nei placiti pubblici³⁷⁹.

Il prestigio sociale e, crediamo, anche il potere concreto detenuto all'interno del ceto dominante trovano un loro riflesso nella posizione di rilievo che Pietro Duca - degli Onesti - e Pietro Traversari rivestono accanto al legato imperiale, precedendo i consoli, come era già accaduto nell'atto del 1109: per questo aspetto riteniamo che la struttura dei due atti sia analoga, redatti, come sono, del resto, dal medesimo notaio Ugo. La situazione non appare cambiata in modo sostanziale rispetto a quella prospettata sei anni prima. L'elenco, tuttavia, dei consoli mostra la presenza di un membro della famiglia dei Deusdedit, Pietro³⁸⁰, famiglia che conosciamo di rango capitaneale. Eccettuata questa presenza fra i consoli, sembra che negli atti pubblici o di interesse pubblico esaminati i *capitanei* appaiano in una posizione a sé stante, precedendo i consoli del comune, come è attestato, ad esempio, nello stesso periodo a Ferrara³⁸¹. Da un trattato, tuttavia, stipulato nel 1138 fra i comuni di Ravenna e di Forlì, sul quale appresso ci soffermiamo³⁸², sembrerebbe doversi dedurre una relazione diretta tra *ordines* feudali e rappresentanze nelle magistrature consolari.

La carenza documentaria³⁸³ impedisce che, dopo il 1115, possiamo conoscere nomi di consoli prima del terzultimo decennio del secolo, se si eccettua una menzione generica nel trattato con i Riminesi, ora accennato. Gli altri trattati che i Ravennati stipulano per motivi essenzialmente politico-militari e con effetti limitati nel tempo, nella prima metà degli anni Trenta con i Bolognesi³⁸⁴ e con gli Imolesi nel 1147³⁸⁵, non forniscono indicazioni utili, essendo gli attori designati solo con l'indicazione generica di *Ravennates*.

3.4. La ricomposizione della stratificazione feudale attorno all'arcivescovo (1136)

La carenza documentaria relativa alle magistrature cittadine potrebbe essere motivata, in parte, anche dal ruolo attivo che la chiesa e il suo arcivescovo tornarono a svolgere, dopo che con

³⁷⁹ Cfr. sopra, t. c. nota 32.

³⁸⁰ Pietro Deusdedit, figlio del defunto Giovanni Deusdedit, va probabilmente identificato con il Pietro, figlio del defunto Giovanni Deusdedit e fratello di un altro Giovanni defunto, il quale Pietro nel 1107 designa erede nel suo testamento il nipote Pietro, figlio del fratello Giovanni; un lascito concerne anche una Matilde, moglie del defunto Pietro Traversara: Fantuzzi, *Monumenti ravennati* cit., III, n. 132, reg. 3, 1107 marzo 28, Ravenna, rogatore il notaio Ugo.

³⁸¹ Castagnetti, *Società e politica* cit., pp. 62, 75-76, 121-122.

³⁸² Cfr. sotto, par. 3.5.

³⁸³ Il riferimento è anzitutto al contributo di Curradi, *Fonti* cit. Sono da verificare o correggere alcune segnalazioni di Vasina, *Serie dei magistrati* cit., p. 254, che pone fra i consoli un Pietro *dux* all'anno 1122 e Guido *de Uberto* all'anno 1127, senza fornire indicazione della documentazione relativa. Almeno per Guido *de Uberto* si tratta di un fraintendimento, poiché questi è appunto in quell'anno console del comune di Ferrara: Castagnetti, *Società e politica* cit., p. 63, nota 35. Inoltre, Vasina, *Serie dei magistrati* cit., p. 254, segnala quindici consoli elencati per l'anno 1150, ma il documento corrispondente (doc. citato sotto, nota 501) va datato ad un periodo più tardo, probabilmente fra terzultimo e penultimo decennio: cfr. sotto, nota 502.

³⁸⁴ Vasina, *Romagna medievale* cit., p. 208, n. 5, anni 1132-1134 circa.

³⁸⁵ Savioli, *Annali bolognesi* cit., I/2, n. 124, anno 1147. Cfr. Pini, *Il Comune* cit., p. 217.

l'elezione e la consacrazione di Gualtiero nel 1118 si erano create le premesse per un periodo di stabilità³⁸⁶. Gualtiero, anche se tedesco, proveniente dal capitolo del duomo di Ratisbona, essendo già appartenuto al clero ravennate quale canonico portuense, venne e fu considerato eletto secondo i canoni e non imposto dall'imperatore, ottenendo pertanto senza difficoltà la consacrazione dal pontefice Gelasio II. Quando questi, per l'ostilità imperiale, fu costretto all'esilio in Francia, l'arcivescovo, mentre compiva il viaggio di ritorno da Roma, venne fatto prigioniero e posto in carcere, potendo tornare nella sua città solo nel 1119³⁸⁷.

Gualtiero agì con decisione per recuperare i diritti della sua chiesa, sia nei confronti del Papato, sia delle diocesi suffraganee; la sua azione si svolse anche per il recupero di possessi e di diritti giurisdizionali³⁸⁸, verso singoli gruppi parentali e verso cittadinanze e comuni riottosi, come quello di Ferrara, i cui cittadini eminenti, compresi i *capitanei*, avevano usurpato beni e diritti della chiesa ravennate³⁸⁹. Nell'ambito della sua attività di recupero di possessi e diritti della chiesa l'arcivescovo Gualtiero fece ricorso anche ai rapporti feudo-vassallatici, giungendo all'occasione a rivitalizzarli³⁹⁰ e, nel contempo, a ricostituire intorno alla sua persona e alla sua chiesa una struttura gerarchica feudale; tornando, all'occasione, a difendere gli interessi di tutta la cittadinanza.

Per quest'ultimo aspetto, ad esempio, l'arcivescovo nel 1120 ricevette da alcuni uomini di Cervia, *Cerbienses*, a nome di tutti gli abitanti, come appare dal seguito, un atto di sottomissione³⁹¹, con il quale essi riconoscono a lui i diritti di placito, *districtus* e foderò; si impegnano ad aiutarlo a recuperare beni e diritti - *archiepiscopatus* e *comitatus Cerbie* -; a non agire o a prestare *consilium* contro di lui; assumono anche impegni, non precisabili per la lacunosità del testo, nei confronti degli abitanti della città e dei sobborghi di Ravenna; si impegnano, infine, a fare giurare *omnes alii* dai quattordici anni in su e a *distringere* coloro che si fossero rifiutati; il tutto viene corroborato dal giuramento sui Vangeli e sulla *cartula*. L'atto è rogato dal notaio Ugo.

Nello stesso periodo iniziava l'opera di recupero di beni e diritti nei confronti di singole persone e famiglie. Nel 1120 il conte Lamberto donò all'arcivescovo Gualtiero le fortificazioni e la pieve di Castel Nuovo³⁹², a patto che, nell'eventualità di una cessione, l'arcivescovo avesse dovuto cederli allo stesso conte Lamberto e ai suoi figli³⁹³. Primo fra i testi, dopo gli ecclesiastici, è un Lamberto *Captarinus*, termine che riteniamo essere frutto di una lettura erronea per *capitaneus*: egli va identificato con il *capitaneus* Lamberto di Alberto di Pietro Ugone, sul quale subito ci soffermiamo.

Nel 1124, recatosi appositamente sul luogo, nel territorio di Osimo, l'arcivescovo Gualtiero ricevette l'atto di sottomissione³⁹⁴ da parte di un gruppo di persone, alcune certamente imparentate³⁹⁵. L'atto di sottomissione fu compiuto in forme accentuatamente feudali: ognuno di

³⁸⁶ Zimmermann, *Nella tradizione* cit., p. 119.

³⁸⁷ Montanari, *Istituzioni ecclesiastiche* cit., p. 268.

³⁸⁸ Vasina, *Romagna medievale* cit., pp. 179-180; Rabotti, *Dai vertici* cit., pp. 150-151.

³⁸⁹ Castagnetti, *Società e politica* cit., p. 62.

³⁹⁰ Già Vasina, *Romagna medievale* cit., p. 179, ha sottolineato la presenza di *capitanei* e *valvasores* presso la curia arcivescovile.

³⁹¹ Amadesi, *In Antistitum Ravennatum* cit., III, n. 11, 1120 maggio 28, (Cervia?).

³⁹² A. Tarlazzi, *Appendice ai Monumenti ravennati dei secoli di mezzo del conte Marco Fantuzzi*, voll. 2, Ravenna, 1869-1884, I, n. 16, anno 1120 circa.

³⁹³ Dopo la metà del secolo Bonifacio, figlio del conte Lamberto, dona all'arcivescovo vari castelli, fra cui Castelnuovo con la pieve, segno che essi erano rimasti nella disponibilità della famiglia: Amadesi, *In Antistitum Ravennatum* cit., III, n. 14, 1158 giugno 30, Ravenna: fra i testi, oltre a Pietro Duca, due Traversari e Corrado *Alamannus* (per quest'ultimo cfr. sotto, t. c. nota 483), anche due figli di due testi dell'atto del conte Lamberto: Guido di Rambaldo e Guido di Tignoso; reg. in Curradi, *Fonti* cit., pp. 780-781.

³⁹⁴ P. Compagnoni, *Memorie storico critiche della chiesa e de' vescovi di Osimo*, voll. 5, Roma, 1782-1783, V, pp. 20-21, n. 5, 1124 giugno 24, *in castro Ubaldi*: l'atto non risulta perfezionato. La presenza di *capitanei* nel documento è stata segnalata da Vasina, *Romagna medievale* cit., p. 243, nota 17, che cita il documento come inedito: Archivio arcivescovile di Ravenna, I, perg. 4356. Devo alla cortesia di Giuseppe Rabotti la riproduzione fotografica della pergamena e a quella di Antonio Ciaralli l'aiuto essenziale per la trascrizione, che conferma nella sostanza il testo edito.

³⁹⁵ I nomi delle persone - Barocio del fu Gisleri, Rainerio e Rainaldo del fu Ubaldo, Atto e Ugo del fu Gisleri, Alberto del fu Marto, Ubaldo e Rodolfo del fu Gisleri -, oltre a suggerire rapporti parentali, richiamano quelli dei due primi

loro pose le proprie mani nelle mani dell'arcivescovo, gli baciò mani e bocca, si dichiarò suo *fidelis*; quindi, ponendo la destra sui Vangeli, giurò la *fidelitas* alla chiesa e al presule, promettendo di aiutarlo a mantenere i castelli di Ubaldo e di Monte Cerno con tutta la *massa* di Osimo, impegno che avrebbe rispettato «*contra omnes homines per bonam et rectam fidem sine fraude et malo ingenio, si Deus illo adiuvet et illa sancta Dei evangelia*».

I due castelli, particolarmente quello di Ubaldo, appartenevano alla chiesa ravennate fin dal secolo X, come appare, oltre che dall'inclusione nell'elenco dei beni della chiesa del secolo X, il noto *Breviarium* o 'Codice Bavaro'³⁹⁶, da una enfiteusi³⁹⁷, con la quale nel 980 l'arcivescovo Onesto concesse a Ubaldo detto Barocco e Gislerio del fu Gislerprando molti beni della chiesa ravennate nella *massa* di Osimo, fra cui il castello detto Ubaldo, posto nel *fundus* di Cerno³⁹⁸; i due appaiono essere con certezza gli antenati del gruppo parentale che compie gli atti feudali ora descritti.

Sottolineiamo come si siano trasformati nel tempo i rapporti tra l'arcivescovo e gli investiti dei castelli e degli altri beni. La prima concessione del 980 avviene nella forma della concessione in enfiteusi, contratto tradizionale, come sappiamo, dell'area romanico-ravennate, adottato dagli arcivescovi e, in genere, dai rettori di altre chiese e monasteri per investire persone di media o elevata posizione sociale, che entrano nella clientela del rettore e dell'ente, assumendo impegni generici che comportavano la rinuncia ad appoggiare le azioni di avversari dirette contro l'ente concedente³⁹⁹. L'atto di sottomissione del 1124 si svolge in forme feudali accentuate, che mostrano l'intenzione dell'arcivescovo di trasformare, con il rinnovo, gli antichi rapporti clientelari in una dipendenza feudale stretta, con risvolti politici e militari: l'atto fu compiuto nelle forme tra le più complete che i formulari del tempo fanno conoscere⁴⁰⁰, compresa la descrizione accurata del rito dell'omaggio mediante l'*immixtio manuum*, accompagnato dal bacio delle mani e della bocca, un rito di omaggio non certo diffuso nella documentazione coeva del Regno Italico.

Orbene, in questo atto, nel quale i possessori dei due castelli si sottomettono all'arcivescovo in forme accentuatamente feudali, sono presenti, dopo numerosi ecclesiastici di alta dignità - il vescovo di Pesaro, l'arcidiacono ravennate, cappellani arcivescovili ecc. -, primi fra i laici, due *capitanei* "in Ravenna", Guido di Deusdedit e Lamberto di Pietro di Ugone, seguiti da Pietro di Pietro *de Burgo*, da Ubaldo di Signorello e da altri laici.

Della dignità capitaneale dei Deusdedit abbiamo detto: basta qui ricordare il *capitaneus* omonimo Guido di Guido, documentato nell'atto del 1109⁴⁰¹. Il *capitaneus* Lamberto torna in un atto posteriore di dodici anni, come vi torna, ora definito *vavasor*, Ubaldo di Signorello.

Due documenti del 1136, che, a distanza di pochi giorni, trattano dello stesso avvenimento, si presentano ancor più interessanti per la conoscenza della stratificazione sociale su base feudale. Con il primo due fratelli, Costamonte e Guido, a nome del padre e del nonno, per rimediare ai *maleficia* commessi in diversi luoghi nei confronti della chiesa ravennate, restituiscono e fanno dono all'arcivescovo di *castelli* posti sulle due rive del Rubicone, con i diritti sugli abitanti, *castellani*⁴⁰². Il documento, redatto ancora una volta dal notaio Ugo, si presenta come l'atto finale di una vicenda processuale⁴⁰³: l'arcivescovo è assistito da molti ecclesiastici, da tre giudici ravennati, poi da cinque personaggi, fra cui Pietro Duca, Guglielmo Traversari e Onesto di Pietro di

investiti, Ubaldo detto Barocco e Gislerio del fu Gislerprando, destinatari dell'enfiteusi dell'anno 980: doc. citato sotto, nota 397.

³⁹⁶ G. Rabotti (ed.), *'Breviarium ecclesiae Ravennatis' (Codice Bavaro). Secoli VII-X*, Roma, 1985, p. 64, n. 160.

³⁹⁷ Curradi, *Fonti* cit., p. 778, n. 9, 980 aprile 11, Ravenna.

³⁹⁸ Un cenno sui castelli di Ubaldo e di Cerno, contesi nel secolo XIII fra arcivescovi e comune di Osimo, si legge in A. Vasina, *Possessi ecclesiastici ravennati nella Pentapoli durante il Medioevo*, «Studi romagnoli», XVIII (1967), p. 20, nota 58.

³⁹⁹ Cfr. sopra, t. c. nota 268.

⁴⁰⁰ Ganshof, *Che cos'è* cit., pp. 77-87.

⁴⁰¹ Doc. dell'anno 1109, citato sopra, nota 337.

⁴⁰² Fantuzzi, *Monumenti ravennati* cit., IV, n. 56, 1136 giugno 22, Ravenna.

⁴⁰³ *Ibidem*, p. 254: «Dum adessem Ugo tabellio... et ibi domnus Gualterius eiusdem ecclesie archiepiscopus...».

Onesto, il solo qualificato con la connotazione di *capitaneus*, seguono altri quattordici nomi, senza qualifiche⁴⁰⁴.

Non ci soffermiamo oltre, poiché un secondo documento, posteriore di pochi giorni, che descrive una seconda rinuncia degli stessi fratelli all'arcivescovo in modi analoghi, ma non altrettanto dettagliati nel contenuto⁴⁰⁵, riferisce la composizione degli astanti in modi diversi, perché in parte diversi sono i nomi e, soprattutto, perché la descrizione risponde a un criterio di stratificazione sociale.

Dopo gli ecclesiastici, solo in parte coincidenti, e i tre giudici, presenti all'atto precedente, sono elencati, dopo una breve lacuna, Pietro Duca figlio del defunto Pietro Duca - degli Onesti -, Guglielmo Traversari, Lamberto figlio del defunto Alberto di Pietro Ugone, la cui qualifica capitaneale sarà confermata anche in un documento privato più tardo⁴⁰⁶, e Onesto *capitaneus Ravenne*, anch'essi già presenti; seguono Ubaldo di Signorello con il figlio Signorello, Ungario figlio di Enrico di Porta Nova - il padre era stato console negli anni 1109 e 1115, un fratello è elencato fra gli ecclesiastici⁴⁰⁷ -, Guido Lazari, tutti qualificati come *valvasores*, nessuno dei quali, si noti, compariva fra gli astanti nell'atto precedente; chiudono l'elenco cinque nomi, che corrispondono, con varianti, a cinque degli ultimi quattordici nomi dell'atto precedente.

Poiché sappiamo che Pietro Duca, Guglielmo Traversari e Lamberto di Pietro di Ugone sono tutti di rango capitaneale, la qualifica di *capitaneus Ravenne*, attribuita in entrambi i documenti all'ultimo elencato del gruppo, Onesto, va, secondo noi, intesa in senso collettivo, come collettiva è la qualificazione di *valvasores* attribuita, nel secondo documento, ai quattro personaggi seguenti.

I rimanenti cinque personaggi del secondo documento, che richiamano, con varianti, cinque del gruppo dei quattordici dell'atto precedente, rappresenterebbero la cittadinanza, *cives*, membri del *populus*, variamente composto da tutti i cittadini non inseriti in rapporti vassallatici verso la chiesa ravennate.

A distanza di oltre mezzo secolo dal placito del 1079⁴⁰⁸ si sarebbe ricostituita intorno all'arcivescovo la struttura feudale dell'esercizio del potere, più articolata di allora, per il ruolo decisivo che ora, accanto ai *capitanei*, svolgono i *valvassores* - è sufficiente ricordare il figlio del console Enrico -, che nel placito erano solo menzionati genericamente come ceto, e, soprattutto, i membri del *populus*.

L'articolazione sociale basata sulla condizione feudale rimane un fattore di differenziazione all'interno della cittadinanza: il ceto capitaneale soprattutto, per i poteri delegatigli in forme feudali dall'arcivescovo, può agire ed essere riconosciuto come espressione della volontà politica di tutta o di larga, in ogni caso rilevante, parte della cittadinanza, ricordato per tale funzione, accanto e prima dei consoli del comune, come nell'atto del 1109⁴⁰⁹, ed anche da solo, come negli atti del 1110⁴¹⁰ e del 1115, pur se qui non designati come *capitanei*⁴¹¹.

Altra documentazione, che emerge occasionalmente, senza che da noi sia stato compiuto uno spoglio sistematico, mostra accanto all'arcivescovo un gruppo consistente di notabili, che, pur non qualificati in alcun modo, riflettono la stratificazione sociale degli atti precedenti.

Nel 1127 l'arcivescovo Gualtiero, per la sua chiesa e quella di Cervia, con l'autorizzazione del pontefice, concede al priore della canonica portuense la facoltà di locare quattro saline⁴¹²; due anni

⁴⁰⁴ Come appare evidente dal seguito della trattazione, non concordiamo con Pini, *Il Comune* cit., pp. 218-219, che avanza l'ipotesi che i quattordici nomi potessero indicare i consoli dell'anno 1136, con riferimento implicito al primo dei due atti.

⁴⁰⁵ Fantuzzi, *Monumenti ravennati* cit., IV, n. 57, 1136 giugno 26, Ravenna.

⁴⁰⁶ *Ibidem*, III, n. 28, 1159 novembre 6, Ravenna: tra i confinanti di un *tenimentum*, che già era stato in possesso di Tebaldo Traversari, compaiono gli eredi di Lamberto *capitaneus*.

⁴⁰⁷ Nel doc. 56 (citato sopra, nota 402) Enrico *clericus* è detto figlio di Enrico di Porta Nova; nel doc. 57 (citato sopra, nota 405) è menzionato solo come Enrico *clericus*.

⁴⁰⁸ Doc. dell'anno 1079, citato sopra, nota 327.

⁴⁰⁹ Doc. dell'anno 1109, citato sopra, nota 337.

⁴¹⁰ Doc. dell'anno 1110, citato sopra, nota 356.

⁴¹¹ Doc. dell'anno 1115, citato sopra, nota 376.

⁴¹² Fantuzzi, *Monumenti ravennati* cit., III, n. 22, anno 1127, Ravenna.

dopo, si svolge un atto analogo⁴¹³: fra i testi figurano Pietro Duca, Guglielmo Traversari, Ugo di Tebaldo, Onesto di Pietro Onesto, Lamberto di Pietro di Ugo, altri Traversari. A questo gruppo consistente, che conosciamo di dignità capitaneale, seguono altre persone, fra le quali segnaliamo Ubaldo di Signorello, che si trova fra i *valvasores* nei documenti del 1136. I due atti sono rogati dal notaio Ugo.

Nel 1141 l'arcivescovo Gualtiero si trova a Reggio per dirimere una controversia tra l'arcidiacono e i canonici della chiesa cittadina e di S. Prospero, una controversia che aveva per oggetto anche concessioni feudali effettuate dall'arcidiacono sui beni che egli aveva in beneficio⁴¹⁴; la lite, come accadeva con frequenza, aveva coinvolto ampi strati della cittadinanza, *cives* e *capitanei*, non diversamente da quanto accadeva in altre città nello stesso periodo per motivi analoghi, quali appunto la concessione, contestata, di beni in feudo da parte dell'arcidiacono padovano⁴¹⁵, una vertenza che risaliva, però, al periodo della Lotta delle investiture e quel clima richiamava⁴¹⁶. Per Reggio sembra trattarsi della prima attribuzione della qualifica di *capitanei* a uno strato, indeterminato, della cittadinanza, un'attribuzione alla quale non riteniamo sia stata estranea la presenza e l'azione dell'arcivescovo Gualtiero, aduso appunto a siffatta rappresentazione della stratificazione sociale, per cui ordine, del resto, la *notitia* è redatta dal prete Andrea, suo *cancellarius*.

3.5. Stratificazione sociale ed esperimenti istituzionali nel trattato con Forlì (1138)

3.5.1. Il trattato

La ricomposizione feudale della società ravennate intorno all'arcivescovo Gualtiero sembra trovare una conferma, quasi sorprendente, in un atto pubblico di rilevante importanza: il trattato stipulato nel 1138 fra i cittadini di Ravenna e di Forlì⁴¹⁷, con l'obiettivo principale di costituire un comune unico su "base federativa", come lo definisce il Pini⁴¹⁸.

Il Vasina, che ha fornito una riedizione del testo con ampio commento storico⁴¹⁹, sottolinea la peculiarità del trattato di alleanza che non trova precedenti nell'ambito della *Romania* e fuori di essa⁴²⁰; solo in un periodo più tardo si verificano esperimenti analoghi fra comuni cittadini⁴²¹. Si tenga presente che il notaio redattore, proprio per la novità e complessità dell'atto, che non risponde alle formulazioni giuridiche tradizionali, non riesce ad esprimere compiutamente le varie parti dispositive, sprovvisto anche di un lessico adeguato, per cui uno stesso termine assume significati diversi e ambigui⁴²².

Gli "uomini ravennati", la cui stratificazione sociale è specificata in *capitanei*, *valvasores* e *populus* di Ravenna e dei borghi, si impegnano a fare sì che "tutti gli uomini forlivesi" della città e dei borghi si uniscano in "un solo comune" con "gli uomini di Ravenna", e che gli "uomini forlivesi" divengano d'ora in poi un *ordo* della città di Ravenna. I Ravennati estendono ai Forlivesi i diritti di cui godono, garantendo persone e beni mediante l'inclusione nella propria *forcia*: in tale modo ogni abitante di Forlì sarà posto sullo stesso piano di uno dei Ravennati appartenente appunto ad un *ordo* di Ravenna, una promessa di difesa contro tutti, che non sarà valida, però, nei confronti dell'imperatore e della chiesa ravennate, a meno che siano avanzate pressanti richieste specifiche.

⁴¹³ *Ibidem*, n. 23, 1129 gennaio 7, Ravenna.

⁴¹⁴ L. A. Muratori, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, voll. 6, Milano, 1739-1742, V, coll. 159-160, doc. 1141 aprile 21, Reggio; Amadesi, *In Antistitum Ravennatum* cit., III, n. 13.

⁴¹⁵ Gloria, *Codice diplomatico* cit., II, n. 339, 1138 maggio 13, Padova.

⁴¹⁶ Castagnetti, *Le città* cit., pp. 112-113.

⁴¹⁷ Vasina, *Romagna medievale* cit., pp. 245-246, doc. 1138 marzo 23, (Forlì), già edito da Fantuzzi, *Monumenti ravennati* cit., IV, n. 59.

⁴¹⁸ Pini, *Il Comune* cit., p. 214.

⁴¹⁹ Vasina, *Romagna medievale* cit.; anche Pini, *Il Comune* cit., p. 217 per le vicende che condussero alla stipulazione del patto.

⁴²⁰ Vasina, *Romagna medievale* cit., p. 239.

⁴²¹ *Ibidem*, p. 244, nota 25, nella quale l'autore segnala trattati di 'simplicità' dell'inizio del Duecento. Cfr. anche E. Artifoni, *La 'coniunctio et unitas' astigiano-albese del 1223-1224*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXVIII (1980), pp. 105 ss.

⁴²² Vasina, *Romagna medievale* cit., p. 235.

Nonostante che il patto sia limitato agli abitanti della città e dei borghi di Ravenna e di Forlì, in quanto si prospetta subito una limitazione spaziale che sembra escludere la partecipazione degli abitanti dei rispettivi territori o distretti rurali, per cui essi non erano considerati, nemmeno in via di principio, come partecipanti del comune e, forse, non erano ancora stati posti sotto il controllo pieno del comune cittadino, questo aveva ben presenti i suoi interessi giurisdizionali e politici nel contado, se nel patto viene previsto per i Ravennati l'impegno specifico, il solo di tale natura, ad assicurare i Forlivesi nella soggezione del castello di Castiglione, una clausola diretta, anche se non sono nominati, contro i Faentini, che da tempo contendevano ai primi il controllo del castello, per il quale altri conflitti aspri sarebbero avvenuti fra le due città⁴²³. Ma questo già appariva nel riferimento alla *forcia*, un termine, in sé complesso, indicante l'insieme dei diritti di cui godono i cittadini, l'insieme dei poteri di cui dispone il governo comunale, e, nello stesso tempo, il territorio soggetto⁴²⁴. Consapevolezza della rivendicazione legittima della propria *forcia* e capacità di assicurare ad altri il controllo di un castello mostrano, forse per la prima volta, la consapevolezza e la volontà insieme di controllare un proprio distretto, avvicicabile a quelli costituiti dai contadi dei comuni lombardi.

La seconda parte del patto, nella quale è specificata per i Forlivesi, come per i Ravennati, la stratificazione sociale in *capitanei*, *valvasores* e *populus* della città e dei borghi, riporta l'impegno degli "uomini forlivesi" a divenire un *ordo* della città di Ravenna. Segue l'impegno alla difesa di persone e beni dei Ravennati, accolti *in forcia* dei primi, eccettuati l'imperatore e la chiesa forlivese; ancora l'equiparazione nei diritti di commercio fra gli abitanti delle due città e dei loro borghi; senza riferimento, in entrambi i casi, ad eventuali *ordines* forlivesi, dal momento che gli *ordines* sono chiamati in causa solo per la città ravennate; l'impegno, infine, a non concludere alleanze, senza il consenso comune dei *rectores* delle due città.

Vengono poi concessi ai Forlivesi diritti di commercio nei mercati ravennati uguali a quelli di cui godono gli uomini degli *ordines* di Ravenna, una libertà reciproca di commercio che era un obiettivo presente fin dai primi trattati intercittadini noti, come quelli di Venezia con Imola e con Verona, che abbiamo testé ricordati.

I Ravennati si impegnano, a loro volta, a non concludere alleanze, senza il consenso comune dei *rectores* delle due città, alleanze che in ogni caso dovranno essere valide per entrambe le città.

Nella terza parte sono esposte, in forma impersonale e in una successione disordinata, le modalità relative all'amministrazione della giustizia, in relazione ad eventuali *offensiones* alle persone od a controversie per il possesso di beni terrieri, *offensiones* e controversie che intercorressero fra abitanti delle due città: la giustizia sarà amministrata separatamente per iniziativa del singolo comune di appartenenza di uno degli abitanti, previa approvazione dei *rectores* delle due cittadinanze, con riferimento, a quanto sembra, a magistrati preposti al comune riunito nell'ambito dei due comuni, *rectores* che dovranno anche assicurare l'esecutività della sentenza ovvero *distringere* colui che ha compiuto l'*offensio*, così come i magistrati locali procedono nei confronti di ogni abitante appartenente ad un singolo *ordo* della città di Ravenna: «sicut [sott.: *rectores Ravennatis civitatis*] aliquem hominem de ordine Ravennatis distringunt». Con una specificazione ulteriore per quanto concerne le controversie relative al possesso di beni terrieri.

Segue il passo circa le modalità di costituzione del comune: Ravennati e Forlivesi debbono eleggere insieme, *communiter*, i consoli *de ordinibus Ravennatis civitatis*, secondo una procedura che prevede l'elezione di tanti consoli dell'*ordo* di Forlivesi quanti sono i consoli eletti per ciascuno degli *ordines* dei Ravennati⁴²⁵. Le espressioni impiegate dal notaio sono certamente imprecise: i Forlivesi non debbono tanto eleggere in comune con i Ravennati i consoli degli *ordines* della città ravennate, quanto i consoli che debbono reggere entrambe le comunità, che per un 'lapsus'

⁴²³ *Ibidem*, pp. 237-238.

⁴²⁴ Niermeyer, *Mediae Latinitatis* cit., p. 448.

⁴²⁵ Vasina, *Romagna medievale* cit., doc. in app., p. 247: «Et Ravennates homines et Livenses communiter debent esse semper ad eliendum consules de ordinibus Ravennatis civitatis et debent eligere communiter tot consules de ordine Livensium quot eligunt de uno alio ordine Ravennatum».

comprensibile il notaio ravennate definisce consoli degli *ordines* ravennati, dal momento che nella nuova magistratura i consoli ravennati saranno ben più numerosi di quelli forlivesi, poiché la ripartizione fra i consoli da eleggere sarà proporzionale al numero, indeterminato, degli *ordines* di Ravenna e all'*ordo*, certamente unico, di Forlì.

3.5.2. Gli 'ordines' ravennati

Il termine di riferimento costante e criterio regolatore di ogni aspetto del trattato è costituito, come con facilità si evince, dall'organizzazione per *ordines* della società di Ravenna, la cui condizione di superiorità politica informa con evidenza il patto, che nella sostanza non rispecchia la condizione di parità reciproca, solo apparente.

Un'osservazione scaturisce immediata: il termine *ordo*, a prescindere dal significato generico e da quelli specifici⁴²⁶, è raramente impiegato nella documentazione coeva per indicare un *ordo* feudale, come quelli appunto dei *capitanei* e dei *valvassores*. A nostra conoscenza, esso appare nella costituzione dei legati milanesi del 1067, utilizzato, in endiadi con *dignitas*, per gli ecclesiastici - un significato corrente questo di *ordines* ecclesiastici⁴²⁷ - e per i laici, per i quali, in particolare, viene specificata un'appartenenza agli *ordines* feudali dei *capitanei* e dei *valvasores*, ma anche a quello 'professionale' dei *negotiatores*, tutti distinti dai *reliqui* ovvero dalla cittadinanza rimanente⁴²⁸.

La *dignitas* dei ceti feudali è ricordata anche nella riunione della curia dei vassalli convocata dal vescovo di Novara nel 1094, nella quale, in relazione a un gruppo di *capitanei*, si fa riferimento ad altri vassalli provvisti di un grado inferiore di *dignitas* rispetto ai primi⁴²⁹.

L'utilizzazione del termine di *ordo* in relazione alla stratificazione feudale compare in un atto del vescovo di Vercelli del 1154, relativo alla convocazione della curia⁴³⁰ per provvedere all'assolvimento degli obblighi non più personali, ormai evolutisi in tributi di natura fiscale⁴³¹, ai fini della contribuzione che a sua volta il vescovo deve all'*expeditio Romana* del sovrano: nell'atto si accenna agli impegni assunti dai vassalli verso i loro *domini*, in particolare verso il vescovo e verso i *capitanei*, e parimenti per quanto concerne tutti gli *ordines* di appartenenza.

Ancora, in un passo degli statuti ferraresi del 1173, viene sancito che vescovo, *capitanei* e altre persone dovranno assoggettarsi, secondo il loro *ordo*, ai giudici del comune, qualora si presentassero per farsi riconoscere i loro diritti sui coltivatori delle proprie terre⁴³²: appare chiaro che l'*ordo* di cui si parla concerne, in generale, ancor prima che la condizione sociale, lo 'stato' delle persone, se il vescovo stesso gode di un proprio *ordo*, che è quello della *dignitas* ecclesiastica propria a lui e al suo ufficio. Lo statuto va posto in relazione al privilegio che una parte della cittadinanza, quella costituita dai *domini* e *curtenses* ovvero dai cittadini preminenti, inseriti in rapporti vassallatici, aveva ricevuto nel 1055 dall'imperatore Enrico III⁴³³, che aveva loro riconosciuto una facoltà limitata di costrizione nei confronti dei coltivatori delle proprie terre⁴³⁴.

La fonte principale, che ha condizionato e ancora condiziona la concezione corrente in materia, è costituita dal noto passo di Ottone di Frisinga sulle modalità di elezione dei consoli nelle città

⁴²⁶ Ai nostri fini è sufficiente il rinvio a Niermeyer, *Mediae Latinitatis* cit., pp. 745-747.

⁴²⁷ *Ibidem*, p. 746.

⁴²⁸ Cfr. sopra, t. c. nota 59. Negli atti del secondo e terzo decennio del secolo XII si adoperano le qualificazioni di *capitanei*, *valvasores* e *cives*, senza accennare ad *ordines*: cfr. sopra, t. c. note 20 ss.

⁴²⁹ Cfr. sopra, t. c. nota 27.

⁴³⁰ D. Arnoldi (ed.), *Le carte dell'Archivio arcivescovile di Vercelli*, Pinerolo, 1917, n. 3, 1154 maggio 15.

⁴³¹ A. Castagnetti, *Regno, signoria vescovile, arimanni e vassalli nella Saccisica dalla tarda età longobarda all'età comunale*, Verona, 1997, pp. 227 ss.

⁴³² A. Franceschini, *Nuovi frammenti epigrafici degli statuti di Ferrara del 1173*, «Atti e memorie della deputazione ferrarese di storia patria», ser. III, XI (1972), pp. 104-106. Negli statuti del secolo XIII sono presenti norme che graduano le pene pecuniarie secondo il ceto di appartenenza - *marchio*, *capitaneus*, *valvassor* o *millex*, *homo popularis* (W. Montorsi [ed.], *Statuta Ferrariae anno MCCLXXXVII*, Modena, 1955, pp. 260-262, libro IV, poste 27, 29 e 32) -, richiamando disposizioni antiche (cfr. sopra, t. c. note 59-60, e Castagnetti, *La feudalizzazione* cit., pp. 794-795) ed inserendo al primo posto il *marchio* con riferimento al marchese estense.

⁴³³ *DD Heinrici III*, n. 356, 1055 novembre 3.

⁴³⁴ Castagnetti, *Società e politica* cit., pp. 44-45.

lombarde, consoli che vengono scelti fra i tre *ordines* dei *capitanei*, dei *valvassores* e del *populus*⁴³⁵.

Riferimenti specifici ad *ordines* nel significato cetuale sono praticamente assenti nella raccolta delle *Consuetudines feudorum*, nel cui ambito il termine è impiegato poche volte e quasi sempre in un significato generico, nel significato cioè di modalità, regola, procedura giudiziaria; in un solo caso si fa riferimento all'*ordo militaris* in relazione alle modalità di successione nel feudo⁴³⁶.

Nel nostro patto il termine *ordo*, impiegato ripetutamente, suscita alcune difficoltà di interpretazione, per cui esitiamo ad accettare l'interpretazione sostanzialmente unanime, che ravvisa in esso un significato connesso direttamente ad una stratificazione sociale della cittadinanza basata sulla struttura feudale, un criterio che già di per sé, tuttavia, presenta una difficoltà di principio, scaturiente dal fatto di porre, accanto ai due *ordines* dei *capitanei* e dei *valvassores*, un terzo *ordo*, quello del *populus*, nel nostro caso, o dei *negotiatores* e, quindi, del complesso, *reliqui*, della restante popolazione, nel caso milanese, aspetto già segnalato e da noi ribadito.

Difficoltà specifiche sorgono ad ogni passo del nostro trattato nel raffronto continuo tra gli obblighi reciproci: quelli dei Ravennati sono sempre in relazione all'appartenenza del singolo ad uno degli *ordines* di Ravenna, quelli dei Forlivesi all'appartenenza generica alla propria cittadinanza appunto forlivese, la quale viene raggruppata in un solo *ordo*. Eppure anche gli *homines* forlivesi sono fin dall'inizio distinti dichiaratamente in *capitanei*, *valvasores* e *populus*, quindi anch'essi ripartiti in *ordines*, se accettiamo l'equivalenza fra stratificazione sociale rapportata all'aspetto feudale e *ordines*. Da qui discende l'altra difficoltà di raggruppare i Forlivesi in un solo *ordo*, che va ad aggiungersi, per le elezioni in comune dei *rectores* comuni delle due città, agli *ordines* in cui sono ripartiti gli *homines* ravennati.

Anche se degli *ordines* ravennati non viene detta la concreta costituzione sotto l'aspetto sociale né indicato il numero, l'identificazione degli *ordines* con la stratificazione della società nei tre ceti, dichiarata all'inizio, ha indotto gli studiosi a ritenere che gli *ordines* ravennati fossero in numero di tre, così da giungere a rappresentare il rapporto fra *ordines* ravennati e *ordo* forlivese come un rapporto di tre ad uno, un rapporto non dichiarato espressamente dal Vasina, affermato in modo esplicito dal Pini, sulla scorta anche di analogie con patti intercittadini al nostro accostabili, pur se stipulati in un periodo più tardo e in condizioni diverse: questo rapporto, oltre che riflettere una probabile superiorità numerica della cittadinanza di Ravenna nei confronti di quella di Forlì, troverebbe la motivazione principale nel carattere istituzionale del comune ravennate, che continuerebbe "a strutturarsi per *ordines*", come era avvenuto nella sua prima fase, per cui si presenterebbe ancora "di fatto come una federazione di *ordines*"⁴³⁷. Di conseguenza, come già rilevava il Vasina⁴³⁸ e ribadiva con lui il Keller⁴³⁹, l'*ordo* forlivese veniva a costituire un 'corpo elettorale' composto da gruppi o ceti differenti, quelli appunto, dichiarati a tutte lettere, dei *capitanei*, *valvassores* e *populus* della città e dei borghi.

Per quanto concerne la strutturazione istituzionale, che sarebbe ancora tuttora vigente, del comune ravennate in *ordines*, riteniamo che di strutturazione non si trattasse nemmeno all'inizio della costituzione del comune: la stratificazione della società cittadina basata sui ceti feudali è frutto non tanto di una distinzione giuridica, quanto di una distinzione sociale, frutto di una cristallizzazione, che operò più sul piano sociale e della capacità politica che su quello giuridico e istituzionale dell'organismo comunale, il che non toglie, anzi conferma che la qualificazione capitaneale indica una posizione preminente di singole persone e famiglie, se non altro per avere detenuto nel secolo

⁴³⁵ Cfr. sopra, t. c. nota 64.

⁴³⁶ Lehmann, *Das langobardische Lehnrecht* cit., *Antiqua*, Tit. VI, cap. 7, p. 102. Sull'*ordo militaris* si sofferma G. Tabacco, *Il feudalesimo*, in *Storia delle idee politiche, economiche e sociali*, a cura di L. Firpo, II/2, Torino, 1983, p. 105.

⁴³⁷ Pini, *Il Comune* cit., p. 214.

⁴³⁸ Vasina, *Romagna medievale* cit., p. 235.

⁴³⁹ Keller, *Signori e vassalli* cit., p. 39, nota 131.

precedente e, a volte, ancora esercitare poteri di vario genere, a seconda delle situazioni, generali e specifiche.

Anche se accettiamo l'interpretazione corrente, la distinzione per *ordines* è utilizzata non tanto per rispettare una strutturazione giuridica e istituzionale della cittadinanza ravennate, quanto per quantificare praticamente il criterio di distribuzione proporzionale, che riflettesse il diverso peso politico e demografico, per l'assegnazione e la distribuzione delle magistrature comuni alle due cittadinanze nell'elezione dei *rectores* o consoli. Ma alcune perplessità rimangono, a parer nostro, sull'interpretazione corrente degli *ordines* ravennati e, ancor più, sull'*ordo* forlivese.

3.5.3. 'Ordines' e corporazioni

Sorge spontanea la domanda per quale motivo i Forlivesi, assumendo il primo e fondamentale impegno nei confronti dei Ravennati, quello di "divenire" ovvero di costituire, tutti i Forlivesi, un *ordo* solo, *unus ordo*, della città di Ravenna, abbiano definito se stessi, in apertura di tale dichiarazione 'programmatica', mediante una articolazione sociale condizionata dalla presenza dei due 'ceti' feudali differenziati dal *populus*, dichiarando quindi programmaticamente una composizione sociale basata, anche per loro, sugli *ordines*. La sostanza del quesito non cambia se la formulazione fosse dovuta non ad una effettiva differenziazione cetuale, ma all'opportunità di assumere gli impegni mediante un procedimento che, sottolineando la corrispondenza dei contenuti, ne facilitasse l'adempimento reciproco fra le due cittadinanze. L'*ordo* dei Forlivesi si sarebbe presentato ancor meno con caratteristiche connotabili sul piano della stratificazione sociale.

Sotto altri aspetti, a nostro parere, si sarebbe potuto attuare un accostamento per *ordines* fra le due cittadinanze, se gli *ordines* ravennati e l'*ordo* forlivese avessero potuto, ognuno in sé, comprendere gruppi connotati diversamente sotto l'aspetto della *dignitas* sociale ovvero delle prerogative 'onorifiche' feudali, che si concretizzavano appunto nelle qualificazioni di *capitaneus*, soprattutto, e di *vavator*. Prima di porci in una prospettiva siffatta, dobbiamo verificare se nella società cittadina ravennate sia rinvenibile una organizzazione per *ordines* diversa e indipendente da quella che per tradizione si inserisce nell'ambito di una 'rappresentazione feudale' e se questa organizzazione, che sarebbe servita da supporto per l'elezione dei consoli, avesse potuto assumere aspetti e valenze di natura pubblica, soprattutto in relazione ai rapporti intercittadini, e fosse dotata di caratteri di coercibilità verso i propri membri, così da giustificare alcune affermazioni presenti nel trattato circa aspetti propri ed autonomi di ciascun *ordo* in ambito commerciale - «sicut negociantur homines ordinum Ravenne» -, e di esercizio della giustizia: «sicut [sott.: *rectores Ravennatis civitatis*] aliquem hominem de ordine Ravennatis distringunt»; ed ancora: «quod faciunt ius inter se [tra Ravennati e Forlivesi] sicut faciunt homines de ordinibus Ravennatis civitatis».

Nell'ambito della stessa documentazione ravennate finora utilizzata abbiamo già potuto constatare la presenza di un'organizzazione per *ordines*, quando nel 1110 un gruppo di consorti dell'*ordo piscium vendentium* di Ravenna, ovvero della corporazione dei venditori di pesci, assume verso gli abitanti di Comacchio impegni, che, pur limitati a se stessi e alla loro corporazione, si pongono tendenzialmente il fine di coinvolgere il resto della cittadinanza, ad iniziare dal gruppo dominante dei *capitaneis*⁴⁴⁰.

Si è supposto che l'*obligatio* assunta in precedenza dai Comacchiesi verso l'*ordo* ravennate riguardasse sostanzialmente l'obbligo da parte loro di fornire il pesce⁴⁴¹. Il che appare verosimile, ma non è detto che quest'obbligo, se previsto, fosse il solo. I *consortes* ravennati potevano avere interessi più estesi, anche di molto, rispetto a quello costituito dal rifornimento di pesce, che poteva sembrare l'oggetto preminente del loro commercio.

In assenza di documentazione ulteriore, possiamo avvalerci di un documento poco più tardo, concernente quella che viene comunemente presentata come una concessione di libero commercio

⁴⁴⁰ Doc. dell'anno 1110, citato sopra, nota 356.

⁴⁴¹ Simeoni, *Un documento* cit., p. 133.

da parte dell'arcivescovo ad un *ordo* di pescivendoli di Cesena, ma che ha una portata assai più ampia.

Nel 1129 nove persone, fra le quali un *piscivindulus* e un notaio, dichiarando di agire a nome dei loro *confratres* dell'*ordo* - segue, purtroppo, una lacuna, ma è presumibile che si tratti appunto di un *ordo* di *piscivindulorum* o *piscium vendentium* -, ottengono che l'arcivescovo Gualtiero conceda a loro stessi, in quanto membri dell'*ordo* suddetto, e ai loro *confratres* di commerciare liberamente in Cesena e nel territorio pertinente, di acquistare e vendere, in particolare, *ferrum*, *pannum* o altro *mercimonium* e ancora *pisces* - il testo è parzialmente corrotto -, vietando nel contempo a chiunque di esercitare il commercio di queste merci e derrate, se non risulta, ora o nel futuro, come appartenente all'*ordo*: «nisi qui de nostro ordine est aut erit»⁴⁴².

I consorti ottengono la facoltà di eleggere un loro ufficiale, il *capitularius* - la denominazione indica appunto fin dal secolo X uno degli ufficiali di una *schola* o corporazione⁴⁴³ -; di esercitare costrittivamente il controllo, secondo la consuetudine vigente nell'*ordo*, sulla compravendita dei pesci - il pesce costituiva una risorsa essenziale per le caratteristiche della regione⁴⁴⁴ -, transazioni che venivano effettuate per "sacchi", come viene confermato dalla documentazione ravennate dei secoli XII-XIII⁴⁴⁵; di amministrare essi stessi la giustizia per offese alle persone e alle cose e per le offese che potessero essere commesse in occasione e nei luoghi di mercato. Le modalità di questa amministrazione, tuttavia, pur stabilite fra i consorti, debbono sottostare alla giurisdizione superiore dell'arcivescovo. I consorti, infine, si riservano la facoltà di accettare nell'*ordo* nuovi *socii*, eccettuati solo gli *inimici* della chiesa, che non potranno essere accolti se non previa autorizzazione, *licencia*, dell'arcivescovo.

I diritti successivi che essi riconoscono all'arcivescovo sembrano impegnare tutta la comunità di Cesena, compreso il territorio. Al presule vengono riservati i diritti sulla moneta, sui tributi provenienti dall'imposizione di qualsiasi tipo di *colta*, tributi probabilmente locali, sulla riscossione del *fodrum* per il re e per il pontefice, sull'ospitalità per tutto il comitato di Cesena. Come appare evidente dall'esposizione, l'atto dell'arcivescovo nei fatti si presenta come il riconoscimento dell'organizzazione interna della corporazione stessa, con i propri diritti di autogoverno, 'contrattati' con la superiore autorità arcivescovile - nella sostanza, si tratta di un passo verso la formazione e il riconoscimento di uno 'statuto di corporazione'⁴⁴⁶ -; e come la concessione formale di esercitare il commercio di un complesso di 'merci' - materie prime, manufatti e vettovaglie - assai più esteso di quello che si potrebbe dedurre dal nome della corporazione.

I *socii* dell'*ordo*, che sono anzitutto mercanti, anzi i mercanti di Cesena, trattano in regime di monopolio di ogni genere di merci, da quella alimentare a quella manifatturiera dei tessuti, a quella del ferro ed altro non specificato

Va sottolineato, poi, che i *socii* riconoscono all'arcivescovo diritti di governo non solo sugli appartenenti all'*ordo* ma su una popolazione più vasta, poiché concernono i bandi sulla moneta, la riscossione dei tributi pubblici locali e generali, per il re e per il pontefice, l'ospitalità su tutto il *comitatus* di Cesena, impegni che non possono essere contratti e assolti se non con il consenso e la partecipazione generale della cittadinanza, della quale essi si pongono nei fatti come i rappresentanti. Non diversamente si comportavano i membri *de ordine piscium vendentium* di Ravenna con i Comacchiesi e i mercanti ravennati con i Riminesi⁴⁴⁷.

Oltre alla considerazione che l'organizzazione interna dell'*ordo* cesenate permette di ipotizzare un'organizzazione analoga per l'*ordo* ravennate, importa rilevare la conferma di un ruolo

⁴⁴² Vasina, *Romagna medievale* cit., p. 207, n. 4, 1129 dicembre 31, Ravenna.

⁴⁴³ Documenti degli anni 953 e 954, citati sopra, nota 374.

⁴⁴⁴ Pini, *L'economia* cit., p. 518.

⁴⁴⁵ Le *pensiones*, stabilite in varia entità, per la locazione delle *valles* alla *schola piscatorum* venivano pattuite in numeri di *sacchi* o *saccae*: Fantuzzi, *Monumenti ravennati* cit., III, pp. 383 ss., registi di documenti.

⁴⁴⁶ P. S. Leicht, *Storia del diritto italiano. Le fonti*, IV ed., Milano, 1966, p. 217; P. S. Leicht, *Storia del diritto italiano. Il diritto pubblico*, III ed., Milano, 1966, pp. 242-244; F. Calasso, *Medio Evo del diritto. Le fonti*, Milano, 1954, p. 432; F. Calasso, *Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale*, Milano, 1965, pp. 140-144; A. I. Pini, *Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano*, Bologna, 1986, pp. 22-28.

⁴⁴⁷ Cfr. sopra, parr. 3.3.3. e 3.3.4.

latamente politico che gli *ordines* assumono fin dalle prime attestazioni di accordi 'esterni' con altre cittadinanze per i Ravennati, con la chiesa arcivescovile per i Cesenati. Come abbiamo sottolineato, essi svolgono un ruolo analogo a quello della rappresentanza veronese che nel 1107 si recò presso il duca veneziano per stipulare un trattato commerciale dalle grosse implicazioni militari e politiche⁴⁴⁸. Mentre, tuttavia, presso i comuni cittadini dell'area longobardo-franca le corporazioni assunsero a modello la costituzione comunale e, soprattutto con l'associazione dei mercanti, la prima, in genere, ad essere istituita, svolsero un ruolo attivo nella politica dei comuni, particolarmente nel controllo delle vie di comunicazione e nella stipulazione dei trattati intercittadini⁴⁴⁹, gli *ordines* di Ravenna, come certamente quello di Cesena, pur meno meno rilevante, assunsero e svolsero ruoli latamente politici fin dal primo momento di costituzione del comune cittadino. Ma qui ci fermiamo, non volendo entrare nella questione, da lungo tempo dibattuta, sull'origine delle corporazioni medievali.

Senza alcuna pretesa di trattare specificatamente delle corporazioni ravennati, che sono conosciute prevalentemente sulla scorta della documentazione e della legislazione statutaria del secolo XIII⁴⁵⁰ ed anche di un periodo più tardo⁴⁵¹, ci soffermiamo brevemente, dopo i cenni già forniti sulla *schola negotiatorum*⁴⁵², sulla *schola piscatorum*, documentata anch'essa dalla metà del secolo X, di poco anteriore alla precedente⁴⁵³, e sull'*ordo piscium vendentium*, un *ordo* 'nuovo', apparso per la prima volta nell'accordo con i Comacchiesi⁴⁵⁴, ma che dalla documentazione dell'inizio del secolo XIII e dagli statuti cittadini dello stesso secolo appare quale una delle organizzazioni corporative più efficienti e politicamente influenti⁴⁵⁵.

Intensa si svolge dagli ultimi due decenni del secolo XI l'attività della *schola piscatorum*, che per opera dei suoi ufficiali - *capitularius*, *primicerius*, *vicarius*, *maior* e altri - e di gruppi ristretti di *confratres* o consorti prende in locazione superfici vallive nel territorio ravennate e in territori limitrofi, terreni detenuti da chiese, monasteri, da famiglie laiche⁴⁵⁶, a volte anche socialmente assai rilevanti, come quella dei conti di Imola⁴⁵⁷ o dei Traversari⁴⁵⁸.

Proprio l'organizzazione in un *ordo* - in *ordines* si andavano organizzando anche le *scholae* o corporazioni più antiche, rilevante fra tutte quella dei *piscatores*⁴⁵⁹ - poteva permettere un'azione più forte ed incisiva sulla politica del comune cittadino⁴⁶⁰, in ambito economico e in quello, indissolubilmente intrecciato, degli accordi intercittadini, una materia sulla quale, nelle città comunali dell'area 'lombarda', le associazioni dei mercanti, ove iniziarono a costituirsi dalla metà

⁴⁴⁸ Cfr. sopra, t. c. note 367 ss.

⁴⁴⁹ Per l'associazione dei mercanti veronesi si veda Castagnetti, *Mercanti, società cit.*, pp. 29 ss., 39 ss. e *passim*; per quella milanese, G. Martini, *L'universitas mercatorum' di Milano e i suoi rapporti col potere politico (secoli XIII-XV)*, in *Studi di storia medievale e moderna per Ernesto Sestan*. I. *Medioevo*, Firenze, 1980, pp. 223-224; cfr. anche R. Greci, *Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale*, Bologna, 1988, p. 113.

⁴⁵⁰ Pini, *L'economia cit.*, pp. 526 ss.

⁴⁵¹ *Ibidem*, pp. 541 ss.

⁴⁵² Cfr. sopra, t. c. nota 372 ss. Ricordiamo, almeno, fra le altre *scholae*, la *schola macellorum*, un cui ufficiale, *capitularius*, è attestato nell'anno 1001: Fantuzzi, *Monumenti ravennati cit.*, I, p. 228, n. 72, 1001 aprile, Ravenna, riedito in Manaresi, *I placiti cit.*, II/1, n. 264, p. 472.

⁴⁵³ Cfr. sopra, t. c. note 373 ss.

⁴⁵⁴ Cfr. sopra, t. c. note 356 ss.

⁴⁵⁵ A. Zoli, S. Bernicoli (ed.), *Statuto del secolo XIII del Comune di Ravenna*, Ravenna, 1904, pp. 151-152, posta 323: si fa obbligo al podestà di 'riformare' *ordines* e *societates* di Ravenna e dei *suburbia*, tenendo conto della *qualitas* degli *ordines* e del numero dei componenti, *ordines* retti dai loro ufficiali, *capitularii* e *maiores*, una riforma che dovrà in ogni caso rispettare il loro assetto acquisito anticamente e riconoscere ad essi gli *honores* di cui godevano da un tempo parimenti antico. Cfr. Crosara, *Le 'scole' cit.*, fasc. 1, p. 43, nota 1.

⁴⁵⁶ Fantuzzi, *Monumenti ravennati cit.*, III, pp. 379 ss., registi di documenti, a partire dall'anno 1081. Cfr. Pini, *L'economia cit.*, pp. 536-537.

⁴⁵⁷ Fantuzzi, *Monumenti ravennati cit.*, III, p. 380, reg. 5, 1100 marzo 14, in *Liba*.

⁴⁵⁸ *Ibidem*, III, p. 380, reg. 6, 1103 giugno 27, Ravenna.

⁴⁵⁹ Crosara, *Le 'scole' cit.*, fasc. 2, p. 28, sottolinea come la definizione di *ordo* rispetto a quella di *scola* rifletta il carattere "più moderno di corporazione" ovvero di corporazione od arte dell'età comunale.

⁴⁶⁰ Pini, *L'economia cit.*, pp. 536 ss.

del secolo XII, si proposero e riuscirono ad intervenire in modi sostanziali, come abbiamo sopra ricordato.

Ne discende che l'organizzazione in *ordines*, precoce nella società ravennate, proprio perché erede di una tradizione antica e, forse, ininterrotta di organizzazione in *scholae*, anche se quasi sicuramente nuova nella sua costituzione interna⁴⁶¹ e, soprattutto, nelle sue finalità politiche, sarebbe potuta essere assunta, nei due *ordines* economicamente e socialmente rilevanti, quelli della *schola piscatorum* e dell'*ordo piscium vendentium*, quale organizzazione di base per la costituzione dell'organismo comunale. Gli *ordines* stessi, d'altronde, gestivano non solo gli aspetti strettamente economici e commerciali, ma anche quelli latamente politici e persino militari, come mostrano alcuni trattati stipulati con gli abitanti dei centri vicini, ad iniziare da quello del 1110 con i Comacchiesi⁴⁶² e, ancor più, nonostante che ad *ordines* o *scholae* non venga fatto alcun riferimento, l'accordo stipulato nel 1111 dai *negotiatores* ravennati con i Riminesi⁴⁶³.

Si tenga presente che antica *schola piscatorum* e recente *ordo piscium vendentium* dovevano raggruppare al loro interno persone che svolgevano anche la professione di mercante in generale, come già ha supposto il Pini⁴⁶⁴, nonché membri di altre professioni, come nel caso del causidico Pietro di Liuzone, già *maior* dell'*ordo piscium vendentium*⁴⁶⁵, ed esponenti anche di famiglie socialmente e politicamente rilevanti, la cui presenza è attestata almeno nella seconda metà del secolo XII⁴⁶⁶.

Ben noto è il fenomeno della presenza nelle corporazioni del primo comune italico, ad iniziare da quella dei mercanti, di esponenti della società cittadina, anche in posizione sociale e politica elevata: le stesse persone poterono rivestire, in modi che appaiono interscambiabili, magistrature del comune e magistrature della *Domus mercatorum* o Casa dei mercanti - per esempio, a Verona fra XII e XIII secolo⁴⁶⁷ -, o porsi quali protettori di corporazioni artigianali, come avvenne nella seconda metà del secolo XII in Ferrara, quando la *schola* dei *callegarii*, documentata all'inizio del secolo⁴⁶⁸, aveva eletto, in successione, a propri *maiores* - si noti la terminologia ravennate: *scholae* e *maiores* - due membri della famiglia dei Mainardi, partecipi attivi alle magistrature e alle vicende politiche del comune ferrarese⁴⁶⁹.

Gli *ordines* ravennati avrebbero potuto eleggere essi stessi i magistrati del primo comune, per un numero di consoli in proporzione alla consistenza e, soprattutto, all'importanza degli *ordines* stessi. Una situazione o 'costituzione' siffatta potrebbe meglio spiegare la possibilità di proporre, come avvenne a seguito del trattato del 1138 con i Forlivesi, ad una intera cittadinanza, anch'essa strutturata in modi tradizionalmente 'feudali', di presentarsi in un solo *ordo* accanto agli *ordines* ravennati, costituiti da corporazioni 'intercetuali'. Anche a Forlì poteva agire un *ordo* analogo a quello cesenate, che, mentre otteneva dall'arcivescovo il riconoscimento di privilegi commerciali e di una propria attività giurisdizionale, si arrogava la facoltà di rappresentare gli interessi della cittadinanza, mostrando o affermando di avere nel contempo il controllo di tutto il contado. Parimenti nel trattato fra Ravennati e Forlivesi sono concessi all'*ordo* dei secondi diritti e libertà di commercio uguali a quelli dei quali godono le persone appartenenti agli *ordines* dei primi,

⁴⁶¹ *Ibidem*, p. 537.

⁴⁶² Doc. dell'anno 1110, citato sopra, nota 356.

⁴⁶³ Doc. dell'anno 1111, citato sopra, nota 360.

⁴⁶⁴ Pini, *L'economia* cit., p. 537.

⁴⁶⁵ Doc. dell'anno 1110, citato sopra, nota 356.

⁴⁶⁶ Fantuzzi, *Monumenti ravennati* cit., III, p. 382, reg. 18, 1164 luglio 21, Ravenna: Lamberto *Pater civitatis* fra i membri della *schola piscatorum*; p. 384, reg. 31, 1199 maggio 27, Ravenna: Giovanni Deusdedit partecipe della *schola piscatorum*. Si sofferma sulla partecipazione dei 'nobili', in quanto proprietari di valli concesse e in quanto assunti ruoli direttivi, Crosara, *Le 'scole'* cit., fasc. 2, pp. 38-39. Del resto, all'inizio del secolo XIII l'*ordo* ravennate non solo si mostrava organizzato con propri ufficiali, *sacellarius* e *maiores*, ma anche mostrava una stratificazione dei propri consorti in *maiores* e *minores*: V. Federici (ed.), *Regesto di S. Apollinare Nuovo*, Roma, 1907, n. 195, 1208 luglio 5, Ravenna. Cfr. Pini, *L'economia* cit., p. 553, nota 269.

⁴⁶⁷ Castagnetti, *Mercanti, società* cit., pp. 31-33 e 36-38.

⁴⁶⁸ L. Simeoni, *Il documento ferrarese del 1112 e la fondazione dell'arte dei callegari*, «Rendiconti delle sessioni della r. Accademia delle scienze dell'istituto di Bologna. Classe di scienze morali», ser. III, VII (1932), pp. 10-15 dell'estratto. Cfr. Castagnetti, *Società e politica* cit., p. 241.

⁴⁶⁹ *Ibidem*, pp. 158-161: prosopografia e vicende politiche della famiglia Mainardi.

ribadendo, dunque, che l'attività primaria degli *ordines* era quella commerciale, aspetto e compito che con difficoltà possiamo considerare caratteristici dei due *ordines* feudali, anche se ad essi non estranei.

Una conferma, non certo ultima per rilevanza, proviene dalle modalità di amministrazione della giustizia. Come apprendiamo dall'analogia proposta fra l'amministrazione di questa fra Ravennati e Forlivesi con quella che gli *homines* dei singoli *ordines* ravennati esercitano al loro interno, *inter se*, viene sottolineato un aspetto organizzativo che è comunemente riconosciuto alle corporazioni, particolarmente a quelle precoci dei mercanti, strutturate nei comuni 'lombardi' sul modello della costituzione comunale ^(469a) - gli *ordines* ravennati, eredi in questo delle antiche *scholae*, avevano propri ufficiali, con facoltà di giurisdizione su tutti i *confratres* o *consortes*, ed assumevano già nel 1110 impegni coinvolgenti tutta la cittadinanza, compresi i *capitanei*, espressamente menzionati ^(469b) -, non ai ceti feudali, i quali possono godere di privilegi di vario genere, esentati da alcuni carichi, soprattutto da prestazioni personali, che possono gravare sui *cives* - sui ceti feudali grava il servizio militare a cavallo, che richiede uno sforzo economico ingente ⁴⁷⁰, e che possono essere considerati un *ordo* o, meglio, due *ordines* di *capitanei* e *valvasores*, nel significato di ceto, non certo di corporazione, *ordines* ben differenti dagli *ordines* - *ordo piscium vendentium* e *schola/ordo piscatorum* -, di fatto corporazioni: gli *ordines* feudali non erano dotati di una struttura organizzata con propri ufficiali, con la facoltà di giurisdizione su tutti i membri, né una tale organizzazione può essere rappresentata dalle singole curie feudali, competenti appunto nell'ambito di questioni concernenti i vassalli del singolo signore.

Per le considerazioni svolte, in larga parte volutamente ipotetiche, riteniamo che debba essere presa in considerazione anche la possibilità che l'organizzazione per *ordines* della società ravennate, quale appare nel trattato del 1138, esprima una organizzazione per 'corporazioni', ferma restando l'indicazione di una stratificazione sociale che riconosce le prerogative dei due ceti feudali dei *capitanei* e dei *valvasores*. Ne consegue che l'interpretazione tradizionale degli *ordines* costituiti dai due ceti feudali e dal *populus* e la quantificazione, quindi, degli *ordines* nel numero di tre, sulla quale ha influito la nota affermazione di Ottone da Frisinga, e la costituzione di un rapporto di tre a uno tra Ravennati e Forlivesi vanno sottoposte a verifica. Questa potrà provenire solo da uno studio approfondito della società ravennate, che poggi su una conoscenza tendenzialmente completa della cospicua documentazione, non basata solo sulle edizioni e registri finora disponibili.

3.6. Il primo periodo federiciano

Le vicende del quinto decennio del secolo videro il comune di Ravenna ancora coinvolto in conflitti, quasi sempre con esiti sfavorevoli, con i comuni dell'area romagnola, nel cui ambito diveniva sempre più decisiva l'azione del comune di Bologna⁴⁷¹. In queste vicende, soprattutto militari, si trovarono ad agire da protagonisti gli esponenti delle famiglie ravennati più illustri e nobili, che si fregiavano anche del rango capitaneale: ad esempio, in una battaglia svoltasi nel 1145 con i Faentini perì Pietro Duca degli Onesti, cognato di Guglielmo Traversari⁴⁷².

Gli arcivescovi continuarono nella loro azione di recupero di beni e diritti della chiesa: a Gualtiero successe nel 1144 il vercellese Mosè e poi nel 1155 il tedesco Anselmo di Havelberg, designato da Federico, la cui elezione, regolare, fu accettata dal pontefice⁴⁷³

Fonti cronistiche informano, in modi non chiari, sulla posizione del comune di Ravenna al momento della seconda discesa dell'imperatore nel 1158, preparata dai suoi legati, l'arcivescovo e

^(469a) Calasso, *Gli ordinamenti giuridici* cit., pp. 141-142.

^(469b) Cfr. sopra, par. 3.3.3.

⁴⁷⁰ Gasparri, *I 'milites' cittadini* cit., pp. 113 ss. Rammentiamo il caso di Ferrara, i cui statuti del 1173 riconoscono ai *capitanei* nell'ambito dei rapporti con i loro coltivatori una situazione di privilegio, ormai consolidata da un secolo, ma nel contempo ne ribadiscono la soggezione alla giustizia amministrata dalle magistrature comunali: cfr. sopra, t. c. note 432-434.

⁴⁷¹ Pini, *Il Comune* cit., p. 217.

⁴⁷² *Ibidem*, loc. cit.

⁴⁷³ Zimmermann, *Nella tradizione* cit., pp. 120-121; Pini, *Il Comune* cit., p. 219.

cancelliere Rainaldo di Dassel e il conte palatino Ottone di Wittelbasch, che giunsero anche in Ravenna⁴⁷⁴. Sulla via del ritorno si incontrarono con un gruppo di Ravennati, alcuni fra i *meliores civitatis*, che, guidati da Guglielmo Traversari, si erano recati ad Ancona per incontrare i legati quivi inviati dall'imperatore bizantino Manuele Comneno. I legati di Federico si mostrarono irritati per quello che considerarono un atto di ostilità, anche se una pacificazione fu presto raggiunta⁴⁷⁵. I legati nel loro resoconto ricordano Guglielmo, *potestas sive prefectus*, il figlio Pietro e «*tota eiusdem civitatis nobilitas et militia*»⁴⁷⁶. Guglielmo Traversari reggeva la città, probabilmente nella condizione di magistrato unico o *rector*; in analogia ai *rectores* di estrazione cittadina che in quel periodo reggevano il governo di altre città comunali, come abbiamo notato⁴⁷⁷. Nello stesso anno le truppe ravennati si recarono in Lombardia, partecipando ad operazioni militari: il loro comandante, Giovanni della famiglia dei Traversari, però nell'assedio e nell'espugnazione del castello di Trezzo⁴⁷⁸, un avvenimento che era ricordato con nitidezza ancora dopo quattro decenni⁴⁷⁹, come veniva ricordato che questo duca Giovanni era fratello di Pietro Traversari, il quale, dopo la morte degli eredi di Giovanni, ereditò possessi e diritti nella zona detta *Ducatus*, ora Dogato, frazione di Ostellato, ai limiti del territorio ferrarese⁴⁸⁰; e, ancora, che possessi e diritti erano stati concessi in feudo cinque-sei decenni prima, feudo che l'arcivescovo minacciava di togliergli, non perché si era rifiutato inizialmente di seguirlo con le milizie verso Milano, ma in quanto Giovanni duca aveva assegnato in pegno le rendite del feudo ai Veneziani. Durante l'impresa di Milano scomparve anche l'arcivescovo Anselmo, che aveva raggiunto l'imperatore all'assedio. Per iniziativa imperiale fu allora eletto arcivescovo il chierico milanese Guido dei conti di Biandrate, che, pur non ottenendo la consacrazione pontificia, svolse il suo ruolo, schierandosi con i pontefici filoimperiali, eletti dopo lo scisma seguito alla scomparsa di Adriano IV⁴⁸¹.

Federico I nel 1160 elargì un ampio privilegio alla chiesa ravennate, con il quale confermava beni e diritti di giurisdizione antichi, particolarmente alcuni comitati, compreso il *districtus* sulla città di Ravenna, con tutti i diritti fiscali goduti da lungo tempo; eccettuava solamente una parte delle regalie concesse in feudo a un proprio *missus*, che risiedeva in città, ed i feudi dei quali erano investiti i vassalli imperiali diretti, vecchi e nuovi⁴⁸². Assistevano all'atto alti ecclesiastici, ufficiali tedeschi e dignitari di corte; seguivano tre *capitanei* ravennati: Pietro Duca - degli Onesti -, Pietro Traversari e Corrado. Quest'ultimo, invero, non era ravennate e va identificato con il *missus* imperiale nella città, in altre occasioni denominato *Conradus Alamannus*⁴⁸³. Due anni dopo⁴⁸⁴, Federico I, in Emilia per costringere Bologna ad accettare un suo rappresentante, emanò da Savignano sul Panaro un privilegio diretto a tutti i *cives* di Ravenna,

⁴⁷⁴ Sulla legazione si veda A. Haverkamp, *Herrschaftsformen der Frühstaufer in Reichsitalien*, voll. 2, Stuttgart, 1970-1971, II, p. 336.

⁴⁷⁵ Ottonis et Rahewini *gesta Friderici I. imperatoris*, in *SS in usum scholarum*, Lipsia, 1912, III, 20, p. 192.

⁴⁷⁶ I passi citati nel testo, tratti dalla lettera di Rainaldo e Ottone, sono riportati da Haverkamp, *Herrschaftsformen cit.*, II, p. 337, nota 36, e p. 542, nota 60. Cfr. Oppl, *Stadt und Reich cit.*, pp. 408-409; J.-F. Leonhard, *Die Seestadt Ancona im Spätmittelalter. Politik und Handel*, Tübingen, 1983, p. 54.

⁴⁷⁷ Cfr. sopra, t. c. note 253 ss.

⁴⁷⁸ Pini, *Il Comune cit.*, p. 220.

⁴⁷⁹ Doc. dell'anno 1197, citato sotto, nota 494.

⁴⁸⁰ Castagnetti, *L'organizzazione cit.*, p. 309.

⁴⁸¹ Zimmermann, *Nella tradizione cit.*, p. 121; Pini, *Il Comune cit.*, p. 220; Montanari, *Istituzioni ecclesiastiche cit.*, p. 269.

⁴⁸² *DD Friderici I*, n. 316, 1160 dopo giugno 18. Ampio commento in Rabotti, *Dai vertici cit.*, pp. 147-149; *ibidem*, p. 148: cartina storico-geografica dei territori sui quali sono riconosciuti alla chiesa ravennate i diritti comitali.

⁴⁸³ Su questo Corrado, legato imperiale, identificabile con *Conradus Alamannus*, si vedano i cenni in Oppl, *Stadt und Reich cit.*, p. 407, con rinvio anche a F. Oppl, *Das Itinerar Kaiser Friedrich Barbarossas (1152-1190)*, Wien-Köln-Graz, 1978, p. 17, nota 23. Cfr. anche Zimmermann, *Nella tradizione cit.*, p. 120; Pini, *Il Comune cit.*, pp. 220-221; ma si corregga l'identificazione, proposta dall'ultimo autore (*ibidem*, p. 249, nota 164), di questo Corrado con Corrado di Lützelhardt, attestato dagli anni Settanta, per il quale si veda la voce corrispondente in *Dizionario biografico degli Italiani*, XXIX, Roma, 1983, pp. 398-401. Haverkamp, *Herrschaftsformen cit.*, II, p. 342, nota 59, prospetta la possibilità di una identificazione con Corrado di Ballhausen.

⁴⁸⁴ *DD Friderici I*, n. 372, 1162 giugno 20.

invitando *capitanei*, *vavadores* e tutti coloro che ancora non l'avessero fatto, a giurare la *fidelitas* all'imperatore, come coloro che già l'avevano giurata; riconobbe l'autorità dei *consules*, presenti e futuri, che dovevano tuttavia essere eletti in presenza di un legato imperiale. I ravennati avrebbero potuto usufruire delle regalie, eccettuate quelle concesse in feudo o per privilegio alla chiesa, ai *capitanei* o ad altri Ravennati. Di altre regalie, che, trattenute ingiustamente, dovevano essere restituite al fisco imperiale, l'imperatore su richiesta dei suoi principi, del vescovo e dei *capitanei* e per affetto verso la città, rimise la metà al comune cittadino⁴⁸⁵.

Da una prima pur cursoria considerazione dei diplomi federiciani risulta che i riferimenti ai *capitanei*, se insistenti come quelli presenti nei due diplomi per Ravenna, trovano rispondenza nelle situazioni dei destinatari, come accade, ad esempio, per i privilegi alla chiesa di Vercelli⁴⁸⁶, intorno al cui vescovo i ceti feudali sono organizzati in *ordines*, primo quello dei *capitanei*⁴⁸⁷. Per Ravenna la situazione locale giunge ad influenzare la redazione del privilegio a tale punto che il *missus* imperiale Corrado viene anch'egli incluso fra i *capitanei* ravennati, nel caso specifico dopo i due di tradizione e prestigio maggiori fra quelli a noi noti, inserendolo in una condizione sociale di preminenza, che la qualificazione capitaneale ancora esprimeva nella società cittadina.

Segnaliamo, infine, che Pietro Traversari divenne podestà del comune all'inizio degli anni Ottanta, rivestendo più volte l'ufficio nei quattro decenni seguenti, pur non mancando contrasti con altre famiglie, capitaneali, anzitutto, come quella dei Duchi od Onesti⁴⁸⁸, e di rango feudale inferiore, come quelle dei Parcitadi e dei da Porta Nova, che avevano dato al comune i primi consoli⁴⁸⁹.

3.7. 'Capitanei' e signoria rurale

La chiesa ravennate deteneva la giurisdizione dal secolo X, come abbiamo notato, di interi comitati e di ampie zone in altri comitati, nell'ambito dei quali essa possedeva in maniera assai cospicua, a volte territorialmente compatta⁴⁹⁰.

I documenti editi non lasciano intravedere le forme effettive di esercizio della giurisdizione⁴⁹¹. Le ricerche del Buzzi si limitano a porre in luce l'attività degli agenti vescovili, che amministravano il patrimonio, non la giustizia, incaricati cioè della gestione delle "rettorie", che si trovavano nelle città dell'Esarcato e della Pentapoli, e alle quali, oltre che alla città stessa di Ravenna, confluivano i canoni in natura e i censi in denaro corrisposti dai coltivatori e dagli enfiteuti non coltivatori⁴⁹². Dai documenti più tardi, nel secolo XII, la giurisdizione nelle grandi proprietà, perlomeno in quelle che avevano mantenuto una loro compattezza, appare ancora esercitata dall'arcivescovo e dai suoi rappresentanti, almeno in linea di diritto, tacendo delle eventuali usurpazioni. Non consta che nei territori direttamente afferenti alla chiesa ravennate, costituenti poi il distretto della città di Ravenna, si siano formate signorie rurali, tanto meno soggette a famiglie capitaneali⁴⁹³. Questa situazione può essere accostata, con molta cautela per le persistenti diversità, a quelle di altri territori, soggetti al dominio territoriale di un 'principe' ecclesiastico⁴⁹⁴, come nell'episcopato trentino⁴⁹⁵ e nel Patriarcato di Aquileia⁴⁹⁶, ove nemmeno i castelli, che pur sorsero numerosi, svolsero il ruolo di centri di distretti signorili territoriali, poiché il governo dei presuli, in linea di principio, lasciava poco spazio all'esercizio di estesi poteri signorili.

⁴⁸⁵ Commento sul privilegio in Rabotti, *Dai vertici* cit., pp. 149-150; Pini, *Il Comune* cit., pp. 221-222.

⁴⁸⁶ *DD Friderici I*, n. 31, 1152 ottobre 17.

⁴⁸⁷ Cfr. sopra, t. c. nota 430.

⁴⁸⁸ Pini, *Il Comune* cit., pp. 224-225; Vasina, *Romagna medievale* cit., p. 177.

⁴⁸⁹ Documenti dell'anno 1109 (citato sopra, nota 337) e dell'anno 1115 (citato sopra, nota 376).

⁴⁹⁰ Cfr. sopra, t. c. note 314-316.

⁴⁹¹ Fasoli, *Il dominio territoriale* cit., pp. 138-139.

⁴⁹² Buzzi, *La Curia arcivescovile* cit., pp. 16-21.

⁴⁹³ Castagnetti, *L'organizzazione* cit., pp. 295-315.

⁴⁹⁴ P. Cammarosano, *Problemi di convergenza interdisciplinare nello studio dei castelli*, in *Castelli. Storia e archeologia*, a cura di R. Comba e A. A. Settia, Torino, 1984, p. 21.

⁴⁹⁵ Rinviamo a un nostro saggio in corso di pubblicazione avente per oggetto i rapporti tra chiesa vescovile trentina e famiglie signorili tra XII e XIII secolo [ora edito: Castagnetti, *Governo vescovile* cit.].

⁴⁹⁶ P. Cammarosano, *L'alto medioevo: verso la formazione regionale*, in P. Cammarosano, F. De Vitt, D. Degrassi, *Storia della società friulana. Il Medioevo*, Tavagnacco, 1988, p. 129.

La sola traccia di detenzione di diritti signorili da parte di una famiglia capitaneale ravennate riguarda i Traversari. Nella seconda metà del secolo XII⁴⁹⁷ gli abitanti del *Ducatus*, ora Dogato, concesso dalla chiesa ravennate ai Traversari, corrispondevano a questi ultimi i canoni - le *quartae*, come in altre terre della chiesa ravennate, ad esempio Coccanile e Copparo, espressamente nominate - e i tributi, *colta* e *datiae*; ma non sembra che i Traversari detenessero il diritto della giustizia criminale, né che il distretto, che aveva una sua caratterizzazione pubblica all'interno della circoscrizione plebana, poggiasse su una struttura fortificata, un *castrum*, la via normale, nella *Langobardia* per la formazione di una signoria rurale.

3.8. 'Capitanei' e stratificazione sociale

Nella prospettiva di una stratificazione sociale e, soprattutto, dell'incidenza concreta della posizione eventuale di preminenza, la qualificazione recente di *capitaneus* indica la collocazione al vertice di una gerarchia sociale, che trae la propria legittimazione dai rapporti feudo-vassallatici con gli arcivescovi, così che consoli o gruppi di cittadini, organizzati o meno in *ordines* corporativi, riconoscono la supremazia politica dei *capitanei*, in atti di interesse pubblico, oltre che economico, come mostrano i documenti degli anni 1109⁴⁹⁸ e 1110⁴⁹⁹; fino a che nel trattato del 1138 con Forlì⁵⁰⁰ la stratificazione sociale viene chiaramente dichiarata, fors'anche per poggiare, secondo l'interpretazione corrente - per la cui validità permangono le nostre perplessità -, il peso diverso delle due cittadinanze nelle magistrature comuni del progettato "comune federativo" sulla stratificazione della società ravennate, non di quella forlivese, e sulla rappresentanza degli *ordines* nella magistratura consolare ravennate.

Altre tracce sussistono della persistenza della stratificazione nella società del primo comune. *Capitanei*, *valvassores* e *populares* sono ricordati fra i laici, ai quali si vieta ogni azione che possa danneggiare i fossati cittadini, in un provvedimento⁵⁰¹ emanato da quindici consoli, fra cui un Giovanni Deusdedit: l'atto, di assai incerta datazione, è attribuibile alla seconda metà del secolo, forse fra il terzultimo e penultimo decennio⁵⁰².

Un ulteriore riferimento ai *capitanei* è presente in un atto dell'arcivescovo Gerardo, compiuto nel 1182 su richiesta dei consoli del comune, i quali, non essendo riusciti a trovare fra loro un accordo per la risoluzione di una controversia vertente tra Pietro Traversari e la moglie Imilia per la dote, avevano, ora concordemente, affidato la soluzione all'arcivescovo⁵⁰³. Questi dichiara subito che avrebbe dato il suo *consilium* non come esito di un giudizio o di un arbitrato, ma al fine di una pacificazione - «pro bono pacis et quietis» - fra le persone coinvolte e tutti gli altri *capitanei* - «alii capitanei omnes» -, a conferma, ancora una volta, che per i contemporanei era distinguibile all'interno della società ravennate un gruppo di persone e famiglie accomunate da una medesima condizione sociale, espressa dalla dignità capitaneale. E ai *capitanei* viene fatto riferimento in due

⁴⁹⁷ Federici, Buzzi, *Regesto della chiesa di Ravenna* cit., I, n. 126, ante 14 aprile 1197.

⁴⁹⁸ Doc. dell'anno 1109, citato sopra, nota 337.

⁴⁹⁹ Doc. dell'anno 1110, citato sopra, nota 356.

⁵⁰⁰ Doc. dell'anno 1138, citato sopra, nota 417.

⁵⁰¹ Vasina, *Romagna medievale* cit., n. 6, p. 209; reg. in Fantuzzi, *Monumenti ravennati* cit., V, p. 164, n. 31, e in Curradi, *Fonti* cit., p. 780, n. 25. I consoli sono Rodolfo *de Margarito*, Vitale *de Fuscardo*, Ugolino di Pietro di Ugolino, Giovanni *Porcus*, Strufaldo *de Ganellone*, Leonardo di Martino Porcelli, Tostano e Bartolo di Rodolfo di Giovanni *de Prata* e Alberto, Morando e Tederico *de Maltagliato*, Giacomo di Andrea *carezator*, Giovanni Deusdedit, Rigo *de Ubertello*, Giovanni *de Paganello*.

⁵⁰² Alcuni raffronti, senza sistematicità: nel 1178 Giovanni duca nomina nel suo testamento i fidecommissari, fra i quali figurano Federico *de Malotaliato*, Rodolfo *de Malgarito*, Vitale *de Fuscardo*, Rigo *de Ubertello* (Fantuzzi, *Monumenti ravennati* cit., III, n. 32, reg. 15, 1178 settembre 19, Ravenna); ad un atto del 1182, nel quale agisce anche Pietro Traversari, assistono Rodolfo *de Ubertino* e Rigo *de Ubertello*, due dei consoli sopra menzionati (*ibidem*, n. 34, 1882 dicembre 9, Ravenna). Cfr. anche Vasina, *Romagna medievale* cit., p. 182 e p. 199, nota 149.

⁵⁰³ Fantuzzi, *Monumenti ravennati* cit., III, n. 33, 1181 luglio 1, Ravenna.

poste degli statuti cittadini del secolo XIII, che ne riconoscono, in negativo e in positivo, la persistente condizione di preminenza⁵⁰⁴.

Per tutto il secolo XII è percepibile una separazione sostanziale fra le maggiori famiglie capitaneali, già ducali, con riferimento soprattutto a quella dei Traversari, e le magistrature consolari del comune, alle quali partecipano solo i *Deusdedit*, che, del resto, più non si fregiavano del titolo ducale, da quanto risulta da un esame cursorio dei documenti fra XI e XII secolo: i Traversari assumeranno magistrature comunali solo nel primo periodo federiciano, ma nella posizione del magistrato unico⁵⁰⁵, posizione ripresa negli anni Ottanta da un altro membro della famiglia, che ricoprì, per ben dodici volte, la magistratura di podestà per i successivi quattro decenni⁵⁰⁶.

Nella società ravennate le famiglie capitaneali svolsero un ruolo importante, ma per le maggiori la posizione di preminenza risaliva ad un tempo ben anteriore a quello del loro 'ingresso' nella vassallità maggiore della chiesa arcivescovile, come attesta il loro titolo onorifico di 'duchi', che dal secolo IX indicava con certezza un gruppo parentale cittadino, che si venne ramificando nei secoli seguenti. Anche se non sempre nella documentazione del secolo XII i membri appartenenti alle famiglie di tradizione ducale, come i Traversari, venivano qualificati o si autoqualificavano con il titolo ducale, che con questo titolo fossero conosciuti comunemente è attestato, ad esempio, dalle deposizioni di numerosi testimoni negli atti di un processo svoltosi alla fine del secolo XII per accertare i diritti dei Traversari sul *Ducatus* o Dogato: i membri della famiglia sono designati ripetutamente con il solo titolo di *duces*⁵⁰⁷.

La presenza delle maggiori famiglie di tradizione ducale fra i *capitanei* - per altre la qualifica può avere significato una promozione sociale contingente - rivela, pur in assenza di studi prosopografici metodologicamente aggiornati, una continuità di 'lignaggi' dall'età carolingia all'età comunale, dovuta anche alla capacità, di volta in volta, di adeguarsi alle situazioni nuove, modificare gli obiettivi politici, fondare il proprio potere su basi via via più adatte alle nuove realtà.

Significativo il raffronto, pur sommario, con le vicende delle grandi famiglie marchionali e comitali delle regioni centrosettentrionali del Regno Italico, nelle quali è possibile riscontrare una continuità, in genere, solo dal secolo X, come mostrano, ad esempio, le vicende dei lignaggi marchionali che si radicarono nelle regioni nord-occidentali del Regno Italico - Anscarici, Aleramici e Arduinici⁵⁰⁸ -, e di quelli discesi dai marchesi obertenghi - Malaspina, Pelavicino ed Estensi⁵⁰⁹ -; ancora, dei lignaggi comitali, come i Giselbertini di Bergamo⁵¹⁰ e i San Bonifacio di Verona⁵¹¹.

In questa prospettiva si può cogliere l'impossibilità di accostare, senza le dovute 'spiegazioni' storiche, i lignaggi capitaneali di aree diverse, a volte di alcune città di una stessa area: la qualifica capitaneale fra XI e XII secolo 'ricoprì' storie e situazioni anche assai distanti fra loro, dando l'apparenza di una analogia di evoluzione a situazioni formatesi attraverso processi diversi, facendo così apparire accostabili per stratificazione le società cittadine di comuni compresi in regioni con tradizioni anche assai diverse⁵¹². Sotto un aspetto molto generale, la stratificazione della società in

⁵⁰⁴ Zoli, Bernicoli, *Statuto* cit., posta 10, p. 21: conti e *capitanei* non possono essere inclusi tra i fideiussori, che il podestà deve presentare quando si sottopone all'esame degli *investigatores* del comune, al termine del mandato; *ibidem*, posta 110, p. 55: è confermata la possibilità che conti e *capitanei* svolgano l'ufficio di ambasciatori del comune - per il quale ufficio erano certamente assai adatti -, ma ne viene ridotto il rimborso delle spese a una quota uguale a quella degli altri ambasciatori, mentre in precedenza era loro assegnato il doppio. Un'ultima annotazione: in un livello stipulato dal monastero di S. Andrea viene inserito il riferimento al *cattaneus* e al *valvasor* nella clausola di 'esclusione' per la vendita (Fantuzzi, *Monumenti ravennati* cit., I, n. 153, 1227 giugno 11, p. 353).

⁵⁰⁵ Cfr. sopra, t. c. nota 253.

⁵⁰⁶ Pini, *Il Comune* cit., pp. 224-225 e p. 249, nota 196.

⁵⁰⁷ Doc. dell'anno 1197, citato sopra, nota 494.

⁵⁰⁸ Cfr. sopra, t. c. nota 128.

⁵⁰⁹ Cfr. sopra, nota 132.

⁵¹⁰ Menant, *I Giselbertini* cit., pp. 51 ss.

⁵¹¹ Cfr. sopra, t. c. nota 129.

⁵¹² Il territorio oggetto dello studio di Keller, *Signori e vassalli* cit., p. XIII, è, per sua dichiarazione, quello che gravita su Milano da Vercelli a Cremona. Ma l'autore (*ibidem*, pp. 6 ss.) illustra la presenza degli *ordines* nella documentazione, prendendo in considerazione altri territori numerosi, senza operare le necessarie distinzioni, il che

capitanei, *valvasores* e *populus* poteva esprimere fondamentalmente l'antica e generale partizione delle cittadinanze in *maiores*, *mediocres* e *minores*⁵¹³; solo che ora la ripartizione rifletteva l'influenza, vorremmo dire la pervasività degli aspetti feudali nella società del tempo.

4. Persistenza 'sommersa' della qualificazione capitaneale

4.1. Un raffronto: 'capitanei' e 'cortesii/curiales de Castello' a Verona (1171-1183)

A questo punto è opportuno porre in luce un'osservazione che diviene criterio metodologico. La comparsa, l'utilizzazione o l'assenza di qualificazioni di natura varia, da quelle sociali a quelle istituzionali, sono dovute a fattori molteplici e complessi. Accertata la loro presenza in una documentazione caratterizzata per una tipologia di fonte o per territorio, la loro assenza da altra documentazione coeva non implica l'assenza effettiva dei gruppi o dei ceti corrispondenti.

La catalogazione mediante una qualifica di un intero ceto può sussistere in modo 'sommerso', senza che la percezione generalizzata della qualifica traspaia dalla documentazione tradizionale. Non è casuale, in quest'ottica, che la prima attestazione dei *capitanei*, percepiti come un ceto omogeneo, che precede in una gerarchia per *dignitas* od *ordo* i ceti dei *vassi* e dei *negotiatores*, giunga da un atto compiuto da osservatori esterni, quali erano gli inviati nel 1067 dal pontefice in Milano per la riforma del clero⁵¹⁴.

Al fine di cogliere i modi con i quali poté persistere presso la cittadinanza la percezione della qualificazione capitaneale, sia permesso di segnalare brevemente una situazione attestata nella documentazione veronese del terzultimo decennio del secolo XII, nella quale appaiono, in modi unici, sia la qualificazione capitaneale collettiva sia altre qualificazioni indicanti un gruppo di *milites* cittadini.

Anche in Verona, pur se dopo la metà del secolo la qualifica capitaneale per singole persone o famiglie⁵¹⁵ appare raramente⁵¹⁶, si mantenne viva a lungo nella società cittadina la consapevolezza del rango capitaneale cui erano assunte alcune famiglie veronesi.

Lo attesta un documento vescovile del 1171⁵¹⁷, nel quale il vescovo, nell'intento di preservare i diritti di proprietario eminente su un lotto di terreni edificabili concesso in locazione e in feudo a un gruppo di quarantacinque cittadini, non si limita alle formule consuete che prescrivono il divieto di alienazione nei confronti di chiese, persone potenti, *milites* - a volte anche i *capitanei*, raramente nella documentazione veronese⁵¹⁸, frequentemente in altri territori⁵¹⁹ -, e persone di

genera l'impressione di uniformità che non sussiste per regioni con tradizioni diverse. Questo è constatabile anche nei rinvii alle fonti nelle note al testo: ad esempio, *ibidem*, pp. 34-34, nota 43, sono indicate le attestazioni di *capitanei* per la 'Romagna', che comprendono invero documentazione delle città della *Romania* storica - Ravenna, Forlì e Ferrara - e dell'Emilia odierna - da Modena a Bologna -, i cui estremi vanno dal 1079 al 1265. Elemento ulteriore di confusione deriva dall'utilizzazione di qualificazioni ritenute equivalenti nella sostanza a quella di *capitaneus* (cfr. sopra, nota 4, e sotto, nota 519),

⁵¹³ Fasoli, Manselli, Tabacco, *La struttura sociale* cit., p. 302.

⁵¹⁴ Cfr. sopra, t. c. nota 59.

⁵¹⁵ A Verona le famiglie di rango capitaneale sono quattro, poi ridotte a tre: Castagnetti, *Fra i vassalli* cit., pp. 66-102. Sono più numerose, come sappiamo a Milano, inferiori in città di minore consistenza demica: due sole famiglie capitaneali, ad esempio, sono attestate a Vicenza (Castagnetti, *Fra i vassalli* cit., pp. 186-188: famiglie da Sarego e da Monticello) e tre, poi ridotte a due, a Ferrara (Castagnetti, *Società e politica* cit., pp. 116 e 142: Marchesella-Adelardi e Torelli).

⁵¹⁶ Castagnetti, *Fra i vassalli* cit., pp. 77 e 92-93.

⁵¹⁷ A. Castagnetti, *La società veronese nel Medioevo*. II. *Ceti e famiglie dominanti nella prima età comunale*, Verona, 1987, app., n. 1, 1171 giugno 7 ss., Verona.

⁵¹⁸ Archivio segreto vaticano, *Fondo veneto*, I, perg. 7052, 1161 marzo 10; perg. 7054, 1161 marzo 19; perg. 7071, 1162 aprile 24; ecc.

⁵¹⁹ Ad esempio, nei documenti pavesi dall'inizio del secolo XII viene introdotta la clausola restrittiva che include anche i *capitanei*: L. De Angelis Cappabianca, *I beni del monastero di S. Maria Teodote di Pavia nel territorio circostante Voghera ed a Zenevredo (Pavia) dalle origini al 1346. Ricerche di storia agraria medioevale*, s. l., 1982, p. 10. Nei documenti modenesi il riferimento ai *capitanei* viene introdotto nei contratti di locazione - non in quelli di enfiteusi a terza generazione - a partire dagli anni Settanta: E. P. Vicini (ed.), *Regesto della chiesa cattedrale di Modena*, voll. 2, Roma, 1931-1936, II, n. 599, 1179 marzo 1170; indicazioni ulteriori in Keller, *Signori e vassalli* cit., p. 37, nota 110, ma nel primo documento citato del 1142 il riferimento è alla *maior persona* (Vicini, *Regesto* cit., I, n. 418, 1142 gennaio 10), segno concreto dell'equivalenza per l'autore fra la qualificazione di *capitaneus* ed altre qualificazioni (cfr. sopra, nota 4).

condizione servile, ma dà un elenco ampio delle famiglie maggiori della città con l'indicazione di singole persone che si presentano, di fatto, come capostipiti di queste famiglie.

Il primo gruppo di persone o dei loro figli, per un totale di tredici, comprende *milites* cittadini, la cui caratteristica comune è l'abitare o l'aver abitato nel *castrum* o *castellum* di Verona, sulla sinistra dell'Adige, al di là del ponte romano della Pietra⁵²⁰. Vi sono compresi anche i due conti della seconda famiglia comitale veronese, quella dei Gandolfingi-di Palazzo, che nel *castrum* risiedevano⁵²¹. Un gruppetto di nomi indica la famiglia dei Crescenzi, suddivisa ormai in più rami⁵²². Dopo alcune altre persone, seguono Maltoleto e suo fratello, senza appellativi: scomparsi da alcuni decenni, stanno ad indicare due rami della prima famiglia comitale veronese, detta poi dei San Bonifacio, in uno dei quali, quello del fratello Malregolato, erano ancora trasmessi il titolo e l'ufficio comitale⁵²³. Viene poi menzionato Giovanni Monticolo, con figli e nipoti, il capostipite della famiglia dei Monticoli⁵²⁴. Segue il riferimento generico a tutti i *capitanei*, quindi a tutte le famiglie capitaneali, dei quali e delle quali non vengono menzionati i nomi di persona o di famiglia, evidentemente ben noti ai contemporanei. Alla fine, sono ricordati i figli e i nipoti dell'Avvocato, ovvio riferimento alla famiglia degli Avvocati⁵²⁵.

L'elenco non appare, a prima vista, ordinato: dà l'impressione di una elencazione compiuta alla rinfusa, senza alcun ordine interno. Sussiste invece una struttura interna, sia pure elementare e non sempre rispettata, procedimento del resto tipico dei documenti coevi, soprattutto quando essi escono dagli schemi ovvero dai formulari consueti impiegati nella pratica notarile e hanno per oggetto un contenuto nuovo e specifico: lo sforzo compiuto in questi casi dai notai non sempre è coronato dal conseguimento di una, sia pur minima, chiarezza. Il nostro documento, considerato sotto questa prospettiva, non appare fra i peggiori.

Dopo l'elencazione del gruppo abitante nel Castello, una zona assai vicina a quella dell'Isolo ove erano situate le terre assegnate, il resto della lista non obbedisce ad una motivazione specifica, se non all'esigenza generale di segnalare persone e famiglie potenti, cosicché l'inserimento di alcune avviene quasi per una ripresa improvvisa. L'elenco si chiude con un riferimento collettivo ai *capitanei* ovvero a tutti coloro che appartengono allo strato superiore della vassallità e quindi alle loro famiglie: «et exceptis omnibus capitaneis»; un'espressione che ricorda quella adoperata negli stessi anni dall'arcivescovo per i *capitanei* ravennati⁵²⁶.

Nonostante difetti e lacune⁵²⁷, l'elenco degli 'esclusi' rappresenta uno strumento essenziale per individuare persone e famiglie appartenenti ai ceti dominanti, soprattutto se si considera che l'elenco è stato redatto per iniziativa del vescovo, che bene doveva conoscere la situazione veronese.

Non è dubbio che gli *omnes capitanei*, menzionati cumulativamente nel documento vescovile, indicano i membri delle famiglie capitaneali dei Turriseudi, da Lendinara e da Nogarole - della quarta, gli Erzoni, si era da poco estinta la discendenza diretta -, nessuno dei quali, a riprova, risulta menzionato nell'ampio elenco che precede. Membri di tutte e tre tornano nella parte finale dell'atto, quando alcuni degli investiti anteposero alla fedeltà al vescovo quella giurata in precedenza ad altri signori, tra i quali appaiono appunto Turriseudi, da Nogarole e da Lendinara⁵²⁸.

⁵²⁰ Castagnetti, *Ceti e famiglie* cit., pp. 33-45.

⁵²¹ Castagnetti, *Le due famiglie* cit., p. 81; Castagnetti, *Ceti e famiglie* cit., pp. 12-13.

⁵²² *Ibidem*, pp. 22-27.

⁵²³ Castagnetti, *Le due famiglie* cit., p. 75; Castagnetti, *Ceti e famiglie* cit., p. 11.

⁵²⁴ *Ibidem*, pp. 27-29.

⁵²⁵ A. Castagnetti, *La famiglia veronese degli Avvocati (secoli XI-XIII)*, in *Studi sul medioevo cristiano offerti a R. Morghen*, voll. 2, Roma 1974, I, pp. 267-268; Castagnetti, *Ceti e famiglie* cit., pp. 20-22.

⁵²⁶ Doc. dell'anno 1182, citato sopra, nota 503.

⁵²⁷ L'intento di non tralasciare alcuno fra i potenti non fu pienamente conseguito: si veda il tentativo di 'supplire' alle lacune con l'individuazione delle "famiglie di governo assenti dall'elenco degli esclusi" in Castagnetti, *Ceti e famiglie* cit., pp. 51-64.

⁵²⁸ *Ibidem*, pp. 67-68.

Sussiste un'analogia tra l'impiego nella formula di esclusione della qualificazione collettiva di *capitanei*, basata sul criterio di un rango conseguito in un periodo determinato, e quella di *cortesii de Castello* o *curiales Castri*, basata su un doppio criterio, rappresentato dalla condizione sociale e dalla zona di residenza, qualificazione accertata nello stesso periodo, certamente diffusa ma documentata eccezionalmente in due contratti di locazione, proprio nell'ambito della formula che vieta la cessione del diritto di dominio utile ad enti e persone potenti. Entrambi i contratti di locazione per appezzamenti non lontani dalle abitazioni dei concedenti, sono stipulati fra persone private e laiche di condizione non elevata. I locatori, che abitavano, nel primo caso, nella zona del Castello, fuori della porta di S. Stefano⁵²⁹; nel secondo caso, nella stessa zona presso il ponte della Pietra⁵³⁰, conoscevano indubbiamente bene i *milites* abitanti nel Castello, le qualificazioni correnti di *cortesii* e *curiales* loro attribuite per connotarne la condizione sociale privilegiata, nonché i loro appetiti di accrescimento economico mediante l'acquisizione di nuovi terreni da acquisire in vari modi - nel caso specifico mediante il trasferimento eventuale del diritto utile - dai proprietari vicini, fossero chiese, monasteri o laici, in particolare se di modesta condizione.

Abbiamo già constatato come nel Castello risiedessero famiglie considerate potenti, secondo l'elenco vescovile del 1171. Molte di loro, non riconducibili ad un solo gruppo parentale, erano note con l'apposizione *de Castello*. Gli aspetti comuni, oltre al fatto ovvio di risiedere nel Castello, una zona di alta concentrazione di *milites*, come si deduce anche da altra documentazione⁵³¹, sono i seguenti: una consistente base economica, rappresentata da possessi in città, nel suburbio e nel contado, non importa a quale titolo detenuti, se in allodio, in feudo o in locazione; i vincoli vassallatici verso chiese e monasteri cittadini, anzitutto con la chiesa vescovile e quella capitolare, poi con i monasteri, spazialmente vicini, di S. Maria in Organo e di S. Giorgio in Braida, ma anche con altri, e la disponibilità dei feudi correlativi, costituiti in genere da terre, a volte da diritti di decima, non da diritti pubblici connessi alla detenzione di giurisdizioni signorili; la partecipazione, infine, alle magistrature cittadine.

Possono essere con tranquillità eliminate le perplessità derivanti da due sole attestazioni documentarie della qualificazione di *curiales* o *cortesii*, per indicare i *milites* del Castello, se consideriamo che i documenti in questione concernono atti fra privati e non riguardano, come invece avviene solitamente nella documentazione coeva, chiese e monasteri. Orbene, in documenti concernenti negozi giuridici fra privati è più facile rinvenire clausole, formulari, espressioni e termini non legati alla prassi notarile consolidata, termini che appunto per questo possono all'occasione riflettere in modo immediato ed efficace situazioni assai diffuse, ma non documentate, anche per quanto attiene alla caratterizzazione sociale di persone, famiglie o, come nel nostro caso, gruppi di persone e famiglie che possiamo considerare un 'ceto', contraddistinto dalla posizione sociale e dalla tradizione militare e vassallatica, *curiales* e *cortesii*, ulteriormente individuabili, nel caso specifico, dal luogo di residenza, *de Castello*⁵³². Queste qualificazioni dovevano essere assai diffuse tra i cittadini, pur non essendo assunte negli atti della pratica documentaria, se non in via eccezionale.

4.2. Un osservatore esterno: Venezia 1177

Un anonimo redattore veneziano dell'*Historia ducum*⁵³³ ricorda la grande affluenza di principi ecclesiastici e laici e di persone di minore prestigio convenute in Venezia nell'estate del 1177 in occasione delle trattative fra Impero e Papato, che portarono all'accordo noto come 'tregua di Venezia', fornendone una lunga e meticolosa elencazione. Egli passa in rassegna i grandi dignitari ecclesiastici e laici convenuti nella città lagunare: fra i secondi, gli esponenti delle grandi casate marchionali e comitali, poi di quelle feudali e signorili in genere, nonché di altre famiglie

⁵²⁹ Archivio di Stato di Verona, *S. Maria in Organo*, perg. 112, 1171 maggio 9: «exceptis curialibus Castri».

⁵³⁰ Castagnetti, *Ceti e famiglie* cit., app., n. 6, 1183 agosto 7: «exceptis... cortesiiis de Castello».

⁵³¹ In un contratto di locazione del 1157, il cui destinatario è un *de Castello*, viene imposto l'obbligo di lasciare libera una *via* perché vi possano passare i *milites* - non è detto per dove, ma certamente da e per il Castello -: «... milites equitando per eam (scil. viam) ire possint» (Castagnetti, *Ceti e famiglie* cit., app., n. 2, 1157 marzo 30).

⁵³² Le considerazioni svolte nel testo riprendono sinteticamente quanto esposto in Castagnetti, *Ceti e famiglie* cit., pp. 45-49, ove, tuttavia, viene preso in considerazione solo il documento dell'anno 1183, citato sopra, nota 530.

⁵³³ *Historia ducum Veneticorum*, in *MGH, SS*, XIV, pp. 84-89.

aristocratiche e, infine, i magistrati dei comuni. Una 'gerarchia' interna all'elenco è costituita dal numero di *homines* ovvero di vassalli, che essi possono ostentare al loro seguito, numero annotato con scrupolo dal cronista, sensibile ai valori tradizionali della società di terraferma.

Fra gli ecclesiastici appaiono gli arcivescovi di Milano, con il vescovo di Torino, altri ecclesiastici e un seguito di 60 uomini; l'arcivescovo di Ravenna con 50 uomini, entrambi posti fra i primi ecclesiastici dell'Impero; poi numerosi vescovi di città settentrionali, ognuno con alcune decine di uomini; ancora abati di grandi monasteri e prevosti di chiese dei vari regni.

Fra i principi dell'Impero sono ricordati il duca di Austria con 160 uomini e quello di Carinzia con 125 uomini; fra i principi italici, il marchese Malaspina con 40 uomini e Alberto, figlio di Obizzo, marchese d'Este, con 110 uomini - forse vi erano compresi anche illustri esponenti di famiglie signorili padovane, vassalle degli Estensi -, così da accostarsi per potenza ai principi tedeschi.

I comuni cittadini, in genere, sono ricordati con la menzione, anonima, di consoli e podestà, con seguiti di due o tre decine di uomini. Attenzione specifica è dedicata ad alcune città vicine. Per Verona, sono menzionati Turrisingo, podestà di Verona, ed alcuni *magnates* con lui, con 20 uomini; due Avvocati veronesi con 11 uomini; Sauro conte di Verona, della famiglia veronese comitale dei San Bonifacio, con 30 uomini; ed altri ancora, con un seguito minore. Per Treviso, il conte Schinella con 15 uomini; Manfredo di Treviso, che dovrebbe essere suo fratello⁵³⁴, con 13 uomini; Guecellone da Camino con 30 uomini; Guecello da Prata con 25 uomini; nove *cattanei Tarvisinorum*, senza nome, con 45 uomini⁵³⁵. Un solo personaggio viene qualificato espressamente *cataneus*: Torello di Ferrara, con un seguito di 20 uomini, appartenente alla famiglia detta dei Torelli, una delle due famiglie capitaneali ferraresi⁵³⁶.

Anche se nell'elencazione precedente il cronista ha menzionato direttamente solamente il gruppo di *cattanei* di Treviso e il *cataneus* ferrarese Torello - Treviso e Ferrara sono città assai prossime a Venezia, spazialmente e per i rapporti storici, a volte anche di ostilità -, egli ha presente gli aspetti feudali ampiamente diffusi nelle società cittadine, una percezione ben espressa dalla dichiarazione finale, che qualifica molti personaggi intervenuti, privi di un titolo ufficiale dinastizzato e, per ragioni varie, non noti individualmente al cronista, come *cattanei* e *potentes viri* provenienti dalle singole *civitates* di *Lombardia*, *Marchia - Veronensis*, *Tuscia*, *Romania* e *Marchia Anconitana*⁵³⁷. La condizione di appartenenza alla feudalità maggiore manteneva prestigio e capacità di attrazione anche nei confronti di un cronista veneziano, che viveva in un 'altro mondo'⁵³⁸.

5. *Capitanei* e primo comune cittadino

La diminuzione nella documentazione fino alla rarefazione della qualifica di vassallo per singole persone o gruppi nel corso del secolo XI in ampie zone della *Langobardia*, non implica una diminuzione del numero di vassalli⁵³⁹, potendosi con sicurezza affermare che essi erano andati aumentando progressivamente, come è attestato nel secolo successivo, quando appare una documentazione relativa che diviene ampia, per motivazioni connesse non tanto alla volontà dei singoli di qualificarsi come vassalli, quanto alle esigenze delle procedure feudali, particolarmente di quelle relative alle riunioni delle *curiae parium*, diffuse dopo che il loro ruolo fu sancito nell'*edictum de beneficiis*, e, insieme, al sempre maggiore ricorso alla redazione scritta di atti come

⁵³⁴ A. Castagnetti, *I conti di Vicenza e di Padova dall'età ottoniana al comune*, Verona, 1981, p. 48, nota 179.

⁵³⁵ Colpisce il numero elevato di *cattanei* per Treviso, mentre tra la documentazione trevigiana del secolo XII non abbiamo rinvenuto riferimenti diretti a *capitanei*. Poco significativo appare il riferimento a *capitanei* nella formula di esclusione presente in una locazione di un appezzamento che l'abate di S. Silvestro di Nonantola effettua ad un gruppo di abitanti di Treviso: G. Tiraboschi, *Storia dell'augusta badia di S. Silvestro di Nonantola*. II. *Codice diplomatico nonantolano*, Modena, 1785, n. 235, anno 1124: «... exceptis comitibus, episcopis, capitaneis vel eorum servis ...». Per la tarda qualificazione capitaneale della famiglia signorile trevigiana dei da Vidor, già vassalli imperiali nel penultimo decennio del secolo XI, si veda D. Rando, *Religione e politica nella Marca. Studi su Treviso e il suo territorio nei secoli XI-XV*, voll. 2, Verona, 1996, II, p. 146.

⁵³⁶ Castagnetti, *Società e politica* cit., pp. 138-145.

⁵³⁷ *Historia ducum* cit., p. 89.

⁵³⁸ Tale è il sottotitolo del volume di G. Cracco, *Venezia nel medioevo dal secolo XI al secolo XIV. Un 'altro mondo'*, Torino, 1986, che a pp. 52-54 si sofferma sul convegno di Venezia

⁵³⁹ Cfr. sopra, t. c. nota 9.

quelli di investitura feudale⁵⁴⁰, la cui costituzione e validità giuridica si basavano in precedenza essenzialmente sulla gestualità e sulla oralità⁵⁴¹.

Accertato che la costituzione e il riconoscimento della categoria dei vassalli o *militēs* maggiori, in rapporti diretti con gli ufficiali pubblici tradizionali, marchesi e conti, e i vescovi, furono riconosciuti nell'*edictum de beneficiis* di Corrado II⁵⁴², accertato che questi vassalli iniziarono ad essere designati con la qualifica di *capitanei*, riflettente una condizione specifica - a volte definita quale *dignitas* od *ordo* -, che li distingueva dagli altri vassalli di dignità inferiore e dal resto della popolazione cittadina, come attestano le situazioni di Milano⁵⁴³, di Cremona⁵⁴⁴ e di Ravenna⁵⁴⁵, e nell'ambito delle curie feudali, le situazioni di Novara⁵⁴⁶ e ancora di Ravenna⁵⁴⁷, rimane da spiegare per quali motivazioni la qualifica capitaneale, da tempo entrata nell'uso per indicare lo strato maggiore della vassallità, investito dei feudi direttamente dal regno, dagli ufficiali pubblici e dai vescovi, ma sino all'ultimo decennio del secolo non ancora impiegata nella documentazione per indicare persone specifiche, sia stata poi così utilizzata da quest'ultimo periodo ai primi decenni del secolo XII, per designare dapprima, collettivamente, un intero ceto feudale, poi anche, individualmente, singole persone e famiglie, nell'ambito di città e territori di una vasta area settentrionale.

Un'influenza decisiva esercitarono, a parere nostro, i giuristi delle città lombarde, nell'ambito del processo di interpretazione accentuatamente feudale di tutti i poteri⁵⁴⁸, che si concretizza anche nel processo di feudalizzazione degli uffici pubblici⁵⁴⁹, interpretazione favorita dall'altro processo, per certi aspetti rivoluzionario, di chiarificazione ideologica per la distinzione tra l'ordinamento politico e l'ordinamento ecclesiastico, avvenuto nel corso della Lotta delle investiture, con lo scontro dottrinale e giuridico espresso dalla libellistica di parte, soprattutto imperiale, che giunse all'elaborazione dei concetti di *secularia* e di *regalia*⁵⁵⁰.

I redattori, per lo più anonimi, delle *summulae* più antiche incluse nelle *Consuetudines feudorum*, distinguendo i *capitanei regis*, cioè gli ufficiali pubblici, già tali propriamente, da quelli che al loro tempo venivano appellati *capitanei* in modo improprio, che corrispondevano ai vassalli maggiori dell'*edictum de beneficiis*⁵⁵¹, fornirono base e sistemazione giuridiche per la definitiva accettazione dei *capitanei* tra le gerarchie degli ufficiali pubblici, con un processo di interazione reciproca, nel periodo in cui si va affermando, uscendo dall'ambiguità precedente, la concezione feudale degli uffici pubblici e, nel contempo, di tutti i poteri pubblici, nella sostanza i poteri signorili, esercitati da famiglie che hanno dinastizzato il titolo pubblico.

Questo aspetto duplice spiegherebbe la comparsa della qualifica di *capitanei*, intesa appunto a regolarizzare, nella pratica e, nello stesso tempo, nella concezione teorica, la situazione del regno, venendosi ad attribuire un significato e un valore specifici ad un termine antico, per connotare la posizione dei *vavadores maiores* dell'*edictum de beneficiis*, la cui individuazione e caratterizzazione erano state, nella sostanza, espresse in modi generici, collocati tra i loro *seniores*

⁵⁴⁰ Cfr. sopra, t. c. nota 11.

⁵⁴¹ Ganshof, *Che cos'è cit.*, pp. 77-89.

⁵⁴² Doc. dell'anno 1037, citato sopra, nota 283.

⁵⁴³ Cfr. sopra, t. c. nota 59.

⁵⁴⁴ Cfr. sopra, t. c. nota 28.

⁵⁴⁵ Cfr. sopra, par. 3.5.

⁵⁴⁶ Cfr. sopra, t. c. nota 27.

⁵⁴⁷ Cfr. sopra, par. 3.4.

⁵⁴⁸ Castagnetti, *La feudalizzazione cit.*, pp. 800 ss.

⁵⁴⁹ *Ibidem*, pp. 774 ss.

⁵⁵⁰ M. Nobili, *Il 'Liber de anulo et baculo' del vescovo di Lucca Rangerio, Matilde e la lotta per le investiture negli anni 1110-1111*, in *Sant'Anselmo vescovo di Lucca (1073-1086) nel quadro delle trasformazioni sociali e della riforma ecclesiastica*, Roma, 1992, pp. 169-170 e p. 205, ove si conclude che nel Regno Italico i *regalia* costituirono il contenuto specifico del 'feudo di signoria', con il rinvio agli studi di Giovanni Tabacco; di questo studioso il Nobili riprende (*ibidem*, pp. 195-196, nota 121) anche la breve rassegna delle ricerche relative all'origine italiana del concetto di *iura regalia* (cfr. Tabacco, *Gli orientamenti feudali cit.*, p. 236). In merito, si veda ora C. Märtil, '*Res ecclesiae*', '*beneficia ecclesiastica*' und *Regalien im Investiturstreit*, in *Chiesa e mondo feudale nei secoli X-XII*, Milano, 1995, pp. 466 ss.

⁵⁵¹ Cfr. sopra, t. c. nota 37.

e i propri *militēs*, ma essi stessi più volte definiti semplicemente *militēs*⁵⁵². La sola efficace distinzione era rappresentata dalla disposizione che sancisce l'obbligo consuetudinario, *usus*, dei *vavassores maiores* di donare armi e cavalli ai loro *seniores*⁵⁵³.

Possiamo presumere che proprio in tale periodo sia divenuto opportuno impiegare la qualifica capitaneale nei confronti di persone e famiglie affermatesi dalla fine del secolo X, per distinguere nei primi collegi consolari e nelle assemblee cittadine, come a Milano, nonostante la diversità di tradizioni e condizioni, la posizione sociale e ancor più il grado di partecipazione all'esercizio tradizionale del potere esercitato dall'arcivescovo. Ma quando i *capitanei* e i *valvassores* sono presenti, anche in maggioranza, fra i consoli ed esercitano le loro funzioni politiche e giudiziarie, come nei tribunali cittadini, anche se sono indicati con le qualifiche 'feudali', a denotare una persistente condizione sociale dovuta al rango, essi sono ed agiscono anzitutto quali *cives* e magistrati della *civitas*⁵⁵⁴.

Sotto questo aspetto sussistono alcune differenze con la situazione ravennate. Qui il ricorso alla qualificazione capitaneale avviene nella curia arcivescovile per rafforzare - invero, anche per innalzare la condizione di altri - la condizione sociale superiore dei membri delle più antiche famiglie, la cui 'nobiltà' poteva essere fatta risalire all'ultimo periodo della dominazione bizantina, attraverso l'età carolingia e postcarolingia, aspetto attestato dal titolo ducale, una superiorità di rango che li porta a mantenere un distacco anche formale: questi anomali *capitanei* ravennati non entrano, con una sola eccezione, nelle magistrature consolari, ma ad esse si affiancano nelle principali attività politiche. Solamente dalla metà del secolo assumeranno la guida del comune nell'ufficio di magistrato unico, in analogia a quanto avveniva a Ferrara⁵⁵⁵ e a Verona. In questa seconda città, però, la qualifica capitaneale connotava coloro che detenevano in feudo direttamente da conti, marchesi e vescovi castelli e distretti signorili, le cui famiglie erano in netta prevalenza di tradizione cittadina⁵⁵⁶.

L'esistenza nel primo periodo comunale di una stratificazione della società cittadina che poggia sui due ceti feudali dei *capitanei* e dei *valvassores* è indubbia, anche se diversamente attestata, per Ravenna e per Milano. Le due società, pur nelle loro specifiche tradizioni politiche e nella diversa potenzialità - massima quella di Milano, più debole quella di Ravenna -, furono pesantemente condizionate nella loro articolazione dalla presenza di una chiesa metropolitana. L'influenza 'milanese' poté estendersi alle città dell'Emilia, attraverso la 'mediazione' dei Canossa⁵⁵⁷, e a quelle della Marca Veronese, attraverso la 'mediazione' di Verona⁵⁵⁸, la più 'lombarda' della regione, e dei marchesi obertengo-estensi⁵⁵⁹; all'influenza di questi ultimi può essere attribuita anche l'adozione del titolo capitaneale da una famiglia di loro vassalli nella Lunigiana⁵⁶⁰. Quanto prospettato può rendere ragione anche della mancata diffusione della qualificazione capitaneale nella zona da Torino ad Asti⁵⁶¹ o della sua scarsa e tarda diffusione in altre regioni, ad esempio nella Toscana⁵⁶².

⁵⁵² Doc. dell'anno 1037, citato sopra, nota 283. Sull'impiego nell'*edictum* e il significato dei termini *seniores* e *militēs* e delle espressioni *militēs maiores* e *militēs minores* si veda Castagnetti, *La feodalizzazione* cit., p. 795.

⁵⁵³ Cfr. sopra, t. c. nota 282.

⁵⁵⁴ Cfr. sopra, t. c. nota 219.

⁵⁵⁵ Cfr. sopra, t. c. nota 381.

⁵⁵⁶ Castagnetti, *Fra i vassalli* cit., pp. 63-102.

⁵⁵⁷ Cfr. sopra, t. c. note 28-29.

⁵⁵⁸ Sia sufficiente il rinvio ad un placito ducale del 1123, nel quale appaiono accanto al duca, dopo conti della Marca Veronese, *capitanei* veronesi, vicentini e trevigiani: Castagnetti, *Fra i vassalli* cit., app., n. 20, 1123 settembre 22, Verona.

⁵⁵⁹ *Ibidem*, pp. 186-188, per i *capitanei* vicentini in rapporti con i marchesi estensi.

⁵⁶⁰ M. Nobili, *Signorie e comunità nella Lunigiana orientale fra XI e XIII secolo*, «Memorie della accademia Lunigianese di Scienze 'G. Capellini'», LVII-LVIII (1987-1988), pp. 77-78, con riferimento a un documento del 1119, edito da Muratori, *Delle antichità estensi* cit., I, pp. 171-172, doc. 1119 febbraio 10, Panicale.

⁵⁶¹ Bordone, *La società cittadina* cit., p. 165.

⁵⁶² Keller, *Signori e vassalli* cit., p. XIX dell'Introduzione.

Mutate le condizioni, la qualifica poté tornare nell'ombra, come era accaduto in passato ed ancora accadeva per quella di vassallo, non ravvisando più gli organi comunali, da un lato, i *capitanei* stessi, dall'altro lato, l'opportunità di ricorrervi.

Diversa si presentava la situazione dei membri delle famiglie che per tradizione dinastica ancora portavano i titoli di marchese e conte, connessi in origine ad un ufficio del Regno Italico. Come nel passato lontano carolingio e postcarolingio il ricorso alla titolazione di un ufficio pubblico era stato decisamente preferito al ricorso alla qualificazione vassallatica, così anche in età comunale il ricorso alla qualificazione pubblica fu mantenuto, pur svuotato vieppiù di contenuti effettivi, mentre fu rara l'attribuzione della qualifica capitaneale da parte dei singoli a se stessi, poiché essa, oltre che presentarsi desueta per la cessazione di fatto delle funzioni feudali, poteva apparire limitativa sul piano personale. Dopo il breve periodo di fortuna, coincidente grosso modo con quello del primo comune, la condizione capitaneale, sempre meno documentata, oltre che essere, a volte, richiamata dagli eredi per sottolineare la condizione di prestigio sociale e politico di un antenato, rimase a lungo nella memoria della società cittadina, pur essendo utilizzata raramente: ad esempio, in Milano nella seconda metà del Trecento per qualificare singole famiglie della 'nobiltà'⁵⁶³.

⁵⁶³ Cfr. sopra, t. c. nota 261, sulla qualificazione capitaneale di famiglie ai fini dell'accesso al capitolo della cattedrale.